

TITOLO III. PREROGATIVE

CAP. I. — PREROGATIVE DEL SENATO E DELLA CAMERA

§ 1.

Prerogative della Camera. — Accusa dei ministri.

594. A proposito delle prerogative del Senato e della Camera importa innanzi tutto avvertire che, oltre a quelle che le due Assemblee hanno in comune, ve ne ha alcune altre, che sono speciali e caratteristiche per ciascuna di esse. Tali sono, per la Camera dei deputati, il diritto di precedenza in materia di bilanci e di leggi finanziarie, e il diritto di accusa contro i ministri; per il Senato il diritto di conservare nei propri archivi gli atti di stato civile della famiglia reale, e quello di costituirsi in alta Corte di giustizia per giudicare i ministri accusati dall'altra Camera, i rei di crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, ed infine i propri membri per i reati da essi commessi.

Della prerogativa della Camera in materia di finanza, abbiamo già discorso a proposito della funzione ispettiva finanziaria della Camera stessa. E in quanto all'altra relativa all'accusa dei ministri, diremo brevemente nel capitolo della responsabilità ministeriale, essendo i due argomenti strettamente connessi fra loro, poichè nessuna applicazione pratica di essa si riscontra nella nostra storia parlamentare.

Di vero, se qualche vago proposito di sottoporre ad accusa questo o quel ministro si è potuto qualche volta tenere nell'una o nell'altra delle nostre Assemblee legislative,

esso è rimasto sempre come l'espressione di opinioni più o meno individuali, senza che mai dalle Assemblee stesse si sia creduto pur di prendere una deliberazione intorno a ciò.

Una sola volta in Piemonte, nel 1849, il deputato Tuvèri si fece esplicitamente ad invitare la Camera a porre in istato d'accusa Vincenzo Gioberti, meno per i suoi atti di ministro, che per la difesa che ne faceva nel giornale il *Saggiatore*, difesa ritenuta dall'oratore ingiuriosa per la Camera stessa. Ma, sebbene il Gioberti avesse di quei giorni perduto ogni favore in Parlamento e nella pubblica opinione, pure l'accusa contro di lui parve così eccessiva ed infondata, che la Camera non credè di fermarsi sopra, e passò oltre votando l'ordine del giorno (19 marzo 1849).

§ 2.

Prerogative del Senato.

a) *Costituzione in alta Corte di giustizia.*

595. Scarsi ed incerti sono i nostri precedenti parlamentari per ciò che riguarda la costituzione del Senato in alta Corte di giustizia; perocchè una sola volta effettivamente il Senato italiano esercitò quella funzione, e fu per il processo dell'ammiraglio Persano, che era anche senatore del Regno, accusato per la sua condotta nella battaglia di Lissa.

E di quell'unico precedente poca o nessuna traccia rimane negli annali parlamentari, perchè fu il potere esecutivo che con reale decreto prese l'iniziativa di convocare il Senato in alta Corte di giustizia appunto per giudicare il Persano, a cui s'imputavano i reati contemplati negli articoli 240 e 241 del R. Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826, cioè di negligenza, disobbedienza ed imperizia.

Non fu allora neppur discussa, tranne che incidentalmente, la grave questione se i senatori militari sieno soggetti al foro privilegiato dell'alta Corte di giustizia anche per i reati militari, specialmente se commessi in tempo di guerra. Implicitamente però il decreto del Governo, e la acquiescenza del Senato, risolsero questa questione in

senso affermativo. Lo stesso procuratore generale nel processo Persano, il Nelli, dovè tuttavia convenire « che in tempo di guerra tacciono tutti i privilegi, e la sola legge militare è la legge dei militari: nemmeno il senatore in tempo di guerra può coprire l'ammiraglio. »

Se non che nè durante, nè dopo la campagna del 1866 nessun consiglio di guerra era stato investito del giudizio sulla condotta del Persano; e dopo, forse più che il rispetto alla sua prerogativa di senatore, potè nel potere esecutivo la considerazione, che il titolo del reato di cui il Persano doveva rispondere poteva in certo modo rientrare sotto quella denominazione, un po' generica ed indeterminata, di *alto tradimento*, che è appunto uno dei titoli di reato per i quali lo Statuto prescrive il giudizio del Senato, costituito in alta Corte di giustizia.

E si ricordi che anche in Francia il maresciallo Ney era stato giudicato dalla Camera dei Pari, nel 1815, non come Pari, ma appunto perchè imputato del reato di alto tradimento.

596. In occasione del processo Persano, il Senato ritenne l'esclusiva facoltà di regolare la procedura per l'istruzione dei processi ed il dibattimento, e stabilì quelle norme provvisoriamente, come l'urgenza consentiva; traducendole poi in permanenti nel dicembre 1868 con un regolamento giudiziario, che fu emendato successivamente con deliberazione 7 maggio 1870.

Secondo questo regolamento, fino a che l'alta Corte non abbia pronunciata ordinanza di accusa contro un senatore imputato di qualche reato, si conserva il segreto; sia perchè questo si considera come il periodo istruttorio del processo, e sia per un riguardo di convenienza verso i senatori contro i quali viene iniziato un procedimento. Tanto più che finora, e nel maggior numero dei casi, futili ed insussistenti sono stati i fatti che han dato origine a denunce o querele; le quali sono poi finite quasi sempre con ordinanze di non farsi luogo a procedere. Ci risulta infatti che si iniziano in media ogni anno da otto a dieci di questi procedimenti contro senatori; e tutti terminano con simili ordinanze nel periodo istruttorio. Soltanto nel 1875 fu sottoposto ad accusa il senatore Satriano; ma, prima ancora che l'alta Corte si riunisse per giudicarlo, pervenne al presidente del Senato la seguente lettera:

Il sottoscritto Filippo Satriano dichiara, che dopo la sentenza dell'alta Corte con cui, respingendosi la eccezione di non potersi far luogo a procedimento penale contro di lui, è stato sottoposto ad accusa, egli sente il bisogno di rassegnare, come formalmente rassegna con quest'atto, le sue dimissioni da senatore del regno nei termini dell'articolo 95 del Regolamento del Senato.

Il Senato prese atto senz'altro di questa rinunzia (22 dicembre 1875) e così il giudizio in corso fu troncato: ma si potrebbe forse muovere qualche dubbio sulla regolarità di una dimissione motivata esclusivamente dal proposito di sfuggire al giudizio del Senato.

La sconfinata libertà lasciata finora a chiunque di presentar querele o denunce contro senatori, per le quali il Senato è messo sempre nella necessità di doversi costituire in alta Corte di giustizia, ha dato luogo a molti e non lievi inconvenienti; ad ovviare i quali il senatore Gadda, nella tornata 8 luglio 1881, propose che l'articolo 3 del Regolamento 7 maggio 1870 dell'alta Corte di giustizia, fosse emendato in questi termini:

Le querele o denunce dei privati contro un senatore incolpato di reato comune, dovranno presentarsi all'autorità giudiziaria che, in Camera di consiglio, delibererà se non abbia luogo a procedersi, o se debba trasmettere gli atti alla Presidenza del Senato. Pervenendo tale comunicazione al presidente, questi con ordinanza, ecc.

Questa proposta fu esaminata da una Commissione nominata dal presidente del Senato; e la relazione su di essa fu presentata dal senatore Ghiglieri nella tornata 10 dicembre 1881. Ma non venne poi discussa dal Senato.

597. Prima di lasciare questo argomento, non sarà inopportuno ricordare alcuni precedenti del nostro Parlamento, che han relazione con l'esercizio di questa importante prerogativa ne' riguardi dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato.

I termini un po' vaghi, degli articoli 36 e 37 dello Statuto dovevano presso di noi dar occasione ad interpretazioni discordanti, così come era accaduto in Francia, ove nella Carta costituzionale si riscontravano disposizioni analoghe.

Se ne discusse la prima volta dalla Camera dei deputati nella tornata 6 agosto 1849 a proposito della elezione del collegio di Santhià, in persona di Costantino Reta, il quale

trovavasi allora, per attentato alla sicurezza dello Stato, sotto una condanna dei tribunali ordinari, la quale gli interdiceva l'esercizio dei diritti civili e politici.

Il deputato Brofferio sostenne che la Camera doveva considerare come nulla quella sentenza, perchè era stata pronunciata da un tribunale ordinario, anzi che dal Senato costituito in alta Corte di giustizia, a norma dell'articolo 36 dello Statuto. A suo avviso, quell'articolo importava un obbligo, non una facoltà: *il Senato*, dice lo Statuto, *è costituito in alta Corte di giustizia*, e non dice: *si potrà costituire*. La condizione del decreto reale sta per il modo di convocazione e nulla più; ed è ben lungi dall'attribuire al Re la terribile prerogativa di avere due tribunali al suo comando per giudicare gli accusati di crimine di alto tradimento.

Il ministro di grazia e giustizia, Demargherita, sostenne invece, esser facoltativo nel Re di convocare il Senato per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentati alla sicurezza dello Stato: e che, quando non interveniva un decreto reale per creare questa straordinaria giurisdizione, rimaneva libero il corso ordinario della giustizia, e nei magistrati ordinari la facoltà di giudicare quei crimini.

Questa opinione fu risolutamente oppugnata dal Rattazzi:

I termini, egli disse, in cui è espresso l'articolo 36, dimostrano come fosse intenzione di chi diede lo Statuto, che per i delitti di alto tradimento e contro la sicurezza pubblica non vi fosse che un solo giudice competente, la Camera dei senatori. Se fosse stata sua intenzione di lasciare in facoltà del potere esecutivo, che si assoggettasse l'attentato contro la sicurezza dello Stato e il delitto di alto tradimento indistintamente o alla Camera dei senatori o ai tribunali ordinari, avrebbe concepito l'articolo 36 in termini che indicassero una facoltà dicendo: « Il potere esecutivo può sottoporre la cognizione di questi delitti alla Camera dei senatori. »

Ma si rispondeva dal deputato Jacquemoud, che è impossibile ammettere che in un Governo regolare la legge preveda un reato senza costituire una giurisdizione ordinaria che abbia *jure proprio* il potere e l'obbligo di punirlo. Ora questo potere e quest'obbligo non poteva riconoscersi nel Senato, dal momento che non aveva facoltà di esercitarlo se non in seguito ad un decreto reale.

Trattasi dunque di un potere delegato, di una giurisdizione straordinaria, alla quale il potere esecutivo ha la facoltà di ricorrere, in virtù dell'articolo 36 dello Statuto, per far giudicare questa specie di reati. Ma quando non vi fa ricorso, essi sono necessariamente di competenza di quella giurisdizione ordinaria, che è stabilita dalla legge.

La Camera sulla speciale controversia nulla decise, pur rifiutando di ammettere nel suo seno il Reta, *stante l'effetto della sentenza contumaciale*.

Una identica questione si ripresentò per l'elezione di Giuseppe Mazzini nel collegio di Messina; e vi si discusse intorno nelle tornate del 21 e 22 maggio 1866. Il relatore De Filippo propugnò l'opinione stessa sostenuta a Torino dal Demargherita e dal Jacquemoud; il deputato Zanardelli in vece si accostò a quella del Brofferio e del Rattazzi, cioè che la giurisdizione del Senato non sia una giurisdizione straordinaria e supplementare, ma sibbene una giurisdizione generale ed assoluta.

Ma neppure allora questa opinione incontrò il favore della Camera, come non aveva incontrata quella delle supreme magistrature giudicanti, a cui erasi precedentemente presentata; e la elezione del Mazzini fu quella volta annullata.

Oggi, dopo i pronunziati di tutte le nostre Corti di cassazione in questo senso, si può dire ormai concorde la giureprudenza parlamentare e la giudiziaria; e niuno vorrebbe contrastare al potere esecutivo, tranne che per ragione di opportunità, la facoltà che ha d'inviare o no gli accusati d'alto tradimento e di attentati alla sicurezza dello Stato innanzi al Senato costituito in alta Corte di giustizia.

598. Non meno dibattuta fu per lungo tempo la questione, se occorresse un decreto reale per costituire in alta Corte di giustizia il Senato, allorchè si trattava di giudicare qualcuno dei suoi membri. Notevole a questo proposito è un discorso del senatore Cadorna nella tornata 12 maggio 1863.

Il Senato, egli disse, per i suoi membri è Corte permanente di giustizia. Egli non ha bisogno di essere costituito espressamente con un atto separato in tribunale giudicante... La sua competenza è determinata, e perciò non ha bisogno di alcun altro atto per essere considerato come tribunale e per esercitarne tutti i diritti. Noi non siamo in ciò in condizioni diverse da quelle degli altri tribunali, salvo che abbiamo pochi casi da

decidere; ma siamo tribunale ordinario come tutti gli altri, perchè siamo l'ordinaria giurisdizione dei senatori in materia criminale.

Il senatore Vigliani invece, in quella stessa tornata, sostenne un'opinione opposta, cioè che sia sempre mestieri di un decreto del potere esecutivo per costituire il Senato in alta Corte di giustizia. Ed il guardasigilli Pisanelli, dopo aver riconosciuta la gravità della questione, volle intorno ad essa riserbare la sua opinione dopo maggiori studii.

Ma, a troncar le incertezze, intervenne opportunamente il legislatore stesso; e nell'articolo 3° del Regolamento giudiziario del Senato fu disposto, che sulla comunicazione del Governo, o su querela o denuncia contro un senatore incolpato di un reato, il presidente del Senato *con sua ordinanza* dichiarerà che il Senato è convocato in alta Corte di giustizia.

b) *Conservazione degli atti di stato civile della famiglia reale.*

599. L'importanza speciale degli atti concernenti lo stato civile del Re e dei componenti la famiglia reale, non solo rispetto al diritto privato loro, ma al diritto pubblico, indusse i compilatori dello Statuto a determinare con una disposizione statutaria le norme per la conservazione degli atti stessi. E così coll'articolo 38 prescissero, che gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale, sieno presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

Oltre a questi documenti, vennero depositati negli archivi del Senato i processi verbali recanti la formula del giuramento del Re, pronunziato in presenza delle Camere riunite nell'atto dell'ascensione al trono, firmati originalmente dal Re stesso.

Questa pratica peraltro sembra che sia stata introdotta soltanto recentemente, perocchè il verbale 29 marzo 1849, recante il giuramento di re Vittorio Emanuele, fu depositato negli archivi del Senato soltanto il 24 gennaio 1878, insieme a quello del 19 gennaio dello stesso anno col giuramento di re Umberto (9 marzo 1878). Ma nei primi tempi in cui andò in vigore lo Statuto, e per buon tratto dopo, non pare che si seguissero norme precise ed assolute circa

la conservazione di questi documenti negli archivi del Senato. Infatti non è che nella tornata del Senato 22 dicembre 1862 che si dà lettura del verbale di deposito negli archivi degli atti di matrimonio delle principesse Maria Clotilde e Maria Pia, maritatesi la prima il 30 gennaio 1859, la seconda il 27 settembre 1862; e gli atti di rinuncia al trono per parte delle dette due principesse.

Presentemente si riscontra una maggior regolarità nell'adempimento di questa prescrizione statutaria. E tra gli atti depositati negli archivi del Senato noteremo qui per la loro singolarità quello di accettazione del trono di Spagna per parte del principe Amedeo, con la correlativa rinuncia del principe stesso al trono d'Italia (26 gennaio 1871); ed il decreto di cittadinanza italiana, che in seguito alla sua abdicazione al trono di Spagna, lo reintegrava in tutti i suoi precedenti diritti (29 marzo 1873).

In correlazione a queste disposizioni, è stabilito per legge che ufficiale dello stato civile della famiglia reale sia appunto il presidente del Senato, siccome il ministro degli affari esteri è il notaio della Corona.

Tutti gli atti innanzi detti sono iscritti sopra un doppio registro originale; l'uno dei quali vien custodito negli archivi generali del regno, e l'altro trasmesso al Senato con messaggio del notaio della Corona. Di questo messaggio e dell'atto relativo si dà lettura in pubblica tornata; in seguito di che il Senato ne ordina il deposito nei suoi archivi: deposito che si eseguisce alla presenza del presidente del Senato, di uno dei questori e del bibliotecario archivista, ciascuno dei quali conserva una delle tre chiavi del forziere in cui si contiene l'archivio della famiglia reale.

Del deposito eseguito si stende un processo verbale, che vien poi letto in pubblica tornata.

§ 3.

Offese al Senato ed alla Camera.

600. Di tutte le nazioni che si reggono col sistema parlamentare, la nostra è forse quella che ha minori difese contro coloro che si rendono colpevoli di oltraggi ed ingiurie verso il Parlamento od i suoi membri, o che in

qualsiasi altro modo violano i privilegi e le prerogative del Parlamento stesso. Tutto si riduce ad una disposizione che, in termini identici, si trova riprodotta dal 1848 fino ad oggi nei varii regolamenti adottati dalle nostre Assemblee legislative, e per la quale si dispone, che in caso di oltraggio commesso contro di esse o contro qualcuno dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti alla autorità competente: e ad un articolo della legge sulla stampa (il 21°), che punisce gli oltraggi al Senato ed alla Camera dei deputati con le stesse pene inflitte per le offese al Re ed ai Principi della Real famiglia. Però in questi casi l'azione penale non sarà esercitata, se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Oltre a ciò, niente altro che l'impero più assoluto del diritto comune in teoria, e nel fatto la tolleranza più completa, o meglio la noncuranza più assoluta per tutto ciò che riguarda giudizi od apprezzamenti circa la condotta del Parlamento e dei suoi membri.

Non fu però così nei primi anni della nostra vita parlamentare: allora Camera e Senato, deputati e senatori si mostravano più sensibili e si direbbe quasi più suscettibili ad ogni piccola offesa che anche da lontano potesse menomare la dignità dei corpi legislativi; e le scarse armi che avevano a loro disposizione non si lasciarono davvero irrugginire.

Ricordiamo prima, per ordine di data, un incidente seguito nel Parlamento subalpino nella tornata del 7 febbraio 1849. Un giornale stampa un articolo con gravi ed oltraggiose accuse contro il deputato Bianchi-Giovini. Un altro deputato, il Ginet, ne muove gran rumore innanzi alla Camera, ed invita il guardasigilli a prender conto della cosa, parendogli che non possa un deputato rimanere un minuto di più al suo posto, sotto il peso di accuse simili.

Il Bianchi-Giovini, nella tornata successiva, dimostra come sieno calunniose le accuse a lui rivolte; ed allora da più parti sorgon deputati a censurare la condotta del Ginet, che si era fatto ripetitore così alla leggiera di accuse somiglianti. Anzi il deputato Ranco propone « che la Camera, riconoscendo oltraggioso alla dignità del Parlamento e degno di biasimo il fatto della lettura di un articolo di giornale, contenente gratuite ingiurie e diffamazioni

contro uno dei propri membri, inviti per mezzo del suo presidente il deputato Bianchi-Giovinì a non astenersi per ciò, come aveva dichiarato, dal prender parte ai lavori dell'Assemblea. » E la Camera approva questa proposta.

Poco appresso, nella tornata 24 febbraio 1849, un altro deputato, il Mellana, richiama l'attenzione della Camera sopra un articolo del giornale *Lo Smascheratore*, offensivo per essa; ed invita l'Assemblea a concedere l'autorizzazione al ministro guardasigilli per far procedere in giudizio contro quel giornale. Il ministro, che era il Sineo, riconobbe esser colpevole l'autore di quello scritto; ed allora la Camera concedè la chiesta autorizzazione. In seguito di che il direttore del giornale fu condannato; e della condanna inflittagli il guardasigilli informò la Camera con un suo speciale messaggio (C. D., 8 marzo 1849).

601. In quella stessa occasione venne dibattuta la questione, se per procedere contro un giornale che abbia offeso l'uno o l'altro deputato, a cagione dei voti da lui dati nella Camera, sia mestieri di una preliminare autorizzazione della Camera stessa; o se invece ai deputati offesi compete il diritto concesso ad ogni privato cittadino, di querelarsi per suo conto contro l'offensore.

La questione fu sollevata dal deputato Chenal, il quale si lamentò delle parole ingiuriose e calunniatrici stampate nel giornale *L'écho du Mont-Blanc* a proposito del voto favorevole da lui dato sulla legge con la quale si concedeva un sussidio a Venezia; e domandò che la Camera autorizzasse il guardasigilli a procedere contro quel giornale. Si oppose a questa istanza il deputato Ravina, stimando egli non necessaria l'autorizzazione della Camera, non essendo stata essa collettivamente offesa da quel giornale; ed esprimendo l'opinione che i deputati offesi avevano sempre facoltà di portar querela per loro conto contro l'autore della calunnia. Il deputato Chenal replicò che la opinione del Ravina non gli pareva razionale, perchè fra tutti i deputati vi è una solidarietà morale; che fa dell'onore di ciascuno la proprietà di tutti e viceversa.

Il ministro guardasigilli Sineo non credè di pronunziarsi; ma stimò che la questione potesse meritare *un più approfondito esame*, in quanto che, se l'accusa del sud detto giornale era diretta individualmente contro alcuni deputati, pure essa aveva relazione con un voto

sopra una proposta adottata dalla Camera. E quindi era la deliberazione della Camera stessa che diventava oggetto di quella critica.

La Camera però adottò allora l'ordine del giorno, e la questione rimase indecisa.

Ma qualche anno dopo (22 maggio 1850) si ripresentò innanzi ad essa una questione analoga. E questa volta, anzi che per iniziativa della Camera, l'autorizzazione a procedere contro un giornale per un articolo ad essa offensivo fu chiesta dall'avvocato fiscale presso la Corte di appello di Casale. Un giornale di quella città, il *Carroccio*, diretto dall'avv. Mellana, aveva in un suo articolo oltraggiato la maggioranza della Camera per un voto da essa reso a proposito della legge sul bollo; e per ciò erasi contro di esso iniziato un giudizio penale.

La Commissione nominata dagli Uffici per riferire su detta istanza osservò preliminarmente, che spettava alla Camera di eccitare di sua iniziativa simili giudizi; pur ammettendo negli agenti del Pubblico Ministero la facoltà di provocare l'autorizzazione della Camera stessa, come un atto preliminare che precede l'esercizio dell'azione penale.

In merito riconobbe l'articolo ingiurioso; e ritenne che, sebbene esso si riferisse nominativamente ad alcuni deputati, pure il fatto addebitato a quei deputati e che aveva provocato le ingiurie del giornale, essendo un atto della maggioranza della Camera, e per ciò costituente una deliberazione della Camera stessa, dava luogo ad un'azione per oltraggio contro di essa, e non contro i singoli deputati che a quella deliberazione avevano preso parte.

Non credè la Commissione di seguire il consiglio di alcuni dei suoi membri di punir queste offese col disprezzo, perchè ciò era contrario ai precedenti della Camera; perchè alcune offese per mezzo della stampa non possono rimanere impuniti, per il danno che arreca la loro pubblicità; e infine perchè il Parlamento che fa le leggi, deve esso per primo porgere alla nazione l'esempio della ubbidienza alle leggi medesime.

Quindi la Commissione conchiuse proponendo, che si concedesse la chiesta autorizzazione per procedere contro il giornale il *Carroccio*. Ma per la chiusura della Sessione questa conclusione non venne innanzi alla Camera, e quindi non fu discussa.

602. Però si nota già sin da quel tempo che era di molto intiepidita la fede nella utilità di questi processi. Ed infatti negli ultimi anni del Parlamento subalpino, e quasi per tutto il primo decennio del Parlamento italiano, nessun procedimento fu autorizzato contro rei di offese al Senato o alla Camera dei deputati.

Bisogna arrivare fino all'anno 1868 per ritrovare, nella tornata del 30 maggio della Camera dei deputati, due comunicazioni del ministro guardasigilli, con cui si segnalavano all'attenzione dell'Assemblea due articoli nei giornali *Il giovane Friuli* e *L'Unità italiana*, ritenuti offensivi per la Camera.

Queste comunicazioni furono, a proposta del presidente, trasmesse agli Uffici, affinchè deliberassero se era il caso di invitare la Camera a concedere l'autorizzazione per procedere contro i detti giornali.

Gli Uffici nominarono una Commissione, la quale concluse col proporre alla Camera di rifiutare l'autorizzazione.

Queste conclusioni, diceva il Macchi nella sua succinta relazione, sono state in precedenza adottate dagli Uffici unanimemente, mostrandosi essi sopra tutto compresi dalla convenienza di rendere omaggio anche in quest'occasione al gran principio della libertà della stampa, che non vuolsi menomare, nè inceppare in alcuna diretta o indiretta maniera. Il Parlamento non teme la discussione e la critica che possa esser fatta sugli atti suoi da scrittori coscienziosi, procurando, se sia duopo, di farne suo pro nell'incremento del pubblico bene. E le ingiurie non cura.

La Camera adottò queste conclusioni nella tornata 26 giugno 1868, senza neppur discuterle, perocchè in esse quasi si compendia quella linea di condotta, che ormai era diventata, ed è tuttavia una norma del nostro Parlamento.

Che anzi, chi ben vi ponga mente, troverebbe forse posteriormente nei nostri annali parlamentari indizii, i quali accentuano ancor più questo rispetto scrupoloso alla teoria *del lasciar fare e del lasciar passare*, applicata ad una delle più antiche prerogative parlamentari.

Il deputato Seismit-Doda, nella tornata 20 giugno 1879, si dolse pubblicamente innanzi alla Camera della pubblicazione di un opuscolo del direttore della Banca nazionale,

distribuito a deputati e senatori, nel quale si parlava con nessun riguardo d'una Commissione d'inchiesta nominata dalla Camera e del rapporto da essa presentato. Avrebbe egli voluto che il Governo avesse trovato il modo d'impedire preventivamente lo scandalo di una tale pubblicazione. Ma dalla discussione avvenuta su questo incidente risulta, che nella Camera prevalse il concetto, non solo di non ammettere quella specie di censura preventiva ch'era invocata dal deputato Seismit-Doda; ma che assai meglio era il lasciar piena libertà di apprezzamento a tutti sulle questioni che riguardano i pubblici interessi. E quasi come conclusione di questa discussione, il presidente Farini disse:

Io credo che questa discussione, la quale volge sopra atti privati, possa, anzi debba aver termine, non essendo nelle corrette forme parlamentari di discutere atti di privati (*Bene! Bravo!*), per quanto essi vengano a toccare, a ledere, ed anche ad offendere le prerogative parlamentari (*Bravo! Bene!*).

È l'incidente ebbe termine. Ma non parrà eccessivo forse il timore, o almeno il dubbio, che continuando per questa via si possa arrivare addirittura a qualche esagerazione pericolosa.

603. L'argomento per altro ritornò innanzi alla Camera nella tornata 5 febbraio 1875, in occasione di un disegno di legge del deputato Crispi sui reati di stampa. Con esso si proponeva che per le offese contro i senatori e deputati si dovesse dare facoltà all'imputato di provare i fatti allegati nella stampa incriminata, qualora quei fatti non si riferissero alla vita privata dell'offeso:

Noi siamo, disse il proponente svolgendo alla Camera la sua proposta, inviolabili qui, nel senso che qualunque cosa noi diciamo, non possa costituire un reato: ma non siamo nè insindacabili, nè inviolabili innanzi alla pubblica opinione. Guai pel paese! Allora invece di un Parlamento di libertà, noi saremmo un'oligarchia, che sarebbe peggiore di quella della repubblica di Venezia.

Rispondendogli, il guardasigilli Vigliani, che combatteva questa proposta, disse:

I membri del Parlamento, per ciò che riguarda la loro vita parlamentare, sono dallo Statuto garentiti con la prerogativa della insindacabilità. Or bene, come può conciliare l'onorevole Crispi questo principio con il diritto che si desse ad ognuno

di attaccare un membro del Parlamento, offrendo di provare la verità dei fatti che egli allega, purchè questi fatti non riguardino la vita privata, sola limitazione che l'onorevole Crispi pone nella sua disposizione?

A mio parere ne verrebbe a questa classe di cittadini, oltre le solite molestie che sono obbligati di soffrire ogni dì, un cumulo di altre molestie, che forse sarebbero assai più gravi di quelle che sopportano nell'esercizio delle loro importanti funzioni.

La Camera prese in considerazione la proposta del deputato Crispi; la quale però non ebbe seguito per la chiusura successiva della Sessione.

Nè mai più poi essa si dipartì da quelle norme, che le eran servite di guida negli ultimi incidenti che abbiamo ricordato; tanto che il potere esecutivo qualche volta si mostrò più sollecito delle prerogative del Parlamento, di quello che esso stesso non fosse. È caratteristica a questo proposito una nota del ministro guardasigilli Mancini, di cui il presidente del Senato diede lettura nella tornata 15 maggio 1877. Il ministro deplorava gli eccessi della stampa che pubblicava in quei giorni articoli ruvidamente offensivi contro il Senato, per il suo voto con cui rigettava la legge sugli abusi dei ministri dei culti, e soggiungeva:

Non ho mancato d'invitare il procuratore generale a portare la sua vigilante attenzione su tali manifestazioni, ed a procedere a' termini di legge contro chiunque si rendesse colpevole di tali pubblicazioni irreverenti ed offensive. Ma all'E. V. è noto, che per l'articolo 56 della legge sulla stampa, l'azione penale non può essere esercitata per reati di offesa al Senato ed alla Camera dei deputati, se non in seguito a deliberazione di queste Assemblee. In un solo caso forse potrebbe procedersi senza una loro deliberazione, quando cioè vi si aggiungesse il voto di distruzione delle istituzioni costituzionali, od altro elemento di reato che permettesse procedere di ufficio: e non si mancherebbe in tale ipotesi di dar corso alla giustizia senz'altro.

604. Qualche anno appresso la Camera dei deputati ebbe campo di riconfermare, in una memorabile discussione, la sua dottrina, giustificata questa volta da gravi ed evidenti ragioni di convenienza.

Nella tornata 25 febbraio 1880 furono presentate due mozioni: una del deputato Della Rocca ed altri, ed una del deputato Bertani, per invitare la Camera a prendere

conto delle accuse e dei gravi giudizi mossi contro deputati e contro la Camera stessa dal deputato Minghetti in un suo discorso dinanzi l'Associazione costituzionale di Napoli. Il Minghetti si alzò subito a proporre che la discussione di quelle mozioni fosse iscritta nell'ordine del giorno della tornata successiva. Ma il deputato Billia vi si oppose recisamente con la proposta pregiudiziale, trovando tirannico questa specie di diritto di censura contro quel che poteva aver detto un deputato fuori della Camera, quando il suo discorso non investiva offensivamente il corpo collettivo, rimanendo nel campo della critica e della censura.

Rispose il deputato Della Rocca, che egli aveva fatta la sua mozione per tutelare la dignità della Camera, la quale non può essere impunemente offesa con attacchi, sia che si facciano nella Camera stessa, sia che vengano dal di fuori.

Il deputato Martini invece opinò che o nei giudizi espressi dal deputato Minghetti vi erano gli estremi del reato, ed allora era affare del regio procuratore: o invece non vi erano questi estremi, e non si doveva lasciar minor libertà di giudizio ad un deputato verso la Camera di quel che si lasciava a chiunque altro.

Gli rispose il deputato Pierantoni che il regio procuratore non può agire di sua iniziativa, se prima la Camera, come corpo costituito, non abbia deciso, se sia o non sia stata offesa, e se creda di muoverne lamento. Ora poichè si pretendeva che un deputato avesse, fuori della Camera, vilipesa la Camera stessa, tacciando i suoi membri di affarismo, e negando così quella onestà e quella dignità legislativa a cui ha diritto ogni deputato, a ragione si era invitata la Camera a conoscere delle offese ad essa dirette, ed a deliberare se conveniva provocare un'azione penale. Prima però d'ogni deliberazione era conveniente invitare il deputato Minghetti a spiegare le sue intenzioni.

Contrastò queste ragioni il deputato Marselli dicendo:

Noi crediamo che in questa Camera non si possa essere chiamati a render conto di quello che noi, come liberi cittadini, come scrittori, come oratori diciamo fuori di qui. Se altrimenti si facesse, i deputati avrebbero minor libertà degli altri cittadini; e ciò sarebbe enorme. Sarebbe per esempio insopportabile

la condizione di quei deputati giornalisti, costretti a render conto non solo dinanzi all'autorità giudiziaria, ma anche dinanzi ad un'assemblea politica delle loro opinioni manifestate fuori della Camera. Pensate alle conseguenze che ne deriverebbero se un'assemblea politica potesse chiamare i suoi membri, se un partito potesse chiamare i suoi avversari a render conto delle opinioni che hanno manifestato fuori della Camera.

A nulla valsero le reiterate istanze del deputato Minghetti per aver modo di dimostrare, che egli non aveva per nulla offeso il decoro e la dignità del Parlamento. La Camera troncò ogni discussione, votando la pregiudiziale; nè mai più in seguito ebbe a tornare sopra simile argomento.

§ 4.

Immunità della sede del Parlamento.

605. Non vi ha disposizione di legge nè di regolamento che in senso stretto garantisca la immunità dei palazzi del Parlamento. Il Regolamento del Senato e quello della Camera peraltro attribuiscono ai presidenti l'autorità di esercitare, in nome delle rispettive Assemblee, la polizia interna e la facoltà di dare gli ordini necessari alla guardia di servizio e di concertarsi con le autorità competenti per tutto ciò che a quest'uopo possa occorrere.

A queste disposizioni si è dato sempre un valore estensivo, nel senso che nessuna autorità possa esercitare la sua giurisdizione nell'interno dei palazzi del Parlamento, senza averne avuta prima regolare permissione dal presidente.

Due precedenti della nostra Camera dei deputati, e riteniamo che sieno gli unici, confermano pienamente questa specie di estensione della prerogativa parlamentare.

Nella tornata della Camera 25 luglio 1868, il deputato Botta chiese schiarimenti al presidente della Camera, sulla voce che correva dell'accesso di un magistrato di giustizia nei locali della Camera stessa, per ricercarvi le prove di una sottrazione, che dicevasi commessa negli archivi della Camera, di tutte le carte relative all'inchiesta sulle ferrovie meridionali.

Il presidente Lanza rispose, che nel fare l'inventario di tutte le carte riservate, si era riconosciuta la mancanza di alcuni documenti. In seguito a ciò, e dopo che l'ufficio di Presidenza aveva fatte tutte le più minute indagini, senza giungere a scoprire come fosse avvenuto tale smarrimento, aveva creduto di dar querela al Ministero Pubblico, appunto per rintracciare il colpevole. Il Pubblico Ministero aveva chiesto, con lettera diretta alla Presidenza, di visitare gli archivi, ove si conservavano i documenti smarriti; e la Presidenza aveva senz'altro accolta questa domanda, accordando la chiesta permissione, dal momento che essa stessa aveva fatto istanza all'autorità giudiziaria di inquirere per venire in chiaro della cosa.

Il deputato Botta si tenne pago di queste spiegazioni e l'incidente non ebbe seguito.

Alcuni mesi appresso, nella tornata 18 febbraio 1869, lo stesso deputato Botta chiese di sapere a che erano riuscite le indagini della autorità giudiziaria. Rispose il segretario della Camera, Berteà, che la Presidenza si sarebbe ufficiosamente informata dal guardasigilli dell'esito del processo, ed avrebbe comunicato alla Camera la risposta. Fu comunicata infatti nella tornata 23 febbraio 1869 con una lettera del guardasigilli, nella quale si diceva che il processo si era chiuso con una ordinanza di non farsi luogo a procedere.

606. Nello scorcio del 1883, in seguito ad un vivo alterco avvenuto nella sede della Camera fra i deputati Nicotera e Lovito, pervenne alla Presidenza una istanza del procuratore del Re in Roma, nella quale esponeva, che, essendo stato informato del fatto dalla pubblica voce, e riconoscendo in esso gli estremi del reato di oltraggio, aveva creduto di iniziare regolare procedimento, ordinando tutte quelle indagini preliminari necessarie ad accertare gli estremi del reato. « Ma avendo in seguito riflettuto, proseguiva il regio procuratore, che trattavasi di un fatto delittuoso avvenuto nei locali di residenza della Camera dei deputati, mi è sembrato che ragioni di alta convenienza e di rispetto verso codesta onorevole rappresentanza, consigliassero di non proseguire nella preliminare informazione, prima di averne domandato il consenso alla Camera medesima. »

Esaminata la istanza dagli Uffici e poi dalla Commissione da questi nominata, essa conchiuse proponendo:

« che la Camera autorizzi il suo presidente a consentire il proseguimento delle preliminari indagini sul fatto che vi diede luogo. »

Su queste conclusioni si fece lunga e viva discussione nella tornata 9 febbraio 1884. Cominciò il deputato Crispi con l'ammonir la Camera a mostrarsi gelosa delle sue prerogative: e ricordò che nel Regolamento della Camera dei deputati di Francia del 1876 è richiesto, che tutte le volte che un reato avvenga nel recinto del Parlamento, il Consiglio di Presidenza sia chiamato ad inquirere, e ad assodare i primi indizii del reato medesimo. « Io so, disse il Crispi, che il nostro regolamento non ne dice tanto, quanto il francese: ma avete in esso la base, il germe. E guai, o signori, se le disposizioni, che voi stessi vi siete fatte, non portassero ad un logico svolgimento dei vostri diritti. »

Contrariamente a questa opinione il deputato Billia negò che la Camera abbia una specie di immunità locale, oltre quella personale dei suoi membri; e le negò quell'autorità giurisdizionale, che da alcuni si voleva ad essa riconoscere, e per la quale nessuna autorità potrebbe ingerirsi di reati commessi nella Camera, senza la preventiva denuncia del presidente. A suo avviso i poteri disciplinari e di polizia attribuiti dal Regolamento al presidente, si restringono alla sola aula delle deliberazioni, e non a tutti i locali del palazzo del Parlamento. E per ciò, per tutto quello che ha apparenza di reato; e che non sia stato commesso nel recinto dell'aula, l'autorità giudiziaria ha facoltà di fare le prime indagini senza speciale autorizzazione; salvo a doverla chiedere quando si tratta di rinvio al Tribunale o di spiccar mandati di comparizione. E in questo senso presentò un ordine del giorno.

Il deputato Nocito alla sua volta sostenne la tesi opposta, ritenendo che, per la libertà ed indipendenza della Camera, non si debba consentire all'autorità giudiziaria di penetrare nel palazzo del Parlamento per fare le sue indagini, se non in seguito ad autorizzazione del presidente. E quindi nel caso speciale non occorre investire della questione la Camera, bastando il permesso del presidente per dar facoltà all'autorità giudiziaria di accedere nei suoi locali. Solo in caso di dubbio il presidente stesso doveva rivolgersi alla Camera per far determinare da essa fino a

qual punto poteva giungere questa concessione. Conchiuse per ciò che non vi era luogo a deliberare sulla domanda del procuratore del Re.

Il deputato Vastarini andò ancora più oltre; ed affermò che di un fatto delittuoso accaduto nei locali della Camera l'autorità giudiziaria non ha diritto d'ingerirsi e di farne oggetto di procedimento, se il suo intervento non sia prima invocato dallo stesso presidente della Camera. E poichè si sapeva che del fatto in questione si erano occupati il presidente e l'ufficio di Presidenza, ed avevano deliberato di non denunciarlo all'autorità giudiziaria, questa non aveva più diritto d'intervenire nel medesimo, perchè quello della Presidenza doveva considerarsi come un giudizio irrevocabile.

Ma la condotta della Presidenza in quella delicatissima vertenza fu con grande convenienza di linguaggio e con circospetta parsimonia di dottrine esposta da chi presiedeva quel giorno l'Assemblea, il vicepresidente Di Rudini, avendo voluto il presidente Farini, con delicato riserbo, lasciare alla Camera piena libertà di apprezzamento sulla sua condotta, rimanendosene assente. E così fu assodato che la Presidenza, in seguito al deplorabile incidente accaduto, era stata unanimemente d'avviso che nulla vi fosse da fare per parte sua. Però il presidente non aveva fatto investigazioni per conoscere se un reato effettivamente si fosse commesso; e quindi egli col decidere che nulla vi era a fare, non affermava nè negava l'esistenza di un reato.

Chiariti così gl'intendimenti della Presidenza, il deputato Minghetti, con notevole precisione di linguaggio e di dottrina, così riepilogò in brevi parole i termini veri della questione:

Il presidente della Camera aveva il diritto di denunciare un atto, che poteva essere un reato, ma non aveva l'obbligo di farlo; non avendolo egli denunciato, l'autorità giudiziaria non perdeva alcuno dei suoi diritti, anzi a lei rimaneva il compito rigoroso di fare le necessarie indagini. Ma siccome per fare queste indagini si trovava davanti ad una prerogativa del Parlamento, essa aveva bisogno di chiederne facoltà al presidente della Camera. Il presidente poteva accordare da sè tale facoltà; nol fece, non credette di usare del suo potere, fu scrupoloso, e trattandosi di un caso nuovo, lasciò arbitra la Camera di deliberare. Però, rimettendo la questione alla Camera, lasciolla completamente impregiudicata.

La Camera la risolvè votando una proposta del deputato Crispi, con la quale approvava l'operato del presidente, e dichiarava di non trovar luogo a deliberare sulla domanda del procuratore del Re.

Non sappiamo quanto una simile decisione possa conferire alla retta intelligenza di una questione, che implica l'esistenza ed i limiti di uno tra i massimi privilegi del Parlamento. Più che una soluzione della questione stessa, essa forse deve considerarsi come un espediente, nel quale probabilmente le ragioni della politica soverchiano quelle del diritto.

§ 5.

Prerogative minori.

607. Ci rimane a dir qualche cosa di alcune prerogative minori delle Assemblee legislative, le quali concernono o il diritto di precedenza e gli onori che ad esse son dovuti, allorchè in corpo o per deputazioni intervengono alle pubbliche funzioni, ovvero quegli atti di doverosa deferenza che per costante consuetudine si usano verso di esse.

E qui ci conviene innanzi tutto avvertire, che le abitudini semplici e schive da ogni pomposa teatralità, che sono nei costumi delle popolazioni italiane, si riflettono esattamente nelle Assemblee politiche che le rappresentano, onde in pochi paesi come nel nostro s'incontra tanta parsimonia di prescrizioni puramente di cerimoniale. Non mancano per altro quelle che son richieste per il decoro e per la giusta considerazione in che debbono esser tenuti i due grandi corpi politici dello Stato. Quindi è prescritto che alle deputazioni delle due Camere del Parlamento, quando escono in forma solenne, si rendano gli onori militari dovuti ai Principi reali. A più forte ragione simili onori sarebbero dovuti alle Assemblee che intervenissero in corpo a qualche pubblica funzione.

Il caso non fu espressamente previsto nel regio decreto 19 aprile 1868 sulle precedenze, forse perchè è fuori delle ordinarie consuetudini. Senza che infatti vi sia nei Regolamenti delle nostre Assemblee alcuna disposizione che vieti espressamente ad esse l'intervento in corpo in qualche

pubblica cerimonia, pure ben di rado, specialmente negli ultimi anni, ciò è stato da esse deliberato.

Per altro i precedenti non mancano; specialmente nella Camera dei deputati: ricorderemo fra i più recenti l'intervento in corpo dei senatori e deputati, sebbene non fosse stato espressamente deliberato, ai funerali di Re Vittorio Emanuele; e quello della Camera ai funerali del deputato Lanza (10 marzo 1882), e del deputato Varè (21 aprile 1884). Similmente la Camera deliberò d'andare in corpo a presentare un indirizzo al Re in occasione del XXX, anniversario della festa dello Statuto (1 giugno 1877); e in occasione del ritorno di Re Umberto da Napoli, dopo l'attentato commesso contro di lui (21 novembre 1878).

Nei primi anni del Parlamento subalpino, la Camera dei deputati deliberò d'intervenire in massa alla cerimonia religiosa con cui si soleva commemorare la festa dello Statuto. Il fatto diede luogo a qualche inconveniente, derivante dalla ristrettezza dello spazio nella chiesa ove la cerimonia si faceva; e quindi si dovè in prosieguo seguire diversa consuetudine, facendosi la Camera rappresentare da una speciale Commissione. Ma il deputato Lanza deplorò in piena Assemblea (6 maggio 1853), che non si fosse trovato modo di fare assistere a quella funzione tutta la Camera in corpo. E la cosa parve allora di tanta importanza, che il deputato Lachenal, nella tornata 11 maggio 1853, credè di dover presentare la seguente proposta, che avrebbe dovuto far parte del Regolamento della Camera:

Art. 1. À l'avenir la Chambre des députés assistera en corps à la cérémonie religieuse de la fête du Statut, qui a été instituée par la loi du 5 mai 1851.

Art. 2. La Chambre des députés partira en corps du palais législatif pour se rendre à la cérémonie; elle sera précédée de ses huissiers et escortée par un bataillon de la garde nationale.

Questa proposta fu poi ritirata dallo stesso proponente.

Il Parlamento ora, fuori della sua sede, non è rappresentato abitualmente che da speciali deputazioni; le quali sogliono essere scortate da una guardia a cavallo, che è ad un tempo guardia d'onore e di riconoscimento, non essendovi speciali insegne, nè una uniforme parlamentare, che possano far riconoscere la rappresentanza del Parlamento per gli onori e le precedenza che le son dovuti.

Così pure una guardia d'onore sta sempre nei palazzi del Parlamento, durante tutto il tempo che sono riunite le Camere; ed è a disposizione dei rispettivi presidenti. Peraltro vi fu chi trovò inutile anche questa piccola forma di onoranza (C. D., 24 maggio 1882).

608. Gli onori militari son dovuti alle rappresentanze delle due Camere del Parlamento, non solo dalle sentinelle, dai corpi di guardia e dalle truppe riunite in armi, ma anche dai militari isolati. Infatti il regolamento di disciplina del 1859 prescriveva al paragrafo 61, che « ogni militare deve il saluto ai senatori e deputati riuniti in corpo o per deputazione. » E l'essere stata omessa questa prescrizione nel nuovo regolamento di disciplina del 1872 fu occasione ad una interrogazione del deputato Farini al ministro della guerra, nella tornata 17 gennaio 1873. Dopo aver deplorata questa omissione, l'interrogante concluse:

Io non sollevo per ora una questione nè di diritto, nè di dignità, nè di prerogativa; domando che le disposizioni dell'antico regolamento, per rispetto alla nostra deputazione, siano integralmente mantenute, perchè è evidente che, togliendole, si verrebbe a menomare l'autorità nostra, e menomando l'autorità nostra, si verrebbero ad infiltrare delle diffidenze, dei sospetti, dei dualismi fatali all'Italia. È nell'interesse del paese e soprattutto di un paese nuovo come il nostro, che ogni autorità, piuttosto che scalzata, sia rassodata; e non si rassoda l'autorità che circondando le istituzioni e gli uomini che le incarnano del maggior prestigio (*Bravo!*).

Il ministro della guerra rispose, che l'omissione era solo apparente, perocchè la disposizione degli onori e del saluto militare alle rappresentanze del Parlamento rimaneva sempre in vigore, ed avrebbe trovato posto definitivamente nel nuovo regolamento per il servizio territoriale o di piazza. Di che la Camera si tenne paga.

Fu in quell'occasione che il deputato Farini deplorò che non fossero stati resi i soliti onori militari alla rappresentanza che si era recata al Quirinale per complimentare il Re in occasione del capo d'anno. E il ministro della guerra si associò anch'egli a deplorare il fatto, che ritenne avvenuto per colpevole negligenza del capo posto e della sentinella: anzi, aggiunse che avrebbe punita questa negligenza se ne fosse stato avvertito in tempo. Al che il presidente della Camera, Biancheri, rispose:

Io deggio dichiarare alla Camera che l'onorevole Farini ebbe la gentilezza d'avvertirmi che avrebbe fatta questa interrogazione. Egli era nel suo diritto ed io non potevo punto impedirglielo. È certo però che la Presidenza avrebbe dovuto quanto prima occuparsi della questione, e la Camera può star sicura che la Presidenza non avrebbe punto mancato al suo dovere di custodire gelosamente la dignità della Camera medesima.

In quella circostanza io mi riservai di comunicare il fatto alla Presidenza, non volendo, per un riguardo che ognuno troverà naturale, prendere alcuna deliberazione in proposito senza un suo voto: ed è solo per questa deferenza verso gli altri membri della Presidenza che il presidente non ha creduto di riferirne prima all'onorevole ministro della guerra.

609. Quasi per doverosa consuetudine sogliono essere rivolti inviti alle Camere, perchè si faccian rappresentare ad ogni pubblica cerimonia o funzione di qualche importanza: e quasi mai esse rifiutano d'inviare le loro rappresentanze. Non ci sovviene che un solo esempio di simili rifiuti, e venne da parte del Senato il quale deliberò (1° maggio 1869) di non partecipare ufficialmente alla commemorazione del IV centenario della nascita di Machiavelli, perchè non si ammise, come disse il senatore Poggi, « che fosse negli usi del Senato, come corpo politico, di nominare e mandare deputazioni ufficialmente per feste che, comunque solenni, non riguardano il corpo politico. »

Nella Camera dei deputati, alcuni anni innanzi (24 aprile 1865) erasi discusso incidentalmente sulla stessa questione. Il deputato Marolda-Petilli aveva proposto, che si nominasse una Commissione per rappresentare la Camera alla commemorazione del centenario di Dante. Il deputato Ricci Vincenzo vi si oppose con queste osservazioni:

Tanto l'antico quanto l'attuale Parlamento hanno molte volte avuto occasione di deliberare intorno a rappresentanze del Parlamento per solennità, per feste di Corte od altre; e hanno stabilito che i membri delle due Camere, fuori della loro sede, non intervengono mai se non individualmente.

Una rappresentanza del Parlamento, se è veramente tale, deve avere gli onori sovrani. Ora questo produce degl'inconvenienti: nè si potrebbe mandare una rappresentanza della Camera senza farle un assegnamento.

Quando si è studiata altra volta la cosa, si è riconosciuto che nè il Parlamento inglese, nè il Parlamento francese escono mai dalla loro sede, neppure col mezzo di rappresentanze. Io credo

quindi che non si potrebbe, neanche per questa circostanza straordinaria solennissima, derogare al principio, e proporrei perciò di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla fatta proposta.

Di fronte a questa opposizione, il deputato Marolda non insistè, e ritirò la sua proposta.

La Camera peraltro non aveva seguito prima questa massima, e non la seguì poi mai in avvenire. Variabili bensì sono state le norme circa la designazione delle persone ed il numero dei componenti di queste deputazioni; anzi la molteplicità dei casi diversi, fa ritenere che norme stabili non ve ne siano state mai. Possiamo solo additare come un criterio prevalente ora quello di affidare nei casi ordinari la rappresentanza della Camera ai deputati del collegio, o anche della provincia in cui la cerimonia o la funzione ha luogo; e ad essi si suole quasi sempre aggiungere qualche membro della Presidenza, per lo più un vicepresidente. Nei casi straordinari di funzioni di maggiore importanza, o d'intervento del Capo dello Stato, si suole trarre a sorte i nomi di coloro che debbono rappresentare la Camera, e che pel numero variano da sei a dodici.

610. Nella Camera dei deputati si è più d'una volta manifestata l'opinione, che non sia da ammettersi che la Presidenza possa rappresentare al di fuori la Camera stessa, a meno che non abbia avuto per ciò una speciale delegazione.

Noi nominiamo, disse il deputato Mellana il 23 giugno 1870, una Presidenza per dirigere le nostre discussioni. Tutte le volte che la Camera crede di farsi rappresentare fuori di questo recinto, delega questo ufficio o alla Presidenza stessa o ad una speciale Commissione. Quindi dichiaro che coloro i quali sono andati alla inaugurazione degli ossarii di S. Martino e di Solferino non rappresentavano in nessun modo la Camera, nè tampoco la nostra Presidenza.

Vi erano andati infatti soltanto alcuni membri della Presidenza, appunto perchè l'invito ad essa soltanto era stato diretto. Ma in un caso analogo, nel 18 maggio 1877, non ostante che il sindaco di Torino avesse invitata la Presidenza e non la Camera ad assistere alla inaugurazione del monumento al duca di Genova, il presidente credè di dover fare estrarre a sorte una Deputazione che rappresentasse la Camera a quella cerimonia.

Peraltro nel 1882 (16 maggio), per l'inaugurazione della ferrovia del Gottardo, si seguì un sistema diverso; giacchè, invitato ad assistervi l'ufficio di Presidenza soltanto, il presidente dichiarò « che pur non essendovi rappresentanza della Camera, quelli dell'ufficio di Presidenza che sarebbero andati, avrebbero avuto essi la rappresentanza di tutta la Camera. »

Si può dire che opposte a quelle della Camera dei deputati sieno le tendenze prevalse in Senato. Infatti, a proposito dell'invito per l'inaugurazione della Esposizione di Belle Arti in Roma (18 gennaio 1883), il senatore Alfieri deplorò che si eleggessero rappresentanze del Senato, quando poteva bastare l'intervento della Presidenza.

Pare a molti colleghi, egli disse, come a me, che questa forma più solenne di rappresentanza dei grandi poteri dello Stato, si debba riservare per circostanze che abbiano, direi, un carattere eminente di solennità nazionale e politica, e che avvengano fuori della sede del Parlamento, per essere sicuri che non manchi una sua rappresentanza.

Il Senato deliberò allora di farsi rappresentare dalla sua Presidenza; e poco appresso, in occasione della revisione del suo Regolamento, si insistette molto per affidare esclusivamente alla Presidenza, nel maggior numero dei casi, la rappresentanza del Senato nelle pubbliche funzioni. Onde si considerò come una eccezione, e lo si dichiarò espressamente, il sorteggio di una Commissione composta di cinque senatori, i quali insieme con il presidente dovevano rappresentare il Senato in occasione del matrimonio del Principe Tommaso (26 aprile 1883).

611. Fu ammesso senza contestazione il diritto nelle Camere di rivolgersi, con indirizzi speciali, al capo dello Stato per esprimergli i voti delle Assemblee relativamente a qualche grave argomento di pubblico interesse.

Peraltro di questa facoltà il nostro Parlamento fece un uso molto parco, nè ci sovengono altri esempi oltre questi due. Nel 27 marzo 1849 la Camera dei deputati deliberò d'inviare una sua Commissione al nuovo re Vittorio Emanuele, per fargli manifesto il pensiero dei rappresentanti della nazione circa le gravi contingenze in cui versava la patria. E nel 14 giugno 1862 fu fatta da moltissimi deputati la seguente proposta:

I sottoscritti, di fronte alle dichiarazioni dell'episcopato straniero riunito in Roma, propongono che la Camera voti un indirizzo al Re, nel quale si riaffermi il diritto d'Italia al possesso di Roma, sua capitale, e si dichiari la necessità d'una soluzione della questione romana, conforme al voto del 27 marzo 1861 per la pace d'Italia e d'Europa.

A questo fine il presidente della Camera viene invitato ad eleggere una Commissione di cinque deputati per la compilazione dell'indirizzo.

La Camera approvò questa proposta; e l'indirizzo venne discusso ed approvato nella tornata 18 giugno 1862.

Ma oltre a questi, che possiamo dire di carattere politico, moltissimi altri indirizzi di felicitazioni o di condoglianze furono dalla Camera votati al capo dello Stato o ai suoi congiunti in occasione di quegli avvenimenti lieti o luttuosi della Famiglia Reale, ai quali la Rappresentanza nazionale non volle mai rimanere estranea.

Così pure fu sempre ammesso che Senato e Camera potessero ricevere ed inviare indirizzi alle Assemblee politiche o ai capi di altre nazioni, senz'altra limitazione che quella che il ministro Lanza indicava nella tornata della Camera 27 aprile 1867, cioè « che non sarebbe stato conveniente che il Parlamento si fosse rivolto direttamente ad una nazione estera; e che, per rimanere nei limiti di ciascun potere costituito, fosse mestieri che le comunicazioni che il Parlamento credeva di dover fare all'estero, le facesse per mezzo del Governo. »

Tutti consentirono in questa massima; e sempre in seguito i voti ed i messaggi delle Assemblee legislative, riguardanti altri Stati, o personaggi stranieri, furono ad essi trasmessi per mezzo del Ministero degli affari esteri. Soltanto nel 1882 (12 giugno) la Camera dei deputati, per ragioni speciali, seguì una norma, non opposta, ma diversa da quella anzidetta. Varie Assemblee straniere avevano voluto, con segni di speciale onoranza, partecipare al lutto del nostro paese per la morte di Garibaldi, senza però darne ufficiale partecipazione al nostro Parlamento. Allora la Camera dei deputati italiana credè, in segno di gratitudine, di approvare la seguente risoluzione:

La Camera, profondamente riconoscente alle varie Assemblee politiche, municipali e provinciali degli altri Stati, che si as-

sociarono al lutto della nazione per la morte di Giuseppe Garibaldi, passa all'ordine del giorno.

612. In fine tra le prerogative minori dei due rami del Parlamento può anche comprendersi quella della piena balia, che ciascuno di essi ha, nel determinare l'ammontare ed il modo di distribuzione delle somme che compongono il loro bilancio interno. E fu sempre riconosciuto che in ciò dovesse esser piena l'autonomia dell'una Assemblea rispetto all'altra, tanto da considerarsi come scorretto perfino l'indicare la destinazione delle somme che dovevano allogarsi in bilancio per quest'uso.

Infatti, discutendosi in Senato (19 agosto 1868) un disegno di legge di maggiori spese, *occorse per la riforma dell'aula che serve alle tornate della Camera dei deputati*, il senatore Lauzi osservò:

Temo che il venire adesso, nel proporre una somma maggiore di quella iscritta nel bilancio, a dire che cosa ne debba fare la Camera, sia quasi iniziare un esame, un sindacato di queste spese di un ramo del Parlamento; e quello che oggi si fa con la Camera, potrebbe esser fatto domani per il Senato. Io quindi non faccio queste osservazioni che per esprimere un desiderio, che in casi che abbiano con questo analogia, ed in cui si richiedano maggiori spese interne, giudicate necessarie da ciascun ramo del Parlamento, si abbia a ricercare l'autorizzazione per la iscrizione in bilancio puramente e semplicemente, senza indagare per quale motivo siano occorrenti all'una o all'altra parte del Parlamento.

E la massima fu poi in seguito costantemente rispettata; il che ci pare tanto più corretto, in quanto che i bilanci interni delle due Camere sogliono essere compilati dai rispettivi questori, e poscia discussi e deliberati esclusivamente da ciascuna Assemblea in comitato segreto, e quindi senza che delle ragioni di tali deliberazioni si abbia al di fuori alcuna notizia ufficiale.

CAP. II. - PREROGATIVE DEI SENATORI E DEI DEPUTATI.

§ 1.

Immunità personale.

a) *Ragione della prerogativa.*

613. Assai vasto essendo l'argomento, sorvoleremo con la massima rapidità sulla natura e sulle origini dell'immunità personale, per trattenerci piuttosto nel campo non ristretto delle contestazioni cui ha dato luogo la pratica applicazione di questa prerogativa.

Se è canone di diritto pubblico l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, non bisogna dimenticare che in alcune persone la funzione sovrasta al cittadino, onde richiedesi una maggiore tutela per quelle che rivestono uffici pubblici di qualsiasi specie. Questa tutela si manifesta, per alcune in una maggiore punizione delle offese ad esse arretrate, per altre in particolari diritti, i quali alcuni, seguendo la pratica inglese di chiamar privilegi i diritti delle due Camere e dei membri di esse e prerogative i diritti della Corona, si ostinano a chiamar privilegi mentre sono vere e proprie prerogative, e tali vennero sempre considerate nel nostro Parlamento.

Così, mentre l'ordine giudiziario, ed in parte l'amministrativo, sono presidiati dalla inamovibilità o dalla responsabilità ministeriale ed il potere regio dalla inviolabilità, il parlamentare è protetto da una inviolabilità che, a differenza della regale, la quale è perpetua ed assoluta, è temporanea e condizionale; e serve a sottrarlo alle insidie cui è maggiormente esposto, assicurando la indipendenza della funzione legislativa.

Di tal guisa nella culla del Governo parlamentare si venne stabilendo una serie di regole che il Jefferson, at-

tingendole specialmente ai *Precedenti* di Hatsell, compendia nelle seguenti:

1. Un deputato non è responsabile per ciò che ha detto nell'Assemblea alla quale appartiene;
2. Lo stesso, la moglie, i famigliari suoi non possono essere arrestati per debiti civili;
3. Egli non può essere nemmeno arrestato in esecuzione di una sentenza resa prima che entrasse nel godimento della prerogativa;
4. Non può esser citato avanti nessun tribunale;
5. Non può essere chiamato come giurato o testimoniaio;
6. I suoi beni non possono essere colpiti da esecuzione forzata;
7. Non può essere molestato nella persona o nell'onore.

Queste norme che, come nota il Blackstone, quantunque non scritte, sono nella coscienza dei membri del Parlamento inglese, vennero in parte estese ai membri delle nostre Assemblee legislative con gli articoli 37, 45, 46 e 51 dello Statuto. Di quest'ultimo diremo in un successivo paragrafo, mentre del primo ci siamo in gran parte occupati nel capitolo precedente. In questo paragrafo l'articolo 37 non entra che per ciò che concerne l'arresto dei senatori; essendo il paragrafo medesimo più specialmente rivolto alla spiegazione degli articoli 45 e 46.

614. La eccezionale condizione in cui deputati e senatori sono posti dalla immunità personale ha fatto nascere il dubbio che gli uffici di deputato e di senatore sieno inconciliabili con quello di gerente di un giornale; dubbio avvalorato dalla legislazione francese, la quale divieta espressamente ai rappresentanti della nazione (leggi 27 luglio 1849 e 11 marzo 1868) di assumere l'ufficio di gerenti.

Ma, rimosso il sospetto che somigliante restrizione dei diritti del deputato possa essere invocata per agevolare l'arresto preventivo che, per i reati di stampa, fu da una Commissione parlamentare severamente censurato ⁽¹⁾, essa non gioverebbe che a togliere l'ostacolo della prescrizione nel solo caso di proroga od aggiornamento della Camera

⁽¹⁾ Relazione 18 dicembre 1873, n. 43-A sulla domanda di procedere contro il deputato Cavallotti; relatore Alli-Maccarani.

dei deputati, mentre lo stesso fine potrebb' essere raggiunto con una disposizione regolamentare con la quale, a somiglianza di quello che è stato fatto dal Senato per l'arresto dei senatori in materia civile (articolo 6), si delegasse alla Presidenza della Camera, durante gli aggiornamenti e le proroghe, il provvedere sulle domande di procedere contro deputati per reati di stampa.

Giacchè, quanto al Senato, esso può sempre esercitare la sua funzione giudiziaria.

615. Sovente, quando viene in discussione nella Camera dei deputati una domanda perchè sia autorizzato un procedimento contro qualche membro di essa, sorge taluno a far voti per la soppressione della prerogativa di cui discorriamo; specialmente per il modo ond'è messa in azione.

Ma, ammoniva il Pisanelli nella tornata 21 dicembre 1872 della Camera:

Io so come a questi giorni non sia facile uno di questi abusi del potere esecutivo che sono avvenuti nelle epoche più tristi della storia, ma so che noi non siamo arbitri delle garanzie costituzionali; so che, se oggi siamo liberi da ogni sospetto, nessuno può assicurarci che non spunti un giorno procelloso. È dunque un dovere per noi di mantenere inviolata la garanzia sancita dall'articolo 45.

E nella stessa tornata il deputato Broglio, pur manifestando l'opinione che « nello stato attuale delle cose gli atti prepotenti dei Governi contro i Parlamenti ecciterebbero nell'opinione pubblica un tale senso d'indignazione da essere subito vendicati da questa sola opinione o da fatti popolari » conchiudeva col dichiarare che non consigliava la Camera di rinunciare all'articolo 45; avvertendo però:

Queste sono armi che i Parlamenti debbono conservare, ma delle quali debbono saper fare un uso prudentissimo.

Ma gli argomenti svolti dal deputato Mancini in una delle migliori pagine della sua relazione sulla interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto (1) debbono convincere, che non conviene far getto di quella prerogativa. Tra

(1) Poichè ci avverrà frequentemente di accennare a questo importante documento parlamentare, dobbiamo ricordare, che nel novembre 1870, ad occasione della sentenza del tribunale di Firenze contro il deputato Lobbia e dell'arresto del deputato Cucuzzella, il Comitato privato della Camera dei deputati nominava una Giunta di

essi stimiamo utile riprodurre questo che ci pare prevalente:

L'efficacia latente, ma tanto più benefica, di quelle garanzie consiste nella virtù ch'esse hanno, semplicemente perchè sono scritte e riconosciute, di prevenire i pericoli ed i tentativi contro i quali sono istituite. Non s'intraprendono persecuzioni e vendette politiche quando si sa che, dopo faticosi sforzi, assai probabilmente finiranno per ridursi ad imprudente dimostrazione ostile alla libertà ed a conati impotenti. Scoraggiando coloro che volgano in animo propositi colpevoli, ciò che ne risulta è il rispetto della Costituzione, la regolare funzione dei politici ordinamenti, la coscienza che i legislatori acquistano di quella indipendenza e sicurezza di cui abbisognano per esercitare senza tema o pressione di sorta il loro eminente ufficio.

616. L'esperienza ha pur troppo dimostrato quanto ardua sia l'esercizio della detta prerogativa; perocchè essa determini una menomazione delle attribuzioni dei tribunali in riguardo ai deputati, e quindi ad ogni pie' sospinto sorga il pericolo di un conflitto coll'autorità giudiziaria.

La prima discrepanza si è manifestata sul diritto d'interpretazione dell'articolo 45.

Il magistrato di Cassazione di Torino, con una sentenza 8 giugno 1854, rivendicava intero quel diritto all'autorità giudiziaria per queste considerazioni:

Attesochè, a' termini delle vigenti leggi, l'autorità giudiziaria è devoluta esclusivamente all'ordine giudiziario; ogni magistrato o tribunale è giudice della propria competenza, ed essa si estende, tranne i casi eccettuati, a conoscere sì dell'azione che dell'eccezione; la sentenza deve pronunciarsi in conformità delle leggi, e prima fra di esse è lo Statuto fondamentale del regno.

Questa sentenza venne dal deputato Buttini, cui si riferiva, denunciata nel 24 marzo 1855 alla Camera subalpina, la quale nominò una Commissione composta dei deputati: Biancheri, Brofferio, Cadorna Carlo, relatore, Giovanola, Naytana, Sineo e Valerio, coll'incarico di esaminare il caso e riferirne.

sette membri (Greco-Cassia, Mancini, Regnoli, Samminiatelli, Sineo, Spantigati e Villa) coll'incarico di riferire sulla estensione delle inviolabilità e prerogative della Camera de' deputati e de' suoi membri, ed intorno ai mezzi costituzionali di tutelarle; e che relatore di essa fu appunto il deputato Mancini.

La Commissione nel 4 maggio 1855 presentava il suo rapporto, nel quale, con meravigliosa copia di argomenti, confutava la decisione della Corte di cassazione, proponendo unanime una risoluzione preceduta dal seguente motivo:

Considerando che la Camera è essa sola competente a decidere tutte le questioni che insorgano sull'applicabilità e sulla estensione delle garanzie di inviolabilità dei membri di lei, sancite dall'articolo 45 dello Statuto...

Ma quel voto non valse interamente a ridurre l'autorità giudiziaria nell'orbita propria ed il tribunale di Firenze, nel 15 dicembre 1869, riteneva la propria competenza a conoscere dell'applicabilità della prerogativa accordata ai deputati.

Di qui la nomina della Commissione del 1870 cui abbiamo accennato; la quale, pure ad unanimità ed aggiungendo nuova serie di argomenti a quelli svolti dalla precedente Commissione, premetteva alle sue risoluzioni:

La Camera, considerando appartenere costituzionalmente a ciascuna delle Assemblee legislative la competenza di decidere, con prevalenza di giudizio sulle altre autorità dello Stato, tutte le questioni che insorgano sull'applicabilità e sulla estensione delle garanzie d'inviolabilità attribuite dallo Statuto ai loro membri...

La Camera non ebbe occasione di deliberare sui rapporti Cadorna e Mancini; ma l'autorità somma dei relatori e dei membri delle due Commissioni affidano che, ove le fossero venute innanzi, essa avrebbe approvate le conclusioni di quelle Commissioni.

617. A dirimere il conflitto che per avventura sorge tra l'autorità giudiziaria ed una parte del potere legislativo non soccorre alcun mezzo legale. Perciò la Commissione del 1870, sebbene opinasse che si sarebbero potuti applicare agli arbitrii dell'autorità giudiziaria gli articoli 194 e 199 del vigente Codice penale, ed anche misure disciplinari, faceva voto che nel Codice penale s'introducesse, accompagnandola per altro da sanzioni più serie ed efficaci, una disposizione analoga a quella dell'articolo 121 del Codice penale francese così espressa:

Saranno puniti con la degradazione civica, come colpevoli di *forfaiture* tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, tutti i procu-

ratori generali o imperiali e loro sostituti, tutti i giudici, i quali avranno provocato, emesso o sottoscritto una sentenza, un'ordinanza, un mandato, tendenti ad un procedimento personale o ad un'accusa, sia di un ministro, sia di un *membro del Senato*, del consiglio di Stato, o del *Corpo legislativo*, SENZA LE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE DALLE COSTITUZIONI; o che, fuori del caso di flagrante delitto o di danno pubblico, avranno senza le stesse autorizzazioni dato o sottoscritto l'ordine o il mandato di trattenero o arrestare uno o più ministri, o membri del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo legislativo.

Ma i progetti di Codice penale presentati successivamente al nostro Parlamento non soddisfano questo voto se non in parte, aggravando cioè la pena per l'arresto arbitrario commesso contro un senatore od un deputato.

Se a difesa della prerogativa parlamentare manca finora un mezzo legale, non fanno tuttavia difetto i mezzi costituzionali giacchè « la Camera ha indubbiamente, come qualsivoglia altro potere dello Stato, il diritto di tutelare con atti politici le proprie prerogative nei termini dello Statuto, contro qualunque atto di qualsivoglia potere da cui essa reputi che quelle prerogative sieno state menomate » (relazione Cadorna). Perciò la Commissione del 1855 si valeva di un tal mezzo invitando il Ministero a non dare esecuzione alle sentenze della Cassazione di Torino relative al deputato Buttini. E quelle sentenze infatti, dai Ministeri presieduti dal conte di Cavour, e nei quali i sigilli dello Stato furono tenuti dal deputato Rattazzi e poi dal deputato De Foresta, non vennero eseguite.

Per lo stesso principio potè il Senato, pronunziando sulla perquisizione fatta al senatore Di Sant'Elia, richiamare l'autorità giudiziaria a contenersi nei limiti ad essa prescritti, votando nel 10 giugno 1863 ⁽¹⁾ il seguente ordine del giorno:

Il Senato delibera che le autorità giudiziarie siano avvertite, che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un senatore, ne debbano dare pronto avviso al presidente del Senato, ed attendere gli ordini, prima che procedano ad atti, che eccedano l'accertamento del reato in genere, e non siano di natura urgente.

618. Un'ultima osservazione prima di considerare la estensione della prerogativa.

(1) Tornata del Senato 17 giugno 1863.

Essendo sorto il dubbio se un deputato possa rinunciare alla propria inviolabilità personale, la Commissione incaricata di riferire sulla domanda per procedere contro il deputato Chénal, relatore De Foresta (1), considerava:

Per verità la disposizione dell'articolo 45 dello Statuto, per cui nessun deputato può essere tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera, non è già un privilegio personale in favore dei deputati, ma sibbene una cautela politica nell'interesse dell'indipendenza e della dignità dei rappresentanti della nazione. Facile quindi riesce il comprendere come non sia in facoltà dei membri della Camera di rinunciare a quella immunità stabilita dallo Statuto.

E difatti quella Commissione, secondata dalla Camera, non ostante il deputato Chénal avesse pregato di accogliere la domanda contro di lui promossa, la rigettava.

Il solo modo di sottrarsi alla immunità è quello di rinunciare all'ufficio di deputato; ma a tale mezzo non ricorse che il deputato Genero dimettendosi nel 26 maggio 1868, prima che alla Camera venisse partecipata la richiesta di procedere contro di lui.

b) *Traduzione in giudizio.*

619. Duplice è la garanzia concessa ai senatori ed ai deputati, l'una concerne il giudizio, l'altra l'arresto; e fu certamente un grave errore, e la sola cagione di dubbi ed incertezze innumerevoli, l'aver confusa la doppia prerogativa in un solo articolo, per quanto si attiene ai deputati.

Ma poichè dei giudizi penali contro i senatori ci siamo già occupati, il discorso cade qui unicamente sulla prerogativa dei deputati di non essere tradotti in giudizio senza il consenso dell'Assemblea alla quale appartengono. Prerogativa che in alcuni paesi è accordata nella stessa misura che al nostro Senato.

La costituzione del Perù, ad esempio, stabilisce che anche i deputati sieno giudicati dalla propria Assemblea, la quale istituisce a tal uopo ad ogni Legislatura tre tribunali, uno di prima istanza con un solo giudice, uno di seconda con tre ed uno di terza con cinque giudici.

(1) Documenti 1853-54, vol. 3º, pag. 1624.

620. Lasciando i raffronti e limitandoci all'articolo 45 del nostro Statuto, ci conviene determinare in primo luogo che cosa si debba intendere per, *traduzione in giudizio*.

La traduzione in giudizio — leggesi nella già citata relazione Cadorna — non inchiude di necessità la traduzione materiale della persona. È tradotto in giudizio chiunque, in seguito ad una notificazione del Pubblico Ministero prescritta dalla legge, ha diritto di farvisi rappresentare e che è costretto a proporvi le sue difese per mettere in salvo la propria libertà o la propria vita.

Non è quindi richiesto l'intervento della Camera se non quando un deputato *debba* comparire in un giudizio promosso *avanti i tribunali ordinari*.

E non si potrebbe accettare come precedente la deliberazione presa nel 12 novembre 1849, con la quale si autorizzava il deputato Leopoldo Rossi ad invocare una inchiesta militare, per la considerazione espressa dal relatore « che sia necessaria l'autorizzazione anche quando un deputato vuole assoggettarsi spontaneamente ad un giudizio. »

La Camera infatti si dipartiva successivamente da quella interpretazione. Il deputato Boschi, perseguitato da calunnie formulate in guisa da non poter dar luogo a querela, si rivolse all'autorità giudiziaria perchè procedesse a suo carico e nello stesso tempo alla Camera perchè lo prosciogliesse dalla prerogativa; ma la Camera, nella tornata 18 dicembre 1861, ritenne che, mancando una istanza dell'autorità procedente, essa non poteva prendere nessuna deliberazione.

621. Dicendo l'articolo 45 che il deputato non può, senza il consenso della Camera, essere tradotto in giudizio *in materia criminale*, si disputa sul significato di questa espressione.

Nella relazione Mancini, dopo essersi ricordato che nel 1848 il Codice di procedura penale chiamavasi: *Codice di procedura criminale*, e che lo stesso Statuto all'articolo 72 proclama la pubblicità dei dibattimenti in *materia criminale*, mentre nessuno dubita che codice e dibattimenti comprendano ogni gradazione di reato, si pone questo dilemma:

O le parole *materia criminale* debbonsi restringere a significare i soli procedimenti per *crimini*; o, dovendo considerarsi

sinonimi dell'intera *materia penale*, di necessità comprendono indistintamente anche i procedimenti per *delitti* e per *contravvenzioni*; applicarle ai soli delitti sarebbe arbitrario ed ingiustificabile.

A questi concetti informavasi la Camera autorizzando nel 21 aprile 1871 un procedimento a carico del deputato Massarucci per contravvenzione alla legge sul bollo, sebbene anche in quell'occasione taluno sostenesse trattarsi di materia non compresa nella prerogativa. Nè somigliante questione veniva messa innanzi per la domanda di procedere contro il deputato Piccinelli (1) imputato di contravvenzione ferroviaria.

Più tardi per altro venne a manifestarsi nella Camera una corrente contraria. E la Commissione, che nel 3 febbraio 1881 (relatore Chiaves) ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Pellegrino, imputato di trasgressione alla legge sulla pesca, unanime deliberava di rimandare al ministro di grazia e giustizia la domanda stessa, ritenendo inapplicabile l'articolo 45 ai reati punibili soltanto con pena pecuniaria.

Argomento che era stato prevenuto dal deputato Mancini, nella ricordata relazione, con questa osservazione:

D'altronde è inesatto che un giudizio per contravvenzione non possa mai porre in menomo pericolo la libertà individuale del deputato, minacciandolo soltanto di una pena pecuniaria; anche un giudizio contravvenzionale può farlo imprigionare per alcuni giorni, e la stessa pena pecuniaria, in caso di inadempimento, può convertirsi in pena corporale.

Ciò non ostante, il ministro guardasigilli, Villa, nella tornata 10 febbraio 1881, si associò alla proposta della Commissione aggiungendo: « mi applaudo anzi che queste conclusioni richi amino la Camera a una giurisprudenza, che io credo più conforme allo Statuto e alle prerogative della Camera medesima »; e la Camera non turbava l'accordo manifestatosi tra la Commissione ed il ministro.

Mentre invece veniva in contrario avviso nel 14 giugno, 1883 respingendo la domanda di procedere contro il deputato Di Baucina imputato di contravvenzione all'Editto Pacca sulla conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte.

(1) Relazione 11 febbraio 1879, n. 104 A.

L'Ufficio centrale che ebbe ad esaminare quella domanda (relatore Chimirri) rimaneva fedele all'ultimo precedente, non ravvisando nei giudizi per contravvenzione la ragione della prerogativa e confutando gli argomenti addotti dal deputato Mancini con queste considerazioni:

Rispondiamo che, se è giusto non tenersi strettamente al senso letterale dell'articolo 45, non è savio estenderne la portata oltre lo scopo e la ragione della prerogativa in esso sancita applicandola fino ai procedimenti contravvenzionali per trasgressioni passibili non già di arresto, ma di multa o ammenda.

Che se il mancato pagamento di questa la trasforma talvolta in pena affittiva, non è d'uopo perciò esagerare l'estensione della prerogativa estendendola al procedimento, giacchè in tal caso soccorre la parte assoluta di essa, per la quale in nessun caso si può procedere all'arresto senza la previa autorizzazione dell'Assemblea.

Ed in relazione a questi concetti conchiudeva col proporre il seguente ordine del giorno:

La Camera invita il guardasigilli a dare le opportune istruzioni ai procuratori generali e procuratori del Re affinchè non si rivolgano alla Camera per l'assenso richiesto dall'articolo 45 dello Statuto in materia di trasgressioni punibili con pena pecuniaria.

Ma, venuto l'argomento innanzi alla Camera nella tornata 14 giugno 1883, il ministro guardasigilli, Giannuzzi-Savelli, respinse quella proposta, e perchè ritenne che gl'inconvenienti che ad essa avevano dato luogo non fossero sufficienti per restringere la prerogativa concessa dallo Statuto, la quale, a suo avviso, comprendeva ogni sorta di reato; e perchè, non solo la parola *contravvenzione* potrebbe ingenerare confusione non avendo un carattere giuridico determinato, ma, se si volesse circoscriverla col criterio della condanna, si dovrebbero logicamente sottrarre alla prerogativa molti reati, specie elettorali e di stampa, non passibili che di pena pecuniaria.

La Camera, come abbiamo già detto, approvò anche questa volta le idee del guardasigilli, secondate dai deputati Guala e Tajani e, contraddicendo il voto di due anni prima, ricusò la chiesta autorizzazione. Onde la Commissione che qualche mese dopo ebbe a riferire intorno alla domanda di procedere contro il deputato Ferdinando Martini, per contravvenzione alla legge sulla stampa, difese di

nuovo la bandiera spiegata dal deputato Mancini non incontrando nella Camera (2 febbraio 1884) la menoma opposizione.

622. La magistratura giudiziaria non ebbe ancor modo di pronunciarsi in una simile questione; stabili invece, intorno all'estensione della prerogativa, le seguenti massime sulle quali non cade contrasto: Le persone civilmente responsabili, benchè chiamate in giudizio penale, non si considerano come veramente imputati od accusati; perciò, dove siano deputati al Parlamento, non possono opporre il privilegio di che nell'articolo 45 dello Statuto (1).

La prerogativa non si estende ai processi disciplinari nei quali sia incorso un deputato nell'esercizio della professione di avvocato (2).

623. Quando incomincia la prerogativa? L'articolo 45 dello Statuto autorizza a questo riguardo diverse interpretazioni.

Ma i tribunali ritennero costantemente che essa abbia la stessa durata della Sessione. Così il tribunale di Firenze, nella sentenza 15 novembre 1869 contro il deputato Lobbia, e la Corte di cassazione pure di Firenze col voto 18 gennaio 1870 (3).

E la stessa interpretazione diedero a quell'articolo il guardasigilli De Falco (21 dicembre 1872), il deputato Chiaves (1° febbraio 1862); il deputato De Foresta nella relazione sulla domanda di procedere contro il deputato Chenal (4); il deputato Puccioni in quella sulla domanda di procedere contro il deputato Trevisani (5); il deputato Ercole in quella sulla domanda di procedere contro il deputato Carbonelli (6) e lo stesso deputato Mancini in quella sulla domanda di procedere contro il deputato Ballanti (7).

Se non che codesta opinione era sempre stata espressa in via meramente incidentale. L'esame particolare della questione indusse invece la Commissione del 1870 in una

(1) Cassaz. di Firenze 23 luglio 1870. *Annali* IV, 1, 2, 312.

(2) Cassaz. di Napoli e Torino 5 aprile 1869 e 5 marzo 1870. *Annali* III, 1, 2, 222 e *Monitore di Milano* XI. 786.

(3) *Annali di Giurisprudenza*, IV, III (Rivista) pag. 4.

(4) Documenti 1853-54 pag. 1624.

(5) Documenti 1867-68 n. 38 A.

(6) Documenti 1873 n. 194 A.

(7) Documenti 1863-64 n. 336 A.

conclusione diametralmente diversa, confortata dalla più minuta interpretazione grammaticale, logica e storica dell'articolo 45. E la conclusione fu espressa in questi termini:

La Camera dichiara che, in virtù dell'articolo 45 dello Statuto, la sola immunità dell'arresto dei deputati è limitata al tempo dall'apertura alla chiusura della Sessione del Parlamento, salvi i casi di arresto in vero stato di flagranza; ma *il loro diritto di non essere sottoposti ad accusa o a giudizio, senza la preventiva autorizzazione della Camera, è ad essi attribuito senza distinzione e limitazione di tempo* e perciò finchè durano in essi il mandato e la qualità di rappresentante della nazione.

Comunque sia, giova avvertire che la prerogativa non è subordinata alla validità della elezione. Infatti il procuratore generale presso la Corte di Brescia, mandando al guardasigilli la domanda per essere dalla Camera autorizzato a procedere contro il deputato La Masa (1) osservava:

Quantunque finora non sia l'elezione a deputato del generale La Masa convalidata, tuttavia la prerogativa parlamentare impedisce di trarlo in giudizio, rimanendo pur sempre uguale la ragione della legge, che volle proteggere e garantire i rappresentanti della nazione.

624. Quale sia per essere la interpretazione che intorno alla durata della prerogativa finirà col prevalere, è indubitato che non si può intenderla rigorosamente delimitata dal giorno in cui si apre o si chiude la Sessione legislativa.

E di vero fin dai primi tempi della vita parlamentare s'introdusse in Inghilterra la consuetudine di rispettare la prerogativa del deputato *eundo, morando et redeundo*; poi la tolleranza si estese al tempo necessario non solo per il viaggio, ma anche per i preparativi; e finalmente il tempo medesimo si estese a quaranta giorni prima della convocazione e ad altrettanti dopo la proroga (chiusura) o lo scioglimento; ond'è poi invalsa la pratica di non prorogare mai il Parlamento per più di ottanta giorni per non interrompere le prerogative durante il mandato del deputato.

Anche in casa nostra troviamo argomenti in favore di una certa tolleranza sulla durata della prerogativa.

In primo luogo l'articolo 46 dello Statuto medesimo, secondo il quale il mandato di cattura in materia civile non

(1) Documenti 1865-66 n.2.

può eseguirsi contro un deputato *neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti la Sessione.*

Inoltre la legge 15 maggio 1851, accordando la franchigia postale ai deputati ed ai senatori, la estendeva a *venti giorni* prima e dopo la Sessione.

Ed infine i deputati entrano nel godimento del diritto di libera circolazione sulle strade ferrate subito dopo la elezione e lo serbano per venti giorni dopo lo scioglimento della Camera.

625. Non è punto contestato che la domanda di procedere contro un deputato debba essere presentata, non soltanto quando si tratti di iniziare un procedimento, ma anche quando esso debba continuarsi. Osservava in proposito il deputato Mancini nella relazione del 1870:

In Inghilterra la pratica costituzionale attribuì sempre all'elezione l'efficacia di sottrarre chi divenisse membro della Camera tanto allo stato di arresto che alle *procedure giudiziali*. Ciò che non avrebbe potuto cominciare ad eseguirsi senza autorizzazione della Camera, ha bisogno della stessa autorizzazione per poter continuare a sussistere. È rigettata come una frivola sottigliezza la distinzione fra *l'arrestare* ed il *mantenere in arresto*, fra il *tradurre* in giudizio penale un deputato senza autorizzazione della Camera, ed il *proseguire* contro un deputato un giudizio penale non mai dalla Camera autorizzato.

Ed a questi principii si è conformata mai sempre l'azione della magistratura. Così venne sospeso il mandato di cattura già spedito contro il deputato Cannizzo (1875) e revocato quello contro il deputato Cavallotti (1873), e furono fatte istanze alla Camera per proseguire il giudizio, che nell'ultimo caso era già presso al dibattimento avanti la Corte d'assise.

Di più, la Corte d'assise di Napoli, nel 16 agosto 1861, ordinò che si chiedesse l'autorizzazione della Camera prima di proseguire il giudizio contro il deputato De Boni. E nel 13 dicembre 1871 fu richiesto l'assenso della Camera per procedere in sede di rinvio dalla Corte di cassazione contro il deputato Colonna di Cesaro. Così come nel 18 aprile 1866 e nell'11 febbraio 1867 era stata chiesta dal procuratore del Re in Napoli la facoltà di procedere contro il deputato De Boni in giudizio di opposizione ad una sentenza contumaciale.

Infine la Corte di cassazione di Firenze, con la seconda sentenza 6 dicembre 1873 ⁽¹⁾, annullò una decisione pronunciata contro l'onorevole Simonelli; ancorchè nel giorno della discussione della causa la Sessione fosse prorogata.

626. Non è perciò a porsi in dubbio che, quand'anche siasi già proceduto all'arresto di un deputato, sia per la chiusura della Sessione che per la flagranza del reato, debba richiedersi l'autorizzazione per proseguire il giudizio.

In questi termini infatti si esprime il De Kerckove ⁽²⁾:

Allorchè un rappresentante è arrestato senza autorizzazione perchè il delitto è flagrante, il magistrato istruttore è obbligato di sollecitare l'autorizzazione per continuare il procedimento. La domanda dev'essere formata immediatamente, cioè nella seduta la più prossima al momento dell'arresto. In verità l'articolo 45 è concepito in tali termini che le parole « salvo il caso di flagrante delitto » sembrano riferirsi egualmente all'arresto ed al procedimento; ma se si tien conto del senso e dello spirito che ha dettato questo articolo, si riconoscerà evidentemente che i legislatori del 1830 non hanno inteso parlare che dell'arresto di un deputato senza autorizzazione della Camera.

Supponiamo, per esempio, che all'udienza di un Tribunale o di una Corte un deputato si renda colpevole di un reato. L'articolo 506 del Codice d'istruzione criminale accorda al giudice o al tribunale il diritto di far arrestare il delinquente e di rinviarlo innanzi ai giudici competenti; e l'articolo 507 accorda alle Corti di cassazione, d'appello e d'assise il diritto, non solo di far arrestare il delinquente, ma altresì di procedere al giudizio seduta stante e senza mettere tempo in mezzo. Se il delinquente è deputato, è evidente che la Corte avrà il diritto di farlo arrestare; ma, al contrario di ciò che avrebbe luogo nel caso ordinario, essa non potrebbe giudicarlo seduta stante, e dovrebbe attendere che la Camera, di cui il prevenuto fa parte, abbia accordata la sua autorizzazione.

Nel nostro Statuto italiano (aggiunge il Mancini nella citata relazione) dove si è evitato l'equivoco impiego di quel medesimo inciso, ed esso è collocato in modo da renderlo riferibile soltanto all'arresto, tanto più la stessa soluzione dovrebbe adottarsi, se la questione si proponesse.

Ma, meglio di ogni argomento dottrinale, vale un argomento di analogia.

⁽¹⁾ *Annali* VIII, 1. 2, 21.

⁽²⁾ OSWALD DE KERCKOVE, *De l'inviolabilité parlementaire*, pag. 35.

Nessuno ignora infatti come gli articoli 8 e 110 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale accordino ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci una speciale guarentigia, non consentendo che contro di essi si proceda senza l'autorizzazione sovrana per reati dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

Or bene, tra le disposizioni del Codice di procedura penale che regolano tale guarentigia amministrativa, e che per generale consenso sono per analogia applicabili alla prerogativa parlamentare (1), trovasi la seguente:

Art. 807. Se l'imputato fu arrestato per flagranza, l'autorizzazione di procedere verrà chiesta *immediatamente*. Finchè non sia emanato il provvedimento sovrano, l'imputato rimarrà provvisoriamente in carcere, salvo il disposto nelle sezioni VIII e IX del capo V, tit. II, lib. I).

627. Tra l'autorità giudiziaria e la Camera sorse invece un contrasto stridente intorno al punto: se l'autorizzazione debba essere richiesta per procedere in grado di Cassazione.

La Corte di cassazione di Torino, nella sentenza 8 giugno 1853, che abbiamo già ricordato, sostenne che la Cassazione pronunzia fra la legge e la sentenza e che la discussione che si fa innanzi ad essa non è un giudizio e non ha alcun effetto sull'imputato.

Se il menomo dubbio potessimo concepire che la disputa fosse per risorgere, non esiteremmo a riprodurre le confutazioni che di quell'affermazione hanno fatto due poderosi giureconsulti, il Cadorna ed il Mancini. Ma poichè non è a temere che essa sarà per ripresentarsi, ci limitiamo a riprodurre dalla relazione del primo due soli periodi nei quali si compendiano gli argomenti in essa diffusamente svolti:

V'ha giudizio e v'ha sentenza ogni qual volta v'hanno due parti, un giudice, un diritto proponibile ed una sentenza che lo ammette o lo nega.

Per effetto delle decisioni della Corte di cassazione un imputato assolto in grado di appello può essere assoggettato al peso di un nuovo giudizio ed al pericolo di una condanna.

(1) Parere della Corte di cassazione di Firenze 18 gennaio 1870 — *Annali* III IV, pag. 4.

La dimostrazione di questi concetti fatta nelle due relazioni non valse peraltro a rimuovere l'autorità giudiziaria dal proprio convincimento; e però nel 6 dicembre 1873⁽¹⁾ la Corte di cassazione di Firenze ribadiva non essere necessario il precedente consenso della Camera per conoscere di un ricorso presentato da un deputato alla Corte suprema.

Ma la parola pacificatrice fu pronunciata da un magistrato di tanta autorità, che non è supponibile possa venire d'ora innanzi contraddetta.

Il senatore De Falco, procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione di Roma, non esitava a rivolgersi alla Camera, nel 15 gennaio 1886, perchè autorizzasse la Corte a pronunciare sul ricorso prodotto dal deputato Sbarbaro, considerando:

La discussione di codesto ricorso, pervenuto con gli atti del processo nella cancelleria della Corte di cassazione il 25 novembre 1885, era scritta nel ruolo del 30 dicembre. Ma, eletto, nel 27 dicembre, il professore Sbarbaro deputato del primo collegio di Pavia, e messo di conseguenza in libertà, è rimasto di diritto sospeso il procedimento penale contro lui istituito e con esso la discussione del ricorso, che è l'atto competitivo dello stesso; e la cui esistenza sospende per legge la esecuzione della sentenza contro cui è prodotto.

628. Questa domanda ha dato luogo ad una gravissima disputa, intorno all'applicazione degli articoli 657 del Codice di procedura penale ed 8 della legge sulla Cassazione di Roma, secondo i quali il ricorso di chi sia stato condannato a pena superiore a tre mesi di carcere non può discutersi, se il ricorrente non siasi costituito in carcere o non abbia ottenuto la libertà provvisoria.

E ciò perchè, sebbene il procuratore generale conchiudesse la domanda avvertendo che, per giudicare del ricorso, era mestieri riprendere il procedimento penale *con tutte le facoltà e le garanzie dalla legge stabilite*, non formulava, però esplicitamente la domanda per l'arresto cauzionale del quale parlano gli articoli riferiti.

L'Ufficio centrale, di cui fu relatore il deputato Arcoleo⁽²⁾, dichiarò espressamente, che non intendeva di entrare nel campo esclusivamente riservato all'autorità giudiziaria, ma

⁽¹⁾ *Annali* VIII, I. 2. 20.

⁽²⁾ Documenti 1882-86 n. 394-A.

indirettamente, col concedere la facoltà di procedere riservando il suo giudizio su quella di arrestare quando, per avventura, la Corte ne avesse presentata espressa domanda, veniva a decidere, che lo stato di libertà in cui si trovi il ricorrente, per effetto della elezione sua a deputato, si può nello effetto equiparare alla libertà provvisoria.

La Camera, nella tornata 14 aprile 1886, giunse alla medesima conclusione; ma la Cassazione di Roma non potè pronunziarsi su tale questione essendo il professore Sbarbaro decaduto dall'ufficio di deputato prima che il suo ricorso fosse messo in discussione.

629. Determinati i casi in cui l'autorizzazione della Camera è necessaria, dobbiamo vedere il momento processuale in cui essa sia da richiedersi e il modo di presentazione.

Dal 1865 in poi si riproduce frequentissimo, e nelle relazioni e nelle discussioni, il lamento che i procuratori del Re si facciano a richiedere autorizzazioni, che alla prova del giudizio poi si dimostrano infondate (1).

Nè valse a scemar quella doglianza l'argomento addotto nel 15 dicembre 1873 dal ministro guardasigilli Vigliani.

La storia, signori, egli diceva, ci presenta a questo riguardo un luminoso esempio; il più grande cittadino di Roma, Catone il maggiore, l'uomo che fu specchio di onestà al mondo, ebbene, sapete voi quante volte fu tradotto in giudizio davanti ai Romani? Quarantatre volte, e quarantatre volte i suoi concittadini lo assolsero. Dunque l'essere travolti in giudizio non è un'onta nè un disonore quando al processo segua l'assoluzione.

Venne perciò ritenuto che nel provocare l'esercizio della prerogativa parlamentare si debba seguire la stessa via

(1) In effetto non sono molte le domande presentate; dal 1848 al 1886 ne vennero presentate alla Camera 96 così distinte:

Assassinio	1	Oltraggi	7
Id. per mandato	1	Brogli elettorali	4
Mancato omicidio volontario	1	Adulterio	1
Ferimenti	2	Calunnia	1
Percosse	8	Ingiurie, diffamazioni e libelli	
Falsi	3	(6 contro deputati)	38
Truffa	1	Reati di stampa	10
Tentate frodi	4	Omicidio in duello	1
Simulazione di reato	1	Duelli	14
Eccitamento a commettere reati	2	Contravvenzioni	7
Abuso di potere	1		

I reati appariscono in numero maggiore delle domande, perchè alcune di queste comprendono più titoli.

che il Codice di procedura penale prescrive per i casi in cui è necessaria l'autorizzazione sovrana.

Il secondo capoverso dell'articolo 805 di quel Codice è così espresso:

Il giudice incaricato dell'istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e provvedere ai primi atti per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura.

L'applicabilità di esso poi fu considerata giusta non solo dal ministro guardasigilli De Falco, nella tornata della Camera 21 dicembre 1872, ma eziandio dalla Corte di cassazione di Firenze nel suo parere 18 gennaio 1870 (1).

Ed ebbe autorevoli interpretazioni. Il deputato Mantellini, riferendo nel maggio 1872, sopra una domanda di procedere contro il deputato Mazzucchi, il quale si lagnava che fosse già intervenuta nel giudizio penale una ordinanza della sezione d'accusa che mandava a proseguirsi l'istruzione, osservava:

La vostra Commissione non crede che l'articolo 45 impedisca di ricevere la denuncia o la querela, d'accertare il corpo del reato, d'udire i testimoni, di raccogliere i documenti e di compiere altri atti d'istruzione sino al mandato di comparizione o di cattura.

Ed il guardasigilli De Falco, ai deputati i quali si lagnavano che il procuratore del Re in Firenze si fosse rivolto alla Camera per procedere contro il deputato Morelli, perchè aveva ritenuto *prevedibile* che, proseguendo la procedura contro certo Luchini, potesse imputarsi al deputato medesimo una diretta cooperazione nel reato al Luchini stesso attribuito, rispondeva:

Ebbene, signori, io veramente mi compiaccio che la questione che ho accennato sia risolta in questo senso: di lasciare libero il corso alla giustizia, di lasciare libero il procedimento e l'istruzione, finchè non si tratti proprio di tradurre il deputato, prevenuto o imputato, in giudizio; e in questo senso io accetto le raccomandazioni fattemi dalla Camera. Io darò queste istruzioni ai procuratori del Re ed ai procuratori generali; racco-

(1) *Annali*, luogo citato.

manderò loro di compire liberamente gli atti d'istruzione e gli atti del procedimento, e di rivolgersi alla Camera allora solo quando, *compiuta l'istruzione*, si siano raccolti tali indizii da credere necessario di rilasciare un mandato di comparizione o di cattura per tradurre l'imputato in giudizio. Così l'azione della giustizia sarà più ampia e più libera, la prerogativa dell'articolo 45 dello Statuto sarà mantenuta nei suoi giusti e legittimi confini, e la Camera, avendo sempre e in tutti i casi dinanzi un processo istruito, le prove e gl'indizii raccolti, lascerà con tranquillità e piena cognizione di causa libero corso alla giustizia, per rifermare sempre più nella coscienza del popolo il sentimento che tutti siamo uguali innanzi alla legge, e che i primi a rispettarla ed a sottomettersi al suo impero sono quelli che hanno il nobile mandato di farla.

E si deve all'essersi seguita questa via se, per gli arresti di Villa Ruffi, si poté avere la sentenza che non si faceva luogo a procedimento, prima che fosse rivolta alla Camera la domanda di procedere contro il deputato Mantovani (16 dicembre 1874).

Ma di solito le domande di procedere vengono presentate senza alcun corredo di prove nemmeno obbiettive; ed a ciò deve in gran parte attribuirsi se a domande siffatte la Camera oppone frequenti rifiuti.

Infatti fino dal 1852 una Commissione composta dei deputati: Brofferio, Gerbino, Lanza, Malaspina, Ponza di San Martino e Valerio, proponeva l'ordine del giorno sulla domanda di *prosequire l'istruttoria* già avviata contro il deputato Sanna Sanna, considerando:

La vostra Commissione osserva che trattasi ora nè più nè meno che di un processo segreto in istato di istruttoria, per continuare il quale il Pubblico Ministero non ha bisogno d'alcuna autorizzazione, e non deve anzi richiederla...

Non deve poi il Pubblico Ministero in simili casi richiedere alcuna autorizzazione, perchè, finchè il processo è segreto, questo segreto deve mantenersi non tanto per gl'interessi fiscali onde l'inquisito non possa praticare dei maneggi per coprire la sua colpevolezza; ma benanche nell'interesse dell'inquisito e di tutti i cittadini che, *sovra una semplice denuncia non devono così di sbalzo venir bersagliati*.

Aspetti dunque il Pubblico Ministero che esista un atto che *colpisca direttamente la persona di un deputato*, ed allora sarà il caso di chiedere l'autorizzazione per procedere; ma fin a tanto che la causa non si aggira che *sul reato in genere*, la Camera non deve e non può immischiarsene.

630. Parecchie proposte furono fatte per richiamare i rappresentanti del Pubblico Ministero all'osservanza di queste norme.

La prima fu un ordine del giorno della Commissione che ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Morelli, così espresso:

La Camera, invitando il guardasigilli a dare le occorrenti istruzioni ai procuratori generali e procuratori del Re, affinchè non si rivolgano, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, alla Camera per l'assenso ivi richiesto, prima che si sia verificata la necessità della traduzione in giudizio dei deputati, passa, allo stato delle cose, all'ordine del giorno.

In luogo di questa formola di deliberazione, la Camera, nella tornata 21 dicembre 1872, ne approvava una del deputato Pisanelli con la quale prendevasi atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia che abbiamo testè riferite.

Nella tornata 14 giugno 1883, discutendosi la domanda di procedere contro il deputato Di Baucina, risorse la stessa questione ed il deputato Tajani propose la seguente formola di deliberazione:

La Camera invita il guardasigilli a dare le opportune istruzioni ai procuratori generali affinchè non si rivolgano alla Camera per l'assenso richiesto dall'articolo 45 dello Statuto, se non esauriti i preliminari a norma dell'articolo 805 del Codice di procedura penale.

Ma la ritirava poi, non avendola il ministro guardasigilli, Giannuzzi-Savelli, accettata considerando: « che se lo articolo 805 dà questa facoltà al procuratore generale e al magistrato, non occorre che il guardasigilli dia istruzioni e faccia circolari; se non la dà, il guardasigilli entrerebbe in un campo nel quale la legge non deve entrare, esagerando la facoltà che la legge concede al Pubblico Ministero. »

Alla medesima raccomandazione, rinnovata dallo stesso deputato Tajani, nella tornata 28 febbraio 1885, acconsentiva invece il guardasigilli, Pessina, in questi termini:

Dissi l'altro giorno, e lo ripeto oggi: l'articolo 45 è affidato alla Camera per la sua interpretazione. Sta ad essa il tracciare le norme per gli agenti del Pubblico Ministero. I suoi precedenti serviranno di norma al Ministero Pubblico; ed allora, dico

all'onorevole Tajani, il guardasigilli, non già a volta a volta, ma raccogliendo dalla costanza delle antecedenze parlamentari, dalle interpretazioni simili, da casi simili risolti, potrà tracciare in qualche circolare norme d'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto.

631. Ma si è ben lungi da un accordo intorno agli atti di istruttoria che all'Autorità giudiziaria possano essere consentiti quand'essi toccano la persona del deputato.

Ed invero, se dalla discussione seguita il 15 dicembre 1873 risultò che i deputati Corrado e Ruspoli erano stati assunti come *testimoni* prima che si avviasse contro loro stessi il procedimento; se il deputato Tajani, nella tornata 14 giugno 1883, non esitò ad affermare che il giudice istruttore può *chiamare con lettera od invitare a viva voce il deputato* contro il quale sia presentata qualche accusa, perchè fornisca spiegazioni intorno alla medesima; e se infine la Commissione, che ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Di Baucina, ritenne che, sebbene il mandato di comparizione sia un atto giurisdizionale convertibile in mandato di cattura, tuttavia la necessità della preventiva autorizzazione deve considerarsi in relazione agli effetti dell'atto giudiziario, in quanto cioè sia restrittivo della libertà personale, ed invitò di conseguenza « il guardasigilli a dare le opportune istruzioni a' procuratori generali e procuratori del Re, affinchè non si rivolgano alla Camera per l'assenso richiesto dall'articolo 45 dello Statuto, prima che siasi verificata la necessità di emettere mandato di cattura contro un deputato » nondimeno non è a dimenticare che il guardasigilli De Falco, nella tornata 21 dicembre 1872 aveva manifestato contraria opinione. Egli aveva risposto infatti con queste parole ad un dubbio espresso dal deputato Mancini:

Io ho detto quello che la Camera ha già altre volte dichiarato, che, nel senso, cioè, dell'articolo 45 dello Statuto, l'istruzione contro un deputato sia libera fino al punto in cui si debba procedere ad atti contro la sua persona, quali il *mandato di comparizione* o di cattura o altro modo di diretta e personale traduzione in giudizio; che insomma *gli articoli 805 e 806 del Codice di procedura penale siano intesi come il commento e la spiegazione di quella guarentigia*. Di qui vede l'onorevole Mancini che, siccome *gl'interrogatorii*, nella qualità d'imputati, non

possono aver luogo che dopo la spedizione di un mandato di comparizione o di cattura, così effettivamente sono atti questi i quali, nel tempo della Sessione, non possono essere fatti se non dopo il consenso della Camera di tradurre l'imputato in giudizio.

632. La domanda per prosciogliere il deputato dalla guarentigia parlamentare deve quindi essere presentata quando la istruttoria sull'*in genere* sia compiuta.

Ma non basta; vi ha un caso in cui occorre una maggiore istruzione, ed è quello in cui il deputato sia coperto anche dalla guarentigia amministrativa.

Nello stato presente della legislazione sulle incompatibilità questa determinazione potrebbe apparire superflua; ma poichè la legislazione stessa potrebbe essere modificata, non stimiamo inutile spendere qualche parola sopra quest'argomento. Tanto più che il determinare la precedenza tra le due guarentigie può sempre giovare per le procedure che concernono i senatori.

A questo riguardo non abbiamo trovato negli atti parlamentari che una dichiarazione fatta nel 1° febbraio 1862, a proposito della domanda di procedere contro il deputato Luzi, che rivestiva anche la carica di sindaco. Diceva in quell'occasione il deputato Chiaves:

Dunque il corso di questa vertenza, a mio avviso, doveva essere codesto. Il Pubblico Ministero doveva rivolgersi anzitutto al ministro guardasigilli, il quale, io credo, sia il solo competente in questa materia. Di poi il ministro guardasigilli avrebbe immediatamente dovuto interpellare il Consiglio di Stato per avere l'avviso se potesse o no farsi processo contro il sindaco, quale pubblico funzionario; perchè evidentemente, anche *perchè la Camera è potestà superiore al Consiglio di Stato, dovrebbe di necessità essere l'ultima interpellata a questo proposito.*

633. L'azione penale essendo, per il nostro ordinamento giudiziario, messa in movimento dai rappresentanti del Pubblico Ministero, spetta indubbiamente ad essi il promuovere le domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

Ma l'opera di codesti funzionari avendo suscitato vivi reclami, il ministro guardasigilli, Vigliani, nella tornata 15 dicembre 1873, manifestava un concetto nuovo, che merita d'essere riferito.

Secondo il mio modo di vedere, egli diceva, sarebbe molto più conveniente che queste domande non venissero fatte con rappresentanze dagli ufficiali del Pubblico Ministero, ma bensì col mezzo di una deliberazione della magistratura giudicante, ossia di quell'autorità che è dalla legge investita della istruzione del procedimento penale (*Bene!*).

Quando così si facesse, si ovierebbe ad un inconveniente che potrebbe ora verificarsi non difficilmente.

Ponete che l'ufficiale del Pubblico Ministero, che vi domanda l'autorizzazione, dopo averla ottenuta, non si trovi poi d'accordo col giudice istruttore che deve rilasciare o il mandato di comparizione o il mandato di cattura contro l'imputato. Ebbene, che cosa avverrebbe? Che rimarrebbe senza effetto la vostra autorizzazione, imperocchè il Pubblico Ministero sarebbe bensì stato autorizzato a procedere, ma, come non è in suo potere di rilasciare il mandato di comparizione o di cattura, l'autorizzazione da voi concessa resterebbe senza effetto.

Quindi io credo che, quando vi accada di porre mano a qualche riforma della procedura penale, o quando si facesse un'apposita proposta per questo oggetto, gioverà più di tutto a far cessare tutte le querele, tutti i sospetti che ora si sollevano, il determinare più razionalmente l'autorità la quale deve avere l'incarico di ordinare la presentazione delle domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

Una sola osservazione a questo voto di riforma, e cioè ch'esso, se è reso necessario dalla semplicità con la quale si presentano ora le domande di autorizzazione, tornerebbe invece superfluo quando le domande stesse fossero maturate ed istruite regolarmente.

634. Quando poi si tratti di azione privata, non fu mai consentito presso di noi che la domanda pervenga alla Camera se non col mezzo dei procuratori del Re; come dal 1865 in poi si pratica anche in Francia.

635. La domanda di procedere deve quindi essere accompagnata dagli atti necessari a conoscerne. E quando la Corte d'appello di Firenze ricusò di comunicare alla Camera gli atti del giudizio di primo grado contro il deputato Lobbia, la Corte di cassazione di Firenze, espressamente convocata dal guardasigilli, col voto ⁽¹⁾ del quale fu estensore il Paoli, richiamato il principio: *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur sine quibus jurisdictio explicari non potest (Leg. 2 Dig. De*

(1) *Annali di Giurisprudenza*, vol. IV, parte III^a, pag. 4.

jurisdict.) deliberò che alla domanda debbano unirsi gli *atti assunti*:

..... La quale generica locuzione, dice quel voto, comprende certamente tutti gli atti dell'istruzione giudiziaria, compilati sino al momento della loro comunicazione, come lo dimostrano gli articoli precedenti all'808 Cod. proc. pen., e non i semplici atti informativi raccolti dal Pubblico Ministero per mettersi in grado di promuovere l'azione penale; i quali atti non hanno per lo più carattere giudiziario e non fanno parte del processo se non vi sono regolarmente introdotti, trannechè si tratti di reati flagranti per i quali gli ufficiali del Pubblico Ministero hanno autorità di fare alcuni atti d'istruzione veri e propri.

Lo scopo della garanzia sancita dall'art. 45 dello Statuto, a favore non della persona, ma sì del *mandato* politico del rappresentante della nazione, soggiungevasi in quel voto, impone alla Camera il dovere di indagare non tanto il merito intrinseco del procedimento, che non è di sua competenza, quanto *le circostanze che vi abbiano dato causa e movimento*, in quanto che la garanzia fu introdotta nella nostra come in altre costituzioni di popoli liberi, unicamente per impedire che i membri della Camera elettiva vengano, sotto il colore di un processo, distratti per motivi e fini politici dal libero esercizio del loro mandato, ossia dal prender parte alle discussioni ed ai lavori parlamentari. Ora egli è evidente, per ognuno che abbia qualche pratica de' processi penali, che l'accurata indagine si può dalla Camera istituire con miglior frutto sugli atti che contengono e rivelano tutte le fasi della istruzione del processo dal suo principio al suo compimento, che non sopra la sola sentenza che vi pose termine, massime se questa è stata proferita in contumacia.

636. Domanda ed atti devono per la via gerarchica essere trasmessi al ministro guardasigilli, il quale li presenta alla Camera. Nè passarono senza osservazione i pochi casi nei quali i rappresentanti del Pubblico Ministero si rivolsero direttamente alla Camera.

Così il Conforti, riferendo nel 1861 sulla domanda di procedere contro il deputato Luzi, si meravigliò che il procuratore generale si fosse rivolto alla Camera anzichè al guardasigilli.

E la Commissione che ebbe a riferire nel 1884 sulle domande di procedere contro i deputati Lovito e Nicotera, rilevando la stessa irregolarità, pur ritenendola sanata dalla tacita annuenza del guardasigilli, aggiungeva:

Ma, se questo e gli altri motivi possono valere per non ammettere la pregiudiziale nel caso presente, non sembrò per altro alla Commissione che bastassero a giustificare la irregolarità commessa, e a stabilire così un precedente contrario alle norme sin qui seguite e da seguirsi.

637. Fu talvolta espresso il concetto che al ministro guardasigilli, responsabile innanzi al Parlamento degli atti dei suoi funzionari, incomba il dovere di esaminare le domande prima di presentarle alla Camera; ma i ministri di grazia e giustizia rispettarono sempre la pratica di rimettere alla Camera le domande stesse senza esaminarle; ed il De Falco in questi termini giustificava quella consuetudine nella tornata 21 dicembre 1872:

Questa, signori, è molto ardua questione, che desidererei non fosse toccata. Io non so se in questi casi il Ministero debba tenersi siccome semplice organo di trasmissione degli atti che gli vengono dalla magistratura e trasmetterli così come li riceve; ovvero debba farsi giudice dei medesimi per decidere se sia o no il caso di rimetterli alla Camera, perchè provvegga nei termini delle sue facoltà sugli stessi. Certo quest'ultimo sistema, ragionevole fino ad un certo punto, se diventasse regola, e peggio se fosse abusato, potrebbe menare a conseguenze non facilmente prevedibili. Il fatto è che, secondo il sistema finora costantemente seguito, gli atti in discorso, siccome furono ricevuti, furono trasmessi alla Camera.

638. Per questi motivi non fu mai richiesta al guardasigilli una speciale requisitoria. Ed al deputato Mellana, il quale non riteneva regolare che le domande di procedere venissero innanzi alla Camera con una semplice accompagnatoria del ministro di grazia e giustizia, rispondeva nel 23 aprile 1852 il guardasigilli Galvagno che: « quando egli ha trasmesso ufficialmente qualche cosa alla Camera, con questo solo atto ne ha assunto la responsabilità; se non fosse stato di ciò convinto, non l'avrebbe trasmessa. »

639. Il presidente della Camera comunica la istanza del Pubblico Ministero all'Assemblea.

Contro quest'atto, che abbandona la requisitoria medesima ai commenti spesso poco benevoli del pubblico, furono mossi frequenti reclami.

Già la Commissione che riferì nel 18 gennaio 1873 intorno ad una domanda di procedere contro il deputato Cavallotti ebbe a considerare:

Solo è da farsi voto, ed in questo è unanime il parere della Commissione, che si avvisi ad un metodo per il quale le domande di autorizzazione a procedere contro i deputati vadano soggette a minori formalità di preventive pubblicazioni, e possano in modo più facile e sollecito venire esaminate, affinché siano con prontezza proposte alla Camera per l'opportuna deliberazione.

Nè dissimile desiderio venne manifestato dalla Commissione, che nello stesso anno ebbe a riferire sulle domande di procedere concernenti i deputati Corrado e Ruspoli.

Lo stesso guardasigilli, Giannuzzi-Savelli, nella tornata 14 giugno 1883, trovava opportuno sottrarre siffatte domande ad una prematura pubblicità e chiedeva:

Non potrebbe la Camera, per avventura, nella formazione del suo regolamento, per mezzo di una Giunta od altrimenti, trovare tale un metodo di procedura per il quale questa pubblicità delle domande di autorizzazione a procedere non avvenisse, se non quando questa Giunta da essa nominata credesse di dover concedere l'autorizzazione?

E si sarebbe giunti ad una soluzione se il deputato Guala avesse consentito a mandare agli Uffici la proposta da lui presentata il 26 gennaio 1885 nei seguenti termini:

La Camera manda ad una Commissione composta di nove membri, da nominarsi dagli Uffici, di proporre quelle misure che sieno atte a disciplinare in modo uniforme e conveniente le disposizioni dell'articolo 45 dello Statuto.

Non mancò anche qualche invito ai ministri di grazia e giustizia perchè proponessero una legge in argomento, ma il deputato Bonghi giustamente opponevasi nel 14 giugno 1883 a siffatta risoluzione.

La Camera deve guardarsi bene — egli diceva — dall'assoggettare il modo di esercizio delle sue attribuzioni alla legge, il che vorrebbe dire altresì all'altro ramo del Parlamento. Questa è materia di regolamento.

Non crediamo peraltro che sarebbe rimedio idoneo, quando non fosse circondato da altre garanzie, quello adottato nel 20 maggio 1879 nella Camera francese dal presidente Gambetta, il quale si limitò ad annunziare alla Camera, che aveva ricevuto dal guardasigilli una domanda di procedere contro un deputato, senza dar lettura della requisitoria, nè rivelare il nome del prevenuto.

640. Frattanto, annunciata la domanda alla Camera, essa viene stampata, insieme con la lettera del guardasigilli che l'accompagna, e mandata agli Uffici. Gli atti che la corredano si mandano all'Ufficio centrale non appena sia costituito. Però, notava il presidente Farini nella tornata 20 dicembre 1882, « se gli Uffici nel loro esame preliminare desiderano di avere sott'occhio tutti gli atti, essi hanno facoltà di chiederli, per mezzo dei rispettivi presidenti, alla Presidenza della Camera. »

Ventiquattr'ore dopo che la relazione è presentata alla Camera, essa viene iscritta nell'ordine del giorno; giacchè, come abbiamo veduto discorrendo dell'ordine del giorno, è codesta tra le materie che per consuetudine hanno la precedenza.

Sovente gli stessi deputati contro i quali la domanda è diretta sollecitano la Camera sia ad affrettarne la discussione, che a concedere l'autorizzazione (1).

E la discussione procede senza restrizione di sorta; se non che, trattandosi di prerogative parlamentari, di regola il Ministero si astiene dall'intervenirvi.

641. È fuor di dubbio che precipuo fine della prerogativa della quale ci occupiamo è la indipendenza della funzione legislativa; di maniera che incombe alla Camera lo indagare se l'accusa sia per avventura determinata da fini politici.

Senonchè intorno al modo di esercitare tale indagine incominciano i dubbii, che seguono poi passo passo l'azione della Camera nella tutela della prerogativa personale.

Alcuni intendono di arrestare l'esame al fatto materiale di un'indebita ingerenza del potere esecutivo, e quindi di concedere l'autorizzazione ogni volta che l'azione sia *sincera*; costoro quindi accorderebbero l'autorizzazione senza esame quando si trattasse o di una causa d'azione privata o di un processo iniziato prima che il prevenuto rivestisse la qualità di deputato.

Altri invece, persuasi che del fatto materiale dell'intermissione del potere esecutivo non possa mai trovarsi traccia nè nella requisitoria nè nelle tavole processuali, riconoscono nella Camera la facoltà di apprezzare intrin-

(1) Vedi le tornate 7 dicembre 1874, 9 maggio 1876, 7 maggio ed 11 giugno 1877, 23 giugno 1884, 26 gennaio, 24 e 28 febbraio e 20 marzo 1885.

secamente la domanda per rimuovere il sospetto ch'essa sia animata da scopi politici.

Notavasi a questo proposito nelle relazioni sulle domande di procedere contro i deputati Carbonelli e Piccinelli (1) che:

Anche nei casi nei quali manchino motivi *diretti* per sospettare che l'azione penale sia stata promossa per effetto o per influenza di arti malevole contro l'indipendenza del Parlamento o della nobile funzione del deputato « debba farsi una moderata delibazione degli atti all'oggetto di accertare se *frivola affatto o evidentemente infondata* sia l'accusa, di guisa che possa prevedersi con certezza di non errare, che il giudizio penale riuscirebbe non ad altro che ad una vessazione dell'accusato, distraendolo dalle gravi cure del suo nobile ufficio, senza nessun vantaggio nè del pubblico nè del privato interesse; ritenendo che ogni qualvolta si avesse accusa frivola e insussistente, da questo intrinseco vizio della procedura, sorgerebbe ragione ad argomentare, in linea di *grave sospetto*, che un fine aggressivo alla dignità ed alla indipendenza della Camera avesse potuto animare l'accusa. »

E di vero la persecuzione politica può manifestarsi, sia coll'immaginare un fatto insussistente, sia coll'attribuire ad un fatto i caratteri di un reato; ed in entrambi i casi tanto col promuovere o ridestare l'azione pubblica, che coll'eccitare un'azione privata: onde la materia si sottrae ad ogni soluzione dogmatica, e l'accoglimento o il rigetto di una domanda di procedere, anche contenutone l'esame nei limiti più rigorosi, sempre si risolverà in un apprezzamento che la Camera farà volta per volta sulla temuta fornicazione della giustizia coll'amministrazione. Sotto questo aspetto abbiamo un solo caso nel quale sia stata negata la facoltà di procedere.

La Commissione che nel 1875 ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Cannizzo respinse la domanda stessa considerando:

Tutti questi fatti appalesano, a giudizio della maggioranza della Commissione, il determinato proposito di proseguire sotto le forme di un giudizio di diffamazione, una *lotta politica*, spostandola dal suo vero tribunale, la Camera, che già ha deciso favorevolmente al Cannizzo convalidandone la elezione, e gettandola innanzi ai tribunali ordinari.

(1) Documenti 1871-72, n. 43-A e 1878-79, n. 104-A

642. La *indipendenza* della funzione legislativa non è tuttavia l'esclusivo fondamento della prerogativa; la dottrina e la pratica hanno ravvisato nella prerogativa medesima un mezzo per tutelare la *libertà* del potere legislativo, vale a dire l'esercizio del mandato parlamentare.

Secondo questo concetto, al quale evidentemente s'informa la prerogativa concernente l'arresto, non basta quindi che non possa essere sospettata la buona fede da cui è mossa la domanda, ma, perchè essa venga accolta, occorre ch'essa implichi l'indiscutibile necessità della repressione e l'obbligo imperioso di sacrificare l'integrità della rappresentanza nazionale; perciò, come alla indipendenza della Camera fa riscontro la *sincerità* dell'azione, alla libertà di essa si contrappone la *gravità* dell'azione medesima.

Alla prima domanda sulla quale ebbe a pronunziarsi la Camera Subalpina, quella contro i deputati Avigdor e Cavour per duello, venne infatti opposta la sospensiva (che nell'effetto non differisce dalla reiezione) per questo motivo esposto nella relazione:

Un deputato, nel tempo della Sessione, non appartiene interamente a sè stesso; e dove sia fatto in qualsivoglia modo impedimento all'esercizio delle sue funzioni legislative ne risulterà un danno non lieve; ne risulterà il discapito di un interesse che non può dirsi privato, imperocchè i suoi elettori verranno con ciò, senza alcuna loro colpa, direttamente spogliati del prezioso beneficio di essere rappresentati nel Parlamento... Dovrà quindi la Camera in primo luogo esaminare se i motivi della domanda, se la domanda stessa, siano negli stretti termini della legalità; e dove questa prima condizione apparisse pienamente soddisfatta, un altro dovere le incombe; dico che le incombe un dovere, e non solamente che le spetta una facoltà: deve cioè la Camera porre da un lato il danno che potrebbe derivare dal rifiuto dell'autorizzazione richiestale; dall'altro lato dee porre il danno che deriverebbe dal sospendere un deputato dall'esercizio delle sue funzioni legislative, e dallo spogliare un collegio elettorale del suo rappresentante nel Parlamento: dee, dico, bilanciare l'uno coll'altro questi due danni e, a modo di giuri, secondo le particolari circostanze del caso, profferire la sua sentenza in un senso o in un altro.

Per tal via penetrò anche nella nostra Camera la tendenza ad esaminare il fondamento dell'azione promossa contro un deputato; tendenza la quale avrebbe dovuto tro-

vare il suo limite naturale nell'esercizio del mandato; giacchè sembri a noi che cessi la ragione di tutelare la libertà del potere legislativo nei periodi in cui questo non funziona, e che quella maniera di tutela dovrebbe condurre non alla reiezione della domanda, ma ad un'autorizzazione condizionata alla proroga della Camera.

Contro quella tendenza si è invano tentato di contrapporre una pregiudiziale d'indole morale. A chi sosteneva infatti che la Camera non avea diritto di lasciare un suo membro sotto l'onta di un'accusa, rispondeva nel 21 dicembre 1872 il deputato Pisanelli:

Il deputato è libero di regolare la sua condotta secondo il suo giudizio, secondo il sentimento della propria coscienza; ma noi abbiamo il dovere di regolare la nostra condotta secondo i principii indeclinabili della legge.

643. Un'altra eccezione è stata opposta, alla facoltà di entrare nel merito delle istanze, vale a dire il difetto di *attribuzione*.

Anzitutto dobbiamo notare che, quand'anche non si voglia ammettere che: *illius est vetare cuius est permittere*, l'attribuzione della Camera non può disconoscersi, a meno che non si voglia che la guarentigia parlamentare sia inferiore alla amministrativa.

E di vero le disposizioni del Codice di procedura penale, che la stessa autorità giudiziaria, come abbiamo veduto, considera applicabili per analogia alla prerogativa parlamentare, prevedono il caso che il Re, udito il parere del Consiglio di Stato, possa rifiutare che i prefetti, i sotto-prefetti ed i sindaci siano sottoposti a procedimento penale. Il secondo capoverso dell'articolo 808 incomincia infatti con queste parole: « Non venendo accordata l'autorizzazione sovrana, ecc. »

Ed il fatto dimostra che il potere esecutivo si vale di questa facoltà; giacchè nel 1883 sopra 94 domande di scioglimento dalla guarentigia amministrativa, sei furono respinte (').

Inoltre non è a dubitare che l'articolo 45 dello Statuto racchiude un limite all'autorità giudiziaria in questa materia, e che la Camera, sia che accolga, sia che rifiuti la

(') *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1883*, pag. xciv.

istanza, non esprime un giudizio sulla colpeabilità o sulla innocenza del deputato, ma unicamente un apprezzamento politico (1), il quale non può in alcun modo vincolare nè pregiudicare l'esercizio delle attribuzioni devolute all'autorità giudiziaria.

« Certamente, scriveva il De Foresta (2), la deliberazione della Camera non potrà mai influire sul giudizio dei tribunali, ove abbia luogo il procedimento; nel quale rimarrà perfetta libertà ai giudici di apprezzare le prove dei fatti, e i fatti medesimi, secondo il dettame della loro coscienza; ma uguale facoltà deve avere la Camera per formarsi il criterio da cui ha da dipendere la deliberazione che è chiamata a prendere. »

644. Quali saranno pertanto i limiti entro cui dovrà contenersi l'azione della Camera?

Molti pensano che non sia ad essa consentito, senza offendere il potere giudiziario, l'entrare nell'esame dei fatti e nella loro giuridica valutazione.

Non sempre prevalse questo concetto, ed anzi la Camera Subalpina, ora col considerarla immatura, ora col sospenderla, ed ora col non riferirne, non accordò mai la chiesta autorizzazione; e si può dire che non riconobbe limiti di sorta all'azione della Camera in argomento.

E di vero il deputato De Foresta, riferendo nel 1° luglio 1854 sulla domanda di procedere contro il deputato Chénal, osservava:

Ritenuto poi che l'autorizzazione della Camera non sia una pura formalità, nè un semplice atto di riverenza e di ossequio, che la giustizia non deve mai fare ad alcuno, ma che tende bensì ad impedire che i deputati, durante le Sessioni, sieno sottoposti a procedimenti senza gravi e giusti motivi, ovvia rimane la conseguenza che, per poter prendere la relativa sua deliberazione, la Camera debba fare le necessarie indagini non solo sulla natura, ma ben anche sulla *verità dei fatti*.

D'altro canto il deputato Conforti concluse che la domanda di procedere contro il deputato Luzi, della quale egli fu relatore, era insussistente, dopo aver considerato:

(1) CHASSAN. *Traité des délits de la parole*, 1, 61.

(2) Relazione 1° luglio 1854 sulla domanda di procedere contro il deputato Chénal.

La Camera ha il diritto, anzi il dovere di sottoporre a scrupoloso esame *l'indole dell'azione* che si promuove in materia criminale contro alcuno dei suoi membri, e, dove riconosca che essa è arrischiata e destituita di fondamento, la Camera ha il diritto anzi il dovere di respingerla.

Questo freno posto agli agenti del Ministero Pubblico è tanto più opportuno, in quanto che essi sono agenti amovibili del potere esecutivo.

Dottrine che venivano poi completate dal deputato Mancini, nella relazione 14 aprile 1865, intorno alla domanda diretta contro il deputato Ballanti, ed espresse in questi termini:

Ora, appunto perchè la sovranità della giurisdizione del potere giudiziario non può ricevere offesa o limitazione da quella anteriore della Camera, quest'ultima non è vincolata, nè soggiace a restrizione circa la scelta degli elementi che possano determinare il suo apprezzamento morale e politico; e quindi può desumerli tanto dall'esaminare se, a proprio avviso, concorrano le condizioni richieste per *l'ammessibilità dell'azione penale*, se il fatto denunciato racchiuda *gli estremi giuridici del reato*, e se la *pruova* del medesimo raccolta nell'istruzione risulti abbastanza concludente, quanto da considerazioni affatto estrinseche e di ordine ben diverso, come dall'indole e gravità dell'imputazione, dalle circostanze del paese o delle persone, o dallo stato dell'opinione pubblica, onde inferirne se appaia miglior consiglio consentire eccezionalmente il procedimento penale durante la Sessione, ovvero far attendere la chiusura di essa perchè la giustizia possa spiegare liberamente la sua azione.

Fondandosi sopra questi concetti, la Commissione, che nel 1876 ebbe a riferire sulla domanda di autorizzare la sospensione di un giudizio penale promosso dal signor Torelli-Violler contro il deputato Cavallotti, poté sostenere che se l'articolo 45 dello Statuto è una garanzia per il deputato contro le sorprese e gli arbitrii del potere esecutivo, a più forte ragione esso dovrebbe servire nei rapporti privati « mentre se una teorica contraria prevalessse, il deputato si troverebbe esposto tutti i giorni a querele e procedimenti da risolversi in persecuzioni e in odii partigiani. »

Ed in applicazione ai medesimi la Giunta, che ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato To-

scanelli (1), fu di unanime avviso che l'azione era destituita di fondamento non potendo ammettere « che il trasporto gratuito degli elettori e le refezioni loro somministrate costituiscano una compra, sia pur velata del voto. »

Ma il più sovente (2) la Camera ricusò di entrare in indagini ed apprezzamenti e consentì piuttosto nella dottrina compendiata dal deputato Mantellini, nella relazione (18 maggio 1872) sulla domanda contro il deputato Mazzucchi, con queste parole:

Nell'opinione della vostra Commissione, alla Camera nè compete mescolarsi nelle ricerche dei fatti, nè compete affrontare la discussione giuridica. La vostra Commissione crede che la Camera debba con ogni studio astenersi dal preoccupare col suo *il giudizio da riserbare intiero ed impregiudicato ai tribunali sul fatto e sul diritto.*

645. Nel contrasto di sì opposte opinioni, le quali avrebbero potuto trovare un terreno di conciliazione nell'autorizzazione condizionata cui abbiamo accennato nel n. 642, ben si può dire che in un argomento la Camera siasi mostrata concorde, cioè, nel non concedere che si proceda contro deputati per il reato di duello. Infatti, di 14 domande che vennero presentate per questo titolo, 12 rimasero sepolte nell'Ufficio centrale, e per le due che vennero innanzi alla Camera (3) venne deliberata la sospensiva.

Del pari può ritenersi pressochè costante la giurisprudenza della Camera nel ritenere che essa possa, senza offendere le attribuzioni del potere giudiziario, pronunziare sulla *prescrizione* dell'azione, quand'essa dipenda da un semplice giudizio di fatto e non si trovi complicata da nessuna indagine giuridica. Osservava infatti il deputato Mantellini nella relazione già citata, sulla domanda di procedere contro il deputato Mazzucchi, che se in un caso erasi ammessa la prescrizione doveva attribuirsi a questo che « bastava allora un semplice calcolo sul tempo decorso dal giorno della divulgazione della stampa al giorno in

(1) Documenti 1874-75 n. 39 bis A.

(2) Delle 54 domande che vennero innanzi alla Camera, 2 furono sospese ed 11 rigettate. Per tre sole poi, delle 8 che pervennero allo stadio di relazione, si proponeva l'accoglimento.

(3) Tornate 18 maggio 1850 (Cavour e Avigdor) e 26 gennaio 1885 (Dotto).

cui era stato iniziato il procedimento; » mentre nel caso sul quale egli riferiva la prescrizione dipendeva dal titolo del delitto.

Perciò, se la Camera ammise la prescrizione, e quindi respinse le domande di procedere contro i deputati, Mazzucchi (22 aprile 1869) e Martini (2 febbraio 1884), rimise invece il giudizio ai tribunali anche su quel titolo d'estinzione dell'azione penale nei procedimenti contro i deputati: De Boni (relazione 4 agosto 1862), Mazzucchi (relazione 18 maggio 1872) e Costa (C. D., 24 febbraio 1885).

Fu altresì riconosciuta, a maggioranza di cinque voti contro due, la estinzione dell'azione penale per effetto dell'*amnistia* dalla Commissione che ebbe a riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Di Cesarò ('); ma quella relazione non venne innanzi alla Camera.

646. Discorrendo nel n. 373 intorno al modo di sottoporre le proposte di risoluzione alla Camera, abbiamo notato che le formule di deliberazione devono essere in forma positiva e che a questa regola vien fatta una sola eccezione. Ora l'eccezione è precisamente nel caso che la Commissione incaricata di riferire intorno ad una domanda di procedere ne proponga il rigetto; giacchè in tal caso, non sorgendo la proposta contraria, deve porsi ai voti quella per la reiezione, che è negativa.

Sebbene poi non siasi mai presentato nella nostra Camera il caso di deliberare affermativamente intorno ad una domanda di procedere che contenga più titoli, è opportuno sapere che nell'Assemblea francese si è fatta la questione (16 marzo 1877) se una simile domanda sia suscettibile di divisione, e fu risolta affermativamente. Non diversamente da quanto si farebbe da noi, ove è ammesso senza distinzione che la divisione sia di diritto.

647. Ci rimane a vedere quali sieno gli effetti delle deliberazioni della Camera nel caso che ricusi ed in quello che autorizzi il procedimento.

Sia che il rifiuto si manifesti con aperto diniego, che con la sospensiva, l'autorità giudiziaria rimarrà libera di procedere, quando sia chiusa la Sessione o sciolta la Camera, a seconda ch'essa respinga od accolga l'interpretazione data dalla Commissione del 1870 sulla durata della prerogativa.

(') Doc. 1871-72, n. 43-A.

Ove venga autorizzato il procedimento, l'autorità medesima riprenderà il giudizio; ma sorge il dubbio se possa o no procedere anche all'arresto del deputato, sia preventivo che punitivo, senza una speciale autorizzazione.

Tale dubbio è giustificato dai termini coi quali er concepita la domanda del procuratore generale De Falco per procedere contro il deputato Sbarbaro. Con essa infatti si chiedeva che fosse accordato di riprendere il procedimento penale « con tutte le facoltà e garanzie dalla legge stabilite. »

A questo proposito il guardasigilli Tajani, discutendosi quella domanda (13 aprile 1886), ebbe a ritenere che l'autorizzazione a procedere implichi la facoltà di arrestare, e la medesima opinione venne ripetutamente espressa nella Camera, tra gli altri, dal deputato Mancini nella tornata 3 febbraio 1874. E parimenti il deputato Arcoleo nella relazione sulla domanda contro il deputato Sbarbaro, riteneva che l'autorizzazione ad arrestare *nei casi normali rimane assorbita* da quella per la traduzione in giudizio.

Per converso il deputato Chimirri, nel riferire sulla domanda di procedere contro il deputato Di Baucina (1), esprimeva l'avviso che: *in nessun caso* si possa procedere all'arresto senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

In pratica per altro si abbraccia il temperamento di prescindere dall'arresto preventivo.

Diceva infatti il ministro Vigliani nella tornata 13 febbraio 1874:

La condizione in cui si trova attualmente l'onorevole Cavallotti davanti all'autorità giudiziaria è questa. Egli è cittadino libero, egli è sciolto dal mandato di cattura; *sta tuttavia nei poteri dell'autorità giudiziaria*, ove lo credesse, *di rilasciare un nuovo mandato*, ma sta pure nei poteri della medesima autorità di non rilasciarlo.... ed io, senza voler in nulla pregiudicare ciò che spetta esclusivamente al potere giudiziario, *crederei quasi di poter assicurare la Camera, che l'autorità giudiziaria non farà caso del potere che le spetta, di rilasciare un mandato di cattura di cui non si verifichi la necessità per assicurare le esigenze e i diritti della giustizia.*

Nè diversamente esprimevasi il guardasigilli Tajani. Nella tornata 13 aprile 1886, discutendosi la domanda di

(1) Documenti 1882-86, n. 78-A.

procedere contro il deputato Sbarbaro, egli faceva questa dichiarazione:

Però a dare una specie di tranquillità all'onorevole Parenzo, appunto perchè si tratta di una cattura che non interessa il Pubblico Ministero, ma interessa unicamente il ricorrente, io credo, e, per quanto dipenda ed è diritto del potere esecutivo, posso affermare, che sarà così fatto, che, ove la Camera accordi l'autorizzazione a proseguire il procedimento del quale ora trattiamo, il Pubblico Ministero non ha alcun interesse a disporre o a richiedere la cattura del ricorrente.

Quanto poi all'arresto esecutivo non riteniamo si possa prescindere da una espressa autorizzazione.

648. In ordine al giudizio, l'autorità giudiziaria non segue altra norma che la legge. Onde, essendosi nel procedimento contro il deputato Oliva mutata la figura giuridica del reato attribuitogli, e ravvisata nel fatto imputatogli una semplice ingiuria, mentre alla Camera si era chiesto di procedere per oltraggio, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza 15 giugno 1885 (*Legge* II, 786) ritenne che, ottenuta l'autorizzazione della Camera per procedere contro un deputato, non occorra una nuova autorizzazione quando il magistrato trovi che il fatto costituisce un reato diverso, ma più mite di quello per il quale si era iniziato il giudizio.

c) Arresto.

649. A somiglianza di quello che abbiamo detto per la traduzione in giudizio, avvertiamo anche in ordine all'arresto che la prerogativa si riferisce esclusivamente a quella privazione di libertà, che deriva dalla esecuzione delle leggi civili e penali: i Codici ed i regolamenti militari sono statuti personali eccezionali che, per le norme generali d'interpretazione, costituiscono una deroga al diritto comune. Senza dire che fu dai Tribunali ritenuto, come abbiamo visto al numero 622, che la materia disciplinare sfugge alla prerogativa dell'articolo 45.

650. Si il senatore che il deputato possono essere arrestati nel caso di reato flagrante.

È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato *poco prima* commesso.

Così suona l'articolo 47 del Codice di procedura penale; e non è chi non vegga com'esso lasci luogo ad un giudizio

subbiettivo degli ufficiali della polizia giudiziaria, il quale può ingenerare conflitti con le Assemblee.

E ne nacquero infatti. Nel 26 agosto 1862 i deputati Mordini, Nicola Fabrizi e Calvino vennero arrestati in Napoli durante lo stato d'assedio, perchè fu ritenuto dal prefetto militare della Sicilia, ch'essi fossero partiti da Catania insieme al deputato Cadolini « per portare la parola d'ordine di Garibaldi che era: agitare le grandi città per impedire l'invio di truppe contro di lui. »

Nella stessa circostanza era stato arrestato il deputato Pancaldi; ma essendosi scoperto l'errore, egli venne subito rilasciato in libertà.

L'arresto de' primi deputati diede luogo a gravissime interpellanze nel 20 novembre 1862; rispondendo alle quali il Ministero sostenne, contro le osservazioni e le dimostrazioni degl'interpellanti, che gli arrestati erano stati colti in flagrante reato d'insurrezione. Giova nondimeno ritenere queste dichiarazioni fatte nel 26 novembre 1862 dal presidente del Consiglio, Rattazzi, le quali confermano la intangibilità delle prerogative garantite dallo Statuto:

Non credano, signori, egli disse, che io intenda asserire che non potesse competere di diritto la prerogativa dell'inviolabilità perchè fosse aggiornata la Sessione, no, io lascio in disparte questa questione; non intendo nemmeno sostenere, come pareva dubitasse l'onorevole Mordini, che io ritenessi cessata questa franchigia costituzionale perchè vi fosse lo stato d'assedio; no signori, *malgrado lo stato d'assedio, io credo che i deputati fossero sotto la salvaguardia dell'articolo 45 dello Statuto*; erano sotto questa salvaguardia perchè, anche nel decreto che metteva quelle provincie in istato d'assedio, non v'era dichiarazione che questa prerogativa dovesse cessare.

Ma non ostante la vigorosa e generosa difesa di quell'atto, il Ministero fu implicitamente condannato e stimò opportuno evitare un voto dando le dimissioni.

E la Camera se ne mostrò paga, rimandando, dietro proposta del deputato Crispi, a dopo le vacanze, e più non riprendendo la seguente risoluzione presentata il 17 dicembre 1862 dal deputato Bertani:

La Camera, avendo riconosciuto non solo la non flagranza, ma l'inculpabilità dei deputati arrestati nello scorso agosto in Napoli, riprova nell'atto arbitrario commesso l'offesa arrecata alla

prerogativa sovrana della rappresentanza nazionale, e passa all'ordine del giorno.

Un altro arresto venne commesso in flagranza di reato e fu quello del deputato Garibaldi dopo Mentana. La discussione intorno alla sussistenza o no del reato flagrante ebbe per campioni specialmente il deputato Villa da una parte ed il ministro guardasigilli Mari dall'altra (10 e 14 dicembre 1867); ma l'interpellanza del deputato Villa non fu che un episodio della importantissima discussione che ebbe luogo intorno al contegno del Ministero in quella circostanza, e quindi la Camera non ebbe occasione nemmeno allora di pronunciarsi.

651. Se i più disparati apprezzamenti possono farsi intorno alla sussistenza del reato flagrante, è facile immaginare quanto maggiore possa farsi il dissidio sulla sussistenza del reato quasi flagrante.

Perciò gli autori sono concordi nello escludere che ad esso si estenda la facoltà dell'arresto.

E se nel dicembre 1869 la Camera non si commosse per l'arresto del deputato Majorana-Cucuzella, eseguito ventidue giorni dopo la consumazione dell'assassinio a lui attribuito, si deve, non solo alla qualità del reato, ma al fatto che già era stata eletta la Commissione incaricata di riferire sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto.

Quella Commissione infatti concludeva quella parte del suo rapporto in questi termini:

Ripugna pertanto alla Commissione di attribuire alla parola *flagrante reato* una intelligenza estensiva in danno del principio della inviolabilità parlamentare, e della libertà individuale. Essa crede invece applicabile la massima: *In dubiis pro libertate respondendum*.

652. Se vi ha perfetta concordia tra gli scrittori nel ritenere che la immunità per l'arresto cessi soltanto al chiudersi della Sessione o quando sia dichiarato vacante il collegio al quale appartiene il deputato che si vuole arrestare, non cade il medesimo consenso intorno al momento in cui la immunità stessa debba aver principio.

E, nonostante il Mancini, nella più volte ricordata relazione, abbia posto fuor di dubbio che l'assenso della Camera per l'arresto debba richiedersi soltanto nel *tempo della Sessione*, v'ha chi sostiene che la prerogativa do-

vrebbe cominciare dal momento della elezione, perchè, dopo la elezione e prima dell'apertura della Sessione, non solo è maggiore la concitazione dei partiti e più facile la calunnia, ma il potere esecutivo può più facilmente essere tentato di ricorrere a mezzi estremi per sbarazzarsi delle minoranze. Ma evidentemente è codesto un argomento *de lege condenda* che s'infrange contro il preciso disposto dell'articolo 45 dello Statuto.

Per altro gioverà ritenere applicabile anche per l'arresto la norma cui abbiamo accennato discorrendo della traduzione in giudizio (n. 624), secondo la quale le funzioni del deputato s'intendono incominciate prima e cessate dopo alcun tempo dall'aprirsi e dal chiudersi della Sessione o della Legislatura.

653. La prerogativa si estende anche all'arresto per debiti, ed il Senato ha disposto con apposito regolamento la procedura che debbano seguire le domande relative.

Ed è un errore il ritenere che, in seguito alla legge 6 dicembre 1877 n. 4166, sia venuta meno l'applicazione di quel regolamento; perchè quella legge ha espressamente mantenuto l'arresto personale per l'esecuzione delle condanne relative alle riparazioni ed ai risarcimenti che dipendono da un reato, richiamandosi per ciò alle norme stabilite dal Codice civile.

654. Vediamo ora come si traduca in atto questa prerogativa.

In primo luogo si è ritenuto, come abbiamo visto, che l'arresto regolarmente fatto non esonera dalla domanda di tradurre in giudizio.

E nella domanda stessa si risolverebbe quella con la quale si chiedesse l'autorizzazione di procedere ad un arresto *preventivo*; di modo che non è prevedibile che una simile istanza venga presentata isolatamente alla Camera dei deputati.

Potrà invece presentarsi la domanda di procedere ad un arresto ordinato da una sentenza passata in giudicato, giacchè la elezione basta ad arrestare ogni atto del potere esecutivo; ed una simile domanda fu infatti presentata due volte alla Camera: nel novembre 1882 per il deputato Falleroni⁽¹⁾ e nel giugno 1886 per il deputato Moneta.

(¹) Lo affermò il ministro guardasigilli Tajani nella tornata 13 aprile 1886, pag. 18266.

La prima non venne nemmeno comunicata alla Camera, avendo l'eletto ricusato di prestar giuramento, la seconda, mentre scriviamo, trovasi ancora innanzi all'Ufficio centrale.

Le domande di questa natura devono essere riguardate nell'effetto, giacchè, se può consentirsi che nel considerare una domanda di procedere la Camera ponga in bilancia, da una parte la necessità di lasciar libero corso alla punitiva giustizia, dall'altra di non privare la nazione di un suo rappresentante, non può certamente negarsi che la stessa valutazione si faccia ove si tratti di arrestare un deputato. Qualora tale facoltà non si ammettesse, non avrebbe alcun senso la presentazione della domanda per eseguire l'arresto.

Se non che l'esame delle circostanze particolari del caso trae seco quello degli atti del giudizio, dai quali potrebbe per avventura risultare non già una offesa alle prerogative della Camera (perchè, o il giudizio sarà stato dalla Camera autorizzato, quando l'arrestando sia già stato deputato, o non sarà stato diretto contro chi era coperto dalla guarentigia nel caso contrario), ma una indebita intrusione del potere esecutivo nel santuario della giustizia. In tal caso la Camera non potrebbe farsi complice di un atto illegale e alla scorciatoia dell'apprezzamento sulla opportunità della domanda dovrebbe preferire la via maestra del voto politico.

655. Ma ad un'altra ipotesi può dar luogo la prerogativa di cui discorriamo, quella cioè in cui il deputato nel momento della elezione trovisi in carcere. In tal caso si domanda se la elezione produca di pien diritto la scarcerazione.

Riguardiamo l'ipotesi dal solo aspetto del carcere preventivo; giacchè, quando il deputato trovisi in espiazione di pena, non avendo noi come la Francia ⁽¹⁾ alcuna disposizione che autorizzi la Camera a richiedere la sospensione della detenzione, non si può far ricorso che alla prerogativa sovrana della grazia. E ad essa si ricorse infatti nell'ottobre 1886 per il deputato Coccapieller, che trovavasi detenuto per effetto di sentenze passate in giudicato.

Qualora adunque trattisi di carcere preventivo, la pratica non è dubbia.

(1) Legge costituzionale 16 luglio 1875, art. 14.

Nell'11 dicembre 1848, appena convalidata la elezione del deputato Didaco Pellegrini, il quale trovavasi in carcere preventivo, dopo una profonda discussione, la Camera approvava all'*unanimità* il seguente ordine del giorno proposto dal deputato Frascini, dotto giureconsulto, elevato poi all'eminente ufficio di procuratore generale presso la Corte di cassazione:

La Camera, previa dichiarazione essere il deputato Didaco Pellegrini libero dal carcere in cui si trova, come *conseguenza immediata della approvazione della sua elezione*, passa all'ordine del giorno.

A quella deliberazione, che fu seguita dalla immediata scarcerazione del deputato Pellegrini, si attenne costantemente il potere giudiziario, sia revocando, anche prima che la elezione fosse convalidata, il mandato di cattura già spedito contro un cittadino eletto deputato ⁽¹⁾, sia ordinando la scarcerazione degli eletti. Infatti vennero posti in libertà, appena seguita la loro elezione, i deputati: Mantovani (1874); Saffi (1875), Coccapieller (1882) e Sbarbaro (1886).

A questi esempi si contrappone una sola eccezione, quella cioè del procuratore generale di Salerno, che chiese la *sospensione* e non la revoca del mandato di cattura spedito contro il deputato Sebastiano Cannizzo ⁽²⁾.

Fu per altro messa in dubbio la regolarità di una scarcerazione che l'autorità giudiziaria abbia ordinato, prevenendo un voto della Camera; ma pare a noi che mancherebbe ogni ragione di interrompere la lodevole consuetudine.

§ 2.

Immunità di domicilio.

656. Per quanto sia omai un assioma indiscutibile, che le prerogative debbano sempre intendersi restrittivamente,

⁽¹⁾ Sentenza 8 ottobre 1873 della Corte d'appello di Milano nella causa contro il deputato Cavallotti (*Monitore dei tribunali* di Milano, Vol. XIV, pag. 1023).

⁽²⁾ Requisitoria presentata alla Camera il 28 maggio 1875. Documenti n. 139.

pure nel fatto si riscontra in tutti i Parlamenti la tendenza ad estendere ed esagerare quelle che la legge o la semplice consuetudine ad essi garantiscono. Questa tendenza, conviene riconoscerlo, non è stata mai troppo accentuata nel Parlamento italiano; e quando è occorso nelle nostre Camere legislative di discutere e deliberare intorno all'esistenza ed all'estensione di una prerogativa parlamentare, ad un propugnatore della interpretazione estensiva, si è sempre contrapposto un propugnatore della interpretazione più restrittiva; e non di rado l'opinione di quest'ultimo è prevalsa.

Questa lodevole temperanza servi sempre di norma ai nostri uomini parlamentari, specialmente nelle questioni attinenti a quella parte della prerogativa giudiziaria, che riguarda l'immunità di domicilio dei membri del Parlamento.

La diversità delle disposizioni dello Statuto per ciò che concerne la prerogativa giudiziaria dei senatori, e quella dei deputati, doveva naturalmente determinare una diversa estensione nell'applicazione pratica della prerogativa stessa.

Per i deputati infatti, non essendovi un fòro speciale per giudicare dei reati ad essi imputati, ma soltanto il privilegio della preventiva autorizzazione della Camera per poter esser tradotti in giudizio, non si ammise mai e sotto nessuna forma un privilegio d'immunità per il loro domicilio.

La questione si presentò di buon'ora alla Camera a proposito di una perquisizione domiciliare, che era stata fatta in Genova ad un membro della Camera elettiva, e si pretese allora da qualcuno che essa fosse irregolare ed illegittima, e che, come si richiede l'assenso della Camera per procedere alla cattura di un deputato fuori del caso di flagrante reato, così si dovesse richiedere quest'assenso per procedere ad una perquisizione, essendo anch'essa diretta contro la persona. La Camera però non esitò a passare sulla questione all'ordine del giorno, evidentemente perchè non consentiva nell'opinione, che la prerogativa del deputato fosse stata offesa dalla detta perquisizione.

Nè ebbe poi mai in seguito occasione di dipartirsi da questa ragionevole valutazione della prerogativa attribuita ai suoi membri.

657. Più contrastata se non più controversa può dirsi la giurisprudenza seguita dalla Camera vitalizia per ciò che riguarda la immunità del domicilio dei propri membri. Una sol volta per altro la questione è stata dibattuta innanzi all'alto consesso, e fu nel 1863 in occasione di una visita domiciliare fatta subire dall'autorità giudiziaria al senatore principe Di Sant'Elia. Vi si discusse intorno per ben cinque tornate in seduta pubblica, dopo che una Commissione di senatori aveva diligentemente e dottamente esaminato e riferito sulla questione; e poichè i pareri eran più che mai discordi, a comporre l'ardente e delicata controversia, dovè rimettersi il seguito della discussione in Comitato privato, che vi si travagliò intorno ancora per più tornate, prima di venire ad una risoluzione. La quale per altro, se eliminò ogni controversia per quel che concerneva il fatto speciale nell'interesse del senatore Di Sant'Elia, poca luce gettava per la risoluzione della questione di massima, sollevata dal detto incidente.

Vero è però che la discussione seguita in Senato in quell'occasione, e sopra tutto la relazione fatta allora in nome della Commissione dal senatore Vigliani, posson servire di sicura norma nella risoluzione della questione stessa.

In tesi generale, osservò il Vigliani, il giudice competente per giudicare è pure competente per istruire, in virtù della massima antica di ragion comune: a cui è commessa una giurisdizione s'intendono commessi tutti i mezzi per esercitarla: Ma se la competenza di giudicare è esclusiva al giudice investito della giurisdizione, non è tale la competenza di fare gli atti d'istruzione. Questa, per una evidente necessità di sicurezza pubblica, è comune a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ordine delle loro attribuzioni.

Se si trattasse di una perquisizione nell'abitazione di un senatore, non perchè egli fosse imputato di alcun reato, ma perchè si credesse di potervi trovare oggetti utili allo scoprimento di un reato qualunque, non si potrebbe mettere in dubbio che la casa di questo senatore, come quella d'ogni altro cittadino, sia accessibile alle visite della giustizia inquirente, poichè la competenza senatoria sarebbe estranea al reato, essendo la prerogativa concessa alla persona, non al domicilio del senatore.

Ma è diverso il caso di una perquisizione domiciliare presso un senatore come indiziato di un reato: codesto

atto deve appartenere al giudice istruttore proprio del senatore, ossia al Senato, che è il vero e legittimo giudice incaricato dei procedimenti penali contro i suoi membri. A ciò si aggiunga, che tale atto è diretto contro la persona dell'imputato, in quanto lo costituisce sotto processo; e può offenderne la dignità, ove la visita riesca inutile, o dare luogo all'immediato ordine di cattura, quando riesca efficace. Quindi il giudice ordinario non può dirsi competente per tale atto: egli dovrebbe arrestarsi al punto in cui riconoscesse necessaria la visita domiciliare, e darne avviso al presidente del Senato per le occorrenti disposizioni.

658. Però, se questa è la norma dei casi ordinari, non si può non ammettere un'eccezione per i casi straordinari, quando cioè vi sia urgenza e pericolo nel ritardo, massime se si tratti di un reato grave, e che stia per consumarsi. In questi casi si ritiene che l'autorità giudiziaria proceda per presunta delegazione del Senato.

E questo appunto parve all'autorità giudiziaria il caso del senatore di S. Elia; onde *legalmente* la Commissione del Senato riconobbe, che non si poteva dire offesa nè intaccata dalla eseguita perquisizione domiciliare la prerogativa dei membri del Senato, sancita dall'articolo 37 dello Statuto. E quindi essa presentò la seguente conclusione:

Il Senato, mentre riconosce non essere stata intaccata la prerogativa sancita dall'articolo 37 dello Statuto, invita però il Ministero a dare le opportune disposizioni perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del senatore Di S. Elia, senza previa partecipazione del Senato; e perchè le autorità giudiziarie sieno avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un senatore, ne debbono dare pronto avviso al presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente.

Questa risoluzione non fu approvata dal Senato, che preferì appigliarsi, come abbiain detto, ad un espediente che risolveva esclusivamente la questione relativa al senatore Di S. Elia, lasciando da parte la controversia di massima che erasi sollevata. Tuttavia essa ci pare pienamente conforme alle più corrette dottrine costituzionali, e può dirsi che faccia stato nella giureprudenza di quell'Alto Consesso, sia per la gravità ed autorità degli uomini che l'avevano

formulata, sia perchè di scarso e dubbio valore sono le opposizioni di quei pochi che allora la oppugnarono, e che potremo chiamare i *puritani* dello Statuto, come si dicono in America i fautori delle dottrine sui poteri impliciti (*implied powers*) del Congresso.

A costoro, che esageravano la portata del privilegio sancito dall'articolo 37 dello Statuto, bene a ragione il Vighiani ricordò, che il Senato è un corpo eminentemente conservatore e moderatore; e che la parte prima della moderazione e della conservazione sta precisamente nell'usare moderatamente dei diritti e delle prerogative ad esso attribuite:

I privilegi, egli disse, non si rinforzano con l'esagerarli, ma invece si attenuano. Il secolo nostro non è amico di privilegi e li tollera soltanto per grandi ed evidenti ragioni, ma non li vedrebbe volentieri allargati fuor di ragione. (Tornata 13 maggio 1863).

§ 3.

Immunità dei discorsi parlamentari.

659. L'articolo 51 dello Statuto dichiara che i senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Di tutte le prerogative parlamentari questa forse è la meno discussa e la meno controversa: nè vi ha presso di noi, come negli altri paesi e specialmente in Inghilterra, una storia di lotte e di contese per arrivare alla conquista di questa, che è forse una delle più essenziali prerogative parlamentari. Dottrina e precedenti, tutto si può dire si compendii presso di noi in quell'articolo dello Statuto: non vi è un precedente solo della nostra storia parlamentare che vi contrasti o che in alcun modo da esso si allontani.

Vi fu bensì nei primi anni del Parlamento Subalpino qualche velleità di attentare a questa importante guarentigia; e due petizioni in questo senso furono indirizzate alla Camera dei deputati. Una era di molti (109) cittadini di Alba, i quali chiedevano riparazione per alcune parole pronunziate davanti alla Camera dal deputato Vesme.

La Giunta delle petizioni propose che si passasse all'ordine del giorno su questa petizione: e non vi fu che il deputato Sineo il quale espresse il desiderio; che quest'ordine del giorno fosse motivato, riconoscendosi così che si sarebbe dato diverso corso alla fatta istanza, qualora i ricorrenti non fossero stati ingannati circa il tenore del discorso di cui si lagnavano. Ma i deputati Pinelli e Bunico si opposero recisamente, sostenendo che un deputato non deve dar ragione delle parole che pronunzia nella Camera. Il ministro Pareto insistè anzi che, se si voleva motivare l'ordine del giorno, ciò doveva farsi nel senso di riaffermare la inviolabilità dei discorsi parlamentari: « Guai, egli soggiunse, se il deputato dovesse render conto fuori della Camera delle sue parole o delle sue opinioni! »

La Camera approvò l'ordine del giorno in questo senso (tornata 19 giugno 1848); ed eguale risoluzione adottò nella tornata 30 agosto 1849 sopra una petizione contro un discorso del deputato Sulis.

L'esempio giovò, e nessuno più, nè autorità costituita, nè semplice cittadino, osò di attentare in seguito all'integrità di questa guarentigia. Che anzi il rispetto per essa fu portato fino allo scrupolo: e valga per tutti il precedente del ministro della guerra, Ricotti, il quale, nella tornata 18 maggio 1871, venne innanzi alla Camera a dichiarare, che la pubblicazione fatta dal generale La Marmora, di quattro discorsi *Sulle condizioni dell'esercito italiano* avrebbe fatto incorrere il suo autore in una responsabilità disciplinare. Ma siccome egli era anche deputato al Parlamento, così il ministro dichiarò che considerava quei discorsi - non mai pronunziati nella Camera - siccome destinati unicamente ai deputati; e quindi si limitò a chiedere alla Camera che volesse determinare un giorno per dargli modo di rispondere alle censure del deputato Lamarmora, ed invocare su di esse il giudizio del Parlamento.

660. Qualche anno appresso, un incidente avvenuto nella Camera dei deputati (12 giugno 1875), durante la discussione del disegno di legge sui provvedimenti eccezionali di sicurezza pubblica in Sicilia, servì a chiarire e definir meglio i limiti della prerogativa parlamentare, sanzionata dall'articolo 51 dello Statuto.

Il deputato Tajani aveva ricordato alla Camera alcuni fatti avvenuti in Sicilia mentre era procuratore generale

del Re presso la Corte di appello di Palermo, e dei quali appunto egli si era occupato in una requisitoria fatta nell'anzidetta qualità. Il ministro di grazia e giustizia Vigliani, rispondendogli, ebbe a pronunziar queste parole:

La pubblicazione per mezzo della stampa della requisitoria fatta dall'onorevole Tajani aveva suscitato vivi lamenti per parte delle persone comprese in quella requisitoria, e delle loro famiglie. In seguito alla sentenza che disse non esser luogo a procedere, si elevò una querela di calunnia contro l'onorevole Tajani: quella querela non potè aver luogo, perchè diretta contro un pubblico funzionario, il quale è protetto dalle sue funzioni stesse. Ma ora che l'onorevole Tajani è spogliato di questa qualità, ora che deve rispondere interamente delle sue denunzie avanti la Commissione d'inchiesta ed alle autorità o giudiziarie o amministrative, non avrà più la stessa egida che lo copre.

Vi furono vive interruzioni a queste parole, ed il deputato Nicotera chiese di parlare per un richiamo al regolamento; e quasi si meravigliò che il presidente dalla Camera non avesse egli richiamato il ministro guardasigilli, il quale aveva affermato cosa contraria alla legge fondamentale del regno, allo Statuto:

Io son dolente, egli continuò, di constatare che l'onorevole guardasigilli, il quale avrebbe più che altri il dovere di tutelare il nostro Statuto, se ne sia fatto apertamente violatore. Egli ha violato l'articolo 51 dello Statuto quando ha ricordato, che se contro l'onorevole Tajani non si era potuto procedere perchè la sua requisitoria era fatta nella sua qualità di procuratore generale, si potrà procedere oggi che è venuto nella Camera a ripetere quei fatti. Ebbene, non è che io creda che sull'onorevole Tajani non pesi una responsabilità maggiore di quella che potrebbe formare oggetto di una querela; nè io vorrei coprire la detta responsabilità con la disposizione dell'articolo 51 dello Statuto. Ma sarebbe questo un brutto precedente per noi.

Se al deputato non fosse lasciata tutta la libertà, tutta la irresponsabilità delle proprie opinioni in quest'Aula, allora io vi domando, o signori, a che si ridurrebbe il nostro ufficio? (*Bene!*)

Debbo dunque ritenere che l'egregio nostro presidente, pel rumore che si faceva, non abbia udito le parole del ministro guardasigilli, altrimenti egli non avrebbe avuto bisogno che io gli ricordassi la disposizione del nostro regolamento.

Rispose immediatamente il guardasigilli, che era stato frainteso ed aggiunse:

Io intendo così bene l'inviolabilità di parola dei membri del Parlamento, che vado più in là dell'onorevole Nicotera. Io credo che se l'onorevole Tajani volesse dire niente davanti a nessun tribunale, ed a nessuna Commissione, se egli volesse contentarsi di ciò che ha detto avanti alla Camera, egli sarebbe nel suo pieno diritto, e le sue parole non potrebbero essere sindacate.

Ma egli, da quell'uomo onesto ed onorato che è, ha detto che vuol sostenere le sue denunce, che le sosterrà, che darà le prove non pure di quello che ha detto qui, ma di altri fatti.

L'onorevole Nicotera ammetterà che, per quanto io non presumo della mia perizia nel diritto, ne sono però abbastanza istruito per sapere, come non è delle parole che l'onorevole Tajani come deputato ha qui pronunciato che gli si possa domandar conto; ma sì di quello che egli spontaneamente, liberamente, vorrà dire davanti alla Commissione, e quindi avanti al tribunale, o avanti ad altra autorità amministrativa cui ne spetterà il giudizio. Di questo solo il rappresentante della nazione avrà debito di rispondere.

Ora ha perfettamente ragione l'onorevole Nicotera, che finché la denuncia starà o nella Camera o davanti una Commissione della Camera, non potrà aver luogo una querela di calunnia.

Chiarita così la questione, l'incidente non ebbe seguito⁽¹⁾.

661. Qualche anno più tardi un altro incidente si sollevò nella stessa Camera sul medesimo argomento.

Nella tornata 18 aprile 1877 fu addebitato al ministro di grazia e giustizia, Mancini, di aver mancato al rispetto della prerogativa sancita dall'articolo 51 dello Statuto nei riguardi del deputato Bortolucci: ma anche questa volta la discussione chiarì che quell'addebito non era fondato.

(1) La Camera francese nel 19 novembre 1830 decise che un deputato non possa essere chiamato innanzi all'autorità giudiziaria inquirente per dare schiarimenti sopra fatti delittuosi denunciati dalla tribuna. La questione fu esaminata da una Commissione parlamentare, la quale nel suo rapporto notava:

« Se un procuratore del Re fa citare un deputato per spiegarsi intorno ad un'opinione emessa alla tribuna per costringerlo a precisare fatti ch'egli ha enunciato in via generale nel suo discorso, per obbligarlo a convertire in denuncia giudiziaria ciò che non aveva e non poteva avere in bocca sua che il carattere di una discussione politica, vi ha violazione dei suoi diritti. La Commissione pensò che in regola generale l'opinione emessa alla tribuna da un deputato sia intorno a dottrine e principii sia sopra fatti o all'occasione di fatti, non può dar luogo contro di lui, se non coll'assenso della Camera, ad alcuna citazione od interpellazione giudiziaria per qualsiasi titolo e di qualsiasi natura.

Il deputato Bortolucci infatti, nella sua qualità di consigliere di Corte d'appello, era stato, per ordine del ministro di grazia e giustizia, sottoposto ad un'ammonizione, per avere in una sua lettera al giornale *Il Diritto cattolico* qualificata la proposta di legge sugli abusi dei ministri dei culti *come il più manifesto abuso del potere legislativo*.

Il ministro spiegò che egli non aveva inteso punto con ciò d'impedire al deputato Bortolucci la libertà di professare come cittadino privato, quelle opinioni che meglio gli aggradivano, nè il diritto di difenderle in Parlamento come deputato; ma che però aveva tutte le ragioni di trovar censurabile che un pubblico funzionario si permettesse con irriverente linguaggio di offendere la maestà del Parlamento, e che quindi aveva creduto suo debito di farlo invitare ad astenersi in avvenire da simili intemperanze.

Il deputato Bortolucci rispose, che egli riteneva quella ammonizione come lesiva della sua indipendenza di deputato, imperocchè la lettera censurata era stata da lui scritta in qualità di deputato, in relazione ai discorsi parlamentari da lui fatti su quell'argomento e con i quali era sì strettamente connessa da formare un tutto inscindibile, come inscindibile è il pensiero e l'idea di una cosa nella mente dell'uomo.

Il ministro Mancini replicò che la lettera era un fatto posteriore ed estraneo alla discussione avvenuta alla Camera; e che quella pubblicazione non poteva godere immunità di sorta, perchè anche una parafrasi di ciò che si è detto alla Camera, quando contenga gli estremi del reato, diventa incriminabile, se viene pubblicata al di fuori della Camera stessa.

E il ministro avrebbe forse potuto aggiungere, a simiglianza di ciò che avviene in Inghilterra ⁽¹⁾, in Fran-

(1) E. BROGLIO, *Delle forme parlamentari*, Lib. 1, cap. 9, p. 142. Dice a questo proposito il Blackstone: « La libertà di discussione è illimitata nelle due Camere; e nessun membro è responsabile salvo innanzi alla Camera cui appartiene, delle opinioni emesse e dei discorsi tenuti nel Parlamento o nei Comitati. Senonchè il membro del Parlamento che faccia stampare e pubblicare i suoi discorsi, può essere tradotto in giudizio, come ogni altro cittadino, conformemente alle leggi sugli abusi della libertà di stampa. »

cia (2) e in tutti i paesi retti a forma parlamentare, che un senatore o un deputato è responsabile come qualunque altro cittadino di quel che è contenuto in un suo discorso parlamentare, pubblicato per suo conto.

Ma al deputato Bortolucci non andò a grado la teoria del ministro Mancini, che egli disse fatta apposta per mettere il bavaglio in bocca al deputato ed impedirgli quel sindacato che deve esercitare sul potere esecutivo, dentro e fuori della Camera; e ne formulò un'altra in questi termini:

La sola teoria possibile e giusta, costituzionalmente parlando, è quella di distinguere la natura degli atti secondo le funzioni nelle quali si fanno. Se chi ha la doppia qualità di deputato e di pubblico funzionario agisce in quest'ultima qualità o per ragione di essa, allora è soggetto alla sorveglianza ed al sindacato dei superiori; ma se agisce come deputato o in dipendenza di queste funzioni, egli non deve dar conto del suo operato che alla sua coscienza, ai suoi elettori ed alla Camera; e sfugge perciò ogni altro sindacato, a meno che la sua azione non violi la legge comune, davanti alla quale tutti i cittadini sono eguali.

La sottile distinzione rimase però allo stato di un'opinione individuale, perchè la Camera nulla credè di deliberare al riguardo.

662. Essa però fu in certo modo ripresa e propugnata recentemente innanzi alla Camera dal deputato Vastarini-Cresi. Di vero in una interpellanza da lui svolta il 24 novembre 1886, a proposito di una punizione inflitta al capitano di vascello deputato Turi, per una lettera che questi aveva pubblicata nei giornali, sostenne « che il deputato non sia sindacabile per ciò che egli compie, fa o scrive in dipendenza del suo mandato, sia dentro che fuori della Camera. »

Ma la teoria troppo assoluta fu più correttamente rettificata dal ministro della marina Brin, e dal deputato Marselli. Il primo ammise che nella Camera nessun limite possa imporsi all'esercizio del mandato di deputato, neppure per coloro che sono rivestiti di un ufficio pubblico, ma aggiunse che fuori della Camera questi deputati impiegati sono soggetti per i loro atti alle prescrizioni

(1) Poudra et Pierre. Op. cit. n. 162.

delle leggi e dei regolamenti come tutti gli altri impiegati dello Stato. E nel fatto il ministro della marina affermò di aver punito il capitano di vascello deputato Turi, perchè nella pubblicazione di una sua lettera aveva scòrto un'infrazione al regolamento di disciplina.

E il deputato Marselli alla sua volta soggiunse:

Io non credo punto che possa farsi, riguardo alla libertà del deputato, che sia in pari tempo impiegato, una distinzione tale da far credere che egli nella Camera sia libero di esprimere le sue opinioni, e fuori no. Io penso che il deputato possa liberamente dire la sua opinione dentro e fuori della Camera, ma deve saperla dire, (*Bravo! Bene!*) così dentro come fuori. Dentro può dirla liberamente; ma vi sono dei limiti contenuti nel nostro Regolamento ed egli risponde delle sue parole dinanzi al presidente, il quale può richiamarlo all'ordine. Fuori della Camera, quando è un impiegato dello Stato, deve pur ricordarsi dei limiti, e se li oltrepassa, ne risponde dinanzi al capo di quella amministrazione della quale egli fa parte (*Benissimo!*).

Nessuna risoluzione fu in questa occasione proposta al voto della Camera; ma il ministro della marina dichiarò, che l'essersi l'interpellante astenuto dal presentarne una doveva considerarsi come indizio della persuasione sua che, proponendola, la Camera certamente non gli avrebbe dato ragione.

663. L'articolo 51 dello Statuto, non dice se l'immunità accordata ai discorsi pronunziati ed ai voti dati dai senatori e deputati nelle Camere, si estenda anche alle relazioni parlamentari ed agli altri documenti pubblicati per ordine delle Camere stesse. Ma la lacuna è colmata dall'art. 30 della legge sulla stampa, il quale dispone espressamente che « non potranno dar luogo ad azione penale la pubblicazione delle relazioni o di qualunque altro scritto stampato per ordine del Senato o della Camera dei deputati. »

664. L'immunità concessa ai discorsi pronunziati nelle Camere dai senatori e deputati si estende anche alla riproduzione *integrale*, che del resoconto ufficiale della Camera si faccia da un periodico o in altra maniera qualsiasi. Eguale immunità è riconosciuta dall'articolo 31 della legge sulla stampa per i resoconti, che senza essere *integrati*, sieno però *esatti e fatti in buona fede*.

Riman dubbio invece se essa possa estendersi anche alla riproduzione del *Resoconto sommario*, appunto perchè, come abbiamo veduto, in ripetute occasioni fu dai presidenti delle nostre Assemblee politiche esplicitamente dichiarato, che quel resoconto deve considerarsi come privo di qualsiasi carattere ufficiale.

§. 4.

Franchigia postale e ferroviaria.

665. Ai deputati e senatori, fin dal primo inaugurarsi del Parlamento Subalpino, fu riconosciuta una specie di franchigia postale, dapprima con un provvedimento di ordine amministrativo del Governo, dipoi con una espressa disposizione nella legge 15 maggio 1851, di cui l'articolo 38 era così concepito:

Le franchigie saranno limitate al carteggio della famiglia reale ed a quello dei senatori e deputati durante la Sessione parlamentare, e per venti giorni prima e dopo di essa.

Lo scopo di questa concessione fu precipuamente quello di mettere i rappresentanti della nazione in condizione di conoscere gli affari del paese, e di ascoltare i reclami degli elettori e d'ogni altro cittadino su tutto ciò che concerne l'andamento della cosa pubblica. Si considerava quindi come una specie di complemento del diritto di petizione⁽¹⁾, e quindi anche come una agevolezza a tutti i cittadini per mettersi in relazione coi rappresentanti della nazione in quanto a cose di pubblico interesse o di particolare richiamo in favore dei propri diritti.

Ma, anche contenuta rigorosamente in questi limiti, quella franchigia doveva riuscire più di onere che di vantaggio.

(1) In Inghilterra si possono inviare in franchigia postale ad un deputato le petizioni dirette al Parlamento; ma sotto fascia, senza lettere e pieghi, e non superiori in peso a due libbre. PALMA, *Dritto costituzionale*, vol. II, pag. 341.

Inoltre i membri del Parlamento inglese godono la franchigia postale per la spedizione di tutti gli stampati parlamentari, mettendoli in buste preparate *ad hoc.* sulle quali scrivono il proprio nome. MAY « *A practical Treatise on the laws Privileges, Proceedings and usage of Parliament* » Fifth. ed. pag. 526.

per i senatori ed i deputati, ai quali non era data facoltà di mandare egualmente in franchigia le corrispondenze di risposta a quelle che essi ricevevano. Tanto più poi doveva essa riuscire onerosa e molesta, quando, come era da prevedersi, s'incominciò ad abusarne per opprimere i deputati specialmente con una corrispondenza elettorale, che nulla aveva che vedere con i pubblici interessi. Per tal modo, mentre la franchigia di cui essi godevano aveva apparenza di un privilegio, nel fatto si risolveva in una tassa abbastanza grave imposta su di loro, per ragione dell'ufficio di cui erano investiti. E ciò indipendentemente dal danno dell'erario pubblico, al quale andavano sottratte le tasse di queste corrispondenze.

Quindi ben presto incominciarono a fioccare in Parlamento proposte per abolire questa incomoda franchigia. Il primo a chiederne l'abolizione fu il deputato Gallenga, nella tornata 5 aprile 1862, mentre si discuteva un disegno di legge sulla riforma postale, nel quale si estendeva la detta franchigia per tutta la Legislatura. Dopo di lui parecchi altri deputati, il Ricciardi, il Bonghi, il Di San Donato tornarono più volte alla carica, tanto che si può affermare che quasi non passò una Sessione senza che qualcuno reclamasse l'abolizione o almeno una radicale riforma nell'esercizio di questa franchigia. Il deputato Briganti-Bellini fra gli altri propose nel 1864 di distribuire ai membri del Parlamento francobolli speciali, l'applicazione dei quali sulla sopraccarta non avrebbe dato diritto di esigere dai destinatari se non che la tassa stabilita per le lettere affrancate.

I ministri alla lor volta si schermivano dal venire ad una definitiva risoluzione, promettendo studii e riforme per toglier di mezzo piuttosto gl'inconvenienti lamentati, che la franchigia stessa, consacrata omai da una lunga consuetudine. Onde il Gadda, ministro dei lavori pubblici, presentò nel 7 marzo 1870 un disegno di legge, per il quale si proponeva di accordare la franchigia postale, senza alcuna limitazione, alla corrispondenza diretta alle presidenze, del Senato e della Camera, ed a quella dalle medesime spedita. Inoltre si ammetteva in franchigia, limitatamente al tempo in cui sono aperte le Camere legislative ed al luogo ove ha sede il Parlamento, la corrispondenza diretta ai senatori e deputati, e quella dai medesimi spedita.

Ma la successiva chiusura della Sessione fece cadere quel disegno di legge; ed al riaprirsi della nuova, continuando ancora le istanze dei deputati per l'abolizione della franchigia postale, il ministro Spaventa ne fece senz'altro una formale proposta, ed il Parlamento la sanzionò con la legge 14 giugno 1874. Quindi di quella franchigia oggi non rimane che una semplice reminiscenza.

666. Più fortunata invece è stata l'altra che assicura ai membri del Parlamento la circolazione gratuita sulle ferrovie dello Stato. Nata essa da semplice favore governativo, non autorizzato da nessuna disposizione di legge, è stata finalmente in questi ultimi tempi riconosciuta e sanzionata implicitamente con una disposizione della legge che approva le Convenzioni per l'esercizio delle strade ferrate.

Fino al 1860 questa franchigia ferroviaria non fu mai ammessa; tanto che nella tornata 28 gennaio 1859 si lesse alla Camera una lettera del ministro dei lavori pubblici con la quale si offriva un biglietto gratuito di andata e ritorno, in prima classe, fra Torino e Genova, a quei deputati che desideravano assistere alle feste che quest'ultima città faceva in onore della principessa Clotilde, andata sposa al principe Napoleone. Ed eguale invito si lesse nella tornata 12 aprile 1860 per quei deputati che desideravano recarsi a Firenze, per assistere all'entrata del re Vittorio Emanuele in quella città.

Ma, proclamata la costituzione del nuovo regno d'Italia, ed in seguito dell'unione ad esso delle provincie meridionali e siciliane, la grande distanza della capitale e le considerevoli spese di viaggio a carico dei senatori e deputati che dovevano recarvisi da quelle remote provincie, fecero manifesta la necessità di adottare qualche provvedimento per alleggerire, almeno in parte, i membri del Parlamento dal grave dispendio che dovevano sopportare. Fu allora che il potere esecutivo, di sua iniziativa, adottò il provvedimento di concedere ai senatori e deputati il passaggio gratuito sulle ferrovie dello Stato; e poco appresso anche quello sui piroscafi sussidiati dallo Stato per i viaggi delle isole di Sardegna e Sicilia.

Questa risoluzione, adottata in Consiglio dei ministri, fu notificata alla Camera dal ministro dei lavori pubblici nella tornata 31 maggio 1860. Ed incontante molti deputati

chiesero che la concessione fatta *per favore*, fosse sottoposta alla Camera o in occasione della legge del bilancio, o con un disegno di legge apposito, specialmente per dare ad essa un carattere di permanenza. Ma la Camera passò oltre con l'ordine del giorno.

Nè ebbe miglior fortuna una proposta di legge analoga, svolta in Senato nella tornata 28 giugno 1861 dal senatore Roncalli. Il Parlamento credè di lasciare in arbitrio del potere esecutivo tutto ciò che riguardava l'esercizio di questa concessione: ed infatti essa fu variamente estesa o ristretta secondo che meglio talentava ai varii ministri; tantochè nel 1860 e nel 1861 fu accordato il viaggio gratuito per recarsi a Torino e ritornare alle proprie case, finita la Sessione, anche alle famiglie dei deputati e dei senatori delle provincie napoletane e siciliane.

In una lettera diretta dal ministro dei lavori pubblici e comunicata al Senato nell'adunanza pubblica del 28 giugno 1861, però, si avvertiva che « *l'eccezionale favore non potrebbe più avere tratto consecutivo e si intenderà quindi circoscritto per l'avvenire, come accade per tutti gli altri membri del Parlamento, alle sole persone elette a far parte del Parlamento medesimo.* »

667. La Camera si occupò ben di rado, in adunanza pubblica, di questa specie di prerogativa, consacrata dall'uso assai prima che dalla legge. Una volta, e fu nella tornata 6 giugno 1867, per udire una proposta del deputato Ricciardi, che proponeva di abolire i *libretti* ferroviarii, sostituendo ad essi due biglietti per ciascun deputato, uno per recarsi dal suo domicilio alla sede del Parlamento, e l'altro per ritornare a casa sua, tutte le volte che la Camera si fosse prorogata anche solo per tre giorni: questa proposta venne seppellita in mezzo alla generale disapprovazione con l'ordine del giorno puro e semplice.

Un'altra volta (15 dicembre 1873) la Camera discusse, per incidente, della franchigia ferroviaria in occasione di alcuni processi intentati a tre deputati per uso indebito fatto da estranei dei libretti ferroviarii che ad essi appartenevano.

Mai però arrivò in Parlamento l'eco delle critiche più o meno fondate per gli inconvenienti che per avventura possono derivare dall'uso smodato di questa prerogativa.

Certo è che se si pon mente, che i membri delle nostre

Assemblee legislative nessun compenso hanno dell'opera loro faticosa e dispendiosa, non parrà incomportabile una certa larghezza nell'unico corrispettivo che lo Stato concede ad essi.

§ 5.

Indennità.

663. Nonostante il divieto formale dello Statuto italiano, il quale nell'articolo 50 dichiara *che le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità*, ci conviene qui far menzione di una serie di tentativi e di proposte fatte, dai primi anni del Parlamento Subalpino fino a questi ultimi tempi, per introdurre anche presso di noi il sistema delle indennità parlamentari.

Il primo di questi tentativi risale all'8 luglio 1848, allorchè, discutendosi nella Camera dei deputati la legge sull'unione della Lombardia e delle provincie venete al Piemonte, fu dal deputato Palluel proposta la seguente aggiunta all'articolo 8 di detta legge:

I deputati all'Assemblea costituente, che non sono stipendiati dal Governo, avranno diritto ad una indennità di lire quindici al giorno durante la Sessione. Questa sarà a carico dello Stato.

Messa a partito quest'aggiunta, venne dalla Camera respinta; e dopo l'esito della votazione, il resoconto nota: *applausi dalle tribune*. Forse in quegli applausi convien cercare la ragione precipua dell'insuccesso, che simili proposte incontrarono poi sempre nel nostro Parlamento.

Ad un simile provvedimento infatti, giustificato dalla ragion pura, ripugna ancora la coscienza nazionale: se così non fosse non si saprebbe spiegare come, in quasi quarant'anni di prove e di tentativi non interrotti, esso non sia mai riuscito a raccogliere i suffragi favorevoli dei rappresentanti della nazione.

In quella stessa tornata la Camera subalpina, subito dopo aver respinto il detto emendamento, discusse ed approvò la seguente proposta fatta dai deputati Martinet e Guglianetti:

I rappresentanti (dell'Assemblea costituente) che saranno impiegati, cesseranno di aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle Sessioni della Costituente.

Passata la legge in Senato, si risolveva anche colà la stessa questione; ed il senatore Stara, nella tornata 19 luglio 1848, fa la seguente proposta:

Sarà corrisposta a ciascuno dei deputati dell'Assemblea costituente una indennità in ragione di lire dieci per ciascun giorno, a contare da quello dell'apertura fino a quello della chiusura inclusivamente.

Non godranno però di tale indennità quelli tra i deputati che essendo impiegati, godranno d'uno stipendio annuo di lire quattromila.

Il Senato respinse anch'esso questa proposta.

669. Nella successiva sessione del Parlamento lo stesso deputato Martinet presentò una proposta di legge, che venne presa in considerazione dalla Camera nella tornata 1° ottobre 1849: con essa si statuiva, che rimaneva sospeso lo stipendio dei deputati impiegati durante la Sessione.

Questo disegno di legge non ebbe poi seguito. Ma la questione della indennità ai membri del Parlamento fu di nuovo dibattuta lungamente per due intiere tornate (28 gennaio e 1° febbraio 1850) a proposito di una petizione di certo Alessandro Costa di Novara, il quale propugnava appunto il sistema dell'indennità. Su quella petizione la Camera adottò l'ordine del giorno puro e semplice, a scrutinio segreto, con 87 voti contro 44.

Si torna daccapo a discuterne nella tornata del 14 gennaio 1852, avendo il deputato Bastian, a proposito della convalidazione dell'elezione avvenuta nel secondo collegio di Alghero, risolledata la questione sulla convenienza di accordare un'indennità ai deputati. Notevole sopra tutti ci pare il discorso fatto in quell'occasione dal conte di Cavour; e non ci pare inopportuno riferirne qui qualche periodo:

Si une proposition pareille (d'accorder une indemnité aux députés) avait été adoptée, elle aurait été funeste pour nos libertés, pour nos institutions. Je suis intimement convaincu que la Chambre des députés aurait une influence beaucoup moins considérable dans le pays, si ses membres recevaient une indemnité.

Interrogez, messieurs, tous ceux qui viennent de France et qui ont suivi de près les événements, que j'appellerai douloureux, dont ce pays vient d'être le théâtre; interrogez-les, et vous vous convaincrez que ce qui a le plus contribué à abaisser l'Assemblée nationale dans l'estime publique, c'est l'indemnité de 25 francs allouée à chaque représentant. Je ne dis pas si cette indemnité était juste ou injuste; mais, je le répète, en m'appelant à tous les hommes de bonne foi, ce qui a perdu l'Assemblée nationale française c'est cette mesure à laquelle le député Bastian voudrait attacher la salut de nos institutions. (*Bravo! bene!*).

E dopo il conte di Cavour, il Mellana si dichiara della stessa opinione e l'incidente non ha seguito.

670. Passano alcuni anni e incomincia di nuovo nel Parlamento italiano la vicenda delle proposte o per accordare un'indennità ai deputati, o per sospendere lo stipendio ai deputati impiegati; proposte che si succedono con costante alternativa, quasi come un correttivo l'una dell'altra.

Il deputato Gallenga infatti, nella tornata 24 febbraio 1862, mentre si discuteva nella Camera un disegno di legge sul cumulo degli impieghi e delle pensioni, propose il seguente articolo aggiuntivo:

Agl'impiegati, membri della Camera dei deputati e non ministri o segretari generali di Ministero, rimarrà sospeso lo stipendio annesso al loro impiego per la durata di ciascuna Sessione parlamentare.

La Camera respinse questa proposta con la questione pregiudiziale, stimandola non attinente alla discussione in corso.

Il deputato Gallenga allora presentò incontanente una proposta di legge nello stesso senso; la quale fu da lui svolta e dalla Camera presa in considerazione nella tornata 29 marzo 1862.

Ed ecco subito far seguito a questa un'altra proposta di legge in due articoli dei deputati Crispi e Petruccelli, di cui si dà lettura nella tornata del 9 giugno 1862:

Art. 1. I deputati ed i senatori, che non godono alcuno stipendio nè retribuzione sul bilancio dello Stato, avranno ad ogni seduta parlamentare una medaglia di presenza del valore di lire 25.

Art. 2. Questa legge entrerà in vigore nella prossima Sessione.

Le suddette due proposte non ebbero poi altro seguito per la successiva chiusura della Sessione. Ma alla nuova Sessione, nel 15 dicembre 1863, il deputato Catucci ripresentò, facendola sua, la proposta anzidetta del deputato Gallenga relativa alla sospensione dello stipendio ai deputati impiegati: ed i deputati Crispi e Petruccelli il 15 febbraio 1864 ripresentarono la loro, comprendendola in un disegno di legge intitolato: « Modificazioni alla legge elettorale e disposizioni relative alla Camera dei deputati. » Per essa non solo si proponeva una medaglia di presenza del valore di 25 lire ai senatori e deputati che risultavano essere intervenuti alla seduta; ma si faceva anche divieto ai deputati di accettare impieghi dallo Stato, con o senza stipendio, decorazioni di ordini equestri nazionali o stranieri, e pensioni o stipendi sull'Asse ecclesiastico e sull'ordine Mauriziano. Si aboliva pure ogni franchigia postale e ferroviaria, salvo un biglietto di andata e ritorno per ogni Sessione ai senatori e deputati che non risiedevano nella capitale del Regno.

Anche queste proposte ebbero la stessa sorte delle precedenti per la chiusura della Sessione parlamentare. Più perseverante degli altri, il Catucci nella tornata 20 dicembre 1865, ripresentava la sua antica proposta di legge per la sospensione dello stipendio, durante la Legislatura, ai deputati impiegati. Ma quando fu a svolgerla, nella tornata 25 gennaio 1865, si trovò di fronte due validi oppositori, il deputato D'Ondes-Reggio ed il ministro dell'interno Chiaves: e la Camera, derogando persino alla sua consuetudine, per cui quasi mai si era rifiutata di prendere in considerazione una proposta d'iniziativa parlamentare, deliberò allora di non prendere in considerazione la proposta medesima.

671. Alla forza d'inerzia con cui la Camera aveva fino allora combattute simiglianti proposte, succedeva quindi l'opposizione aperta e manifesta. E ciò dovè disanimare i fautori della indennità parlamentare, poichè per dieci anni quasi, essi rinunziarono ad affrontare il voto del Parlamento.

Ruppe il lungo silenzio il deputato Brestia-Morra nel 12 marzo 1874 con una sua proposta per concedere una

indennità ai deputati, mediante un gettone di lire venti per ogni tornata della Camera alla quale sarebbero intervenuti. Il deputato Boncompagni ed il presidente del Consiglio, Minghetti, la combatterono; e la Camera, conseguente ai suoi precedenti, si rifiutò perfino di prenderla in considerazione.

672. Segue un altro lungo periodo di sosta, e della questione della indennità non si riparla che per incidente nella tornata 22 febbraio 1881, a proposito di una proposta del ministro delle finanze Magliani, il quale chiedeva alla Camera di concedere un gettone di presenza ai membri della Commissione permanente sull'abolizione del corso forzoso. Egli disse che per la gravità e molteplicità del lavoro affidato a questa Commissione, gli era parso equo, come già si era fatto per altre Commissioni, di stabilire questa medaglia di presenza; ma che avrebbe ritirata la sua proposta se, a giudizio della Camera, poteva far sorgere il dubbio d'incompatibilità parlamentari.

Il deputato Nicotera affermò che, ove fosse approvata una simile proposizione, i deputati membri della Commissione suddetta sarebbero stati per l'appunto colpiti dalla legge sulle incompatibilità. E in questa opinione consentì anche il deputato Indelli; sostenendo che correttamente doveva essere abolito il sistema delle indennità a Commissioni di nomina parlamentare, come si era fatto recentemente per il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

Il ministro delle finanze, pur ricordando che la Giunta per le incompatibilità aveva ritenuto non formare oggetto d'incompatibilità il gettone che si riscuote dai membri delle Commissioni d'imposte, che rivestono l'ufficio di deputato, consentì a ritirare la sua proposta.

673. Ed eccoci all'ultima ricca rifioritura di proposte per concedere ai membri del Parlamento una indennità.

Discutendosi la riforma della legge elettorale politica, nella tornata 23 giugno 1881, si lessero emendamenti del deputato Crispi e del deputato Morana, per i quali si concedeva ai deputati, a titolo di rappresentanza, lire 25 al giorno *durante il tempo in cui è aperta la Sessione legislativa*, secondo l'onorevole Crispi; *per ogni giornata di presenza alla Camera*, secondo l'onorevole Morana.

Questi emendamenti furon poscia ritirati, essendo connessi con la questione dello scrutinio di lista, lasciata per allora in sospenso. Il deputato Ferrari Luigi però sostenne un emendamento analogo per una indennità di 25 lire per ogni giornata di presenza alla Camera dei deputati, ed il trasporto gratuito su tutte le reti ferroviarie dello Stato.

Il deputato Varé lo combattè a nome della Commissione; il ministro Zanardelli invece ammise in massima la convenienza di concedere una indennità, perchè senza di essa, sarebbero ristrette e rese illusorie quelle condizioni di eleggibilità, che la legge aveva stabilite; ma pregò il proponente di rimettere la questione ad altro tempo. Ed insistendo il deputato Ferrari nella sua proposta, essa venne dalla Camera respinta.

Venuta dipoi in discussione la legge sullo scrutinio di lista, il deputato Riberi Spirito propose formalmente di concedere una indennità di scimila lire annue ai deputati; ed il deputato Cavallotti, con un ordine del giorno, invitò il Governo a presentare di sua iniziativa un disegno di legge sul proposito. Rispose a questi due oratori il ministro Zanardelli, dichiarandosi di nuovo favorevole al principio della indennità, anche a nome del Ministero; ma affermò che a suo avviso non era ancor venuto il momento per risolvere questa questione.

E i due proponenti per allora se ne accontentarono.

Non se ne accontentò però il deputato Crispi, che il 7 marzo 1882 presentava una proposta di legge, così concepita:

Art. 1. I deputati avranno lire 25 al giorno durante la Sessione legislativa. Essi non potranno rinunziarvi.

A tale scopo sarà iscritta in un capitolo del bilancio della Camera la somma relativa.

Art. 2. Appena andrà in vigore la presente legge, cesserà il diritto di libera circolazione sulle ferrovie e sui battelli a vapore dello Stato o sussidiati dallo Stato.

Ogni deputato avrà il viaggio gratuito dal luogo di sua residenza alla capitale, e viceversa, all'aprirsi ed al chiudersi della Sessione legislativa.

Fu svolta e presa in considerazione dalla Camera nella tornata 2 giugno 1882. Ma, nonostante le precedenti dichiarazioni, non calò meno inesorabile su di essa la pie-

tra sepolcrale del decreto di scioglimento della XIV Legislatura.

Nella XV, sebbene uscita dal suffragio allargato e dallo scrutinio di lista, non fu fatto alcun tentativo per ridestare l'assopita questione. Fu sentimento di stanchezza e di sconforto, o consapevolezza che la voce che l'avesse ridestata sarebbe morta nella Camera, perchè non avrebbe trovato eco nel paese?

Non spetta a noi di pronunziare l'ardua sentenza. Ma ci sarà consentito compiacerci di questa ideale leggenda del disinteresse italiano, qualunque sia per essere la soluzione che in avvenire il senno del Parlamento sarà per adottare nella delicata controversia.

§ 6.

Prerogative minori ed onori funebri.

674. Oltre quelle delle quali abbiamo finora parlato, altre prerogative minori, se pur possiamo chiamarle veramente tali, godono i senatori e i deputati; alcune riconosciute con disposizioni legislative o regolamentari, altre invalse semplicemente per consuetudine.

Tra le prime va specialmente ricordata la esenzione dei membri del Parlamento dal servizio di giurati, durante le Sessioni parlamentari; e la facoltà ad essi riconosciuta di poter visitare, senza speciale permesso, la massima parte dei pubblici edifizi, tra i quali specificatamente le carceri e gli altri stabilimenti penali.

A titolo di curiosità anzi, e per mostrare come di buon'ora si sia dal Parlamento reclamato un tal privilegio, riferiamo la seguente comunicazione fatta alla Camera dei deputati dal presidente, il 17 novembre 1851:

Il ministro dell'interno, aderendo al voto espresso dal Parlamento nazionale in comitato segreto il 13 dicembre ultimo scorso, si pregia partecipare alla Presidenza che ha indirizzato appositi uffici ai diversi dicasteri da cui dipendono gli stabilimenti pubblici, acciò sieno aperti a tutti i deputati che si presenteranno muniti di apposita medaglia.

Del pari in ogni pubblica solennità di qualche importanza fu sempre ed è tuttora riserbato un posto speciale

ai rappresentanti della nazione, al quale essi accedono mostrando la loro medaglia, unico contrassegno per esser riconosciuti fuori della sede del Parlamento. Di qui la necessità di dare a queste medaglie (sulle quali oltre al nome del senatore o del deputato è indicata, in quelle dei deputati, anche la Legislatura) una dimensione comoda per poterle agevolmente portare e mostrare all'occorrenza: onde a quelle di grosso conio in argento delle tre prime Legislature, furono sostituite, dalla IV Legislatura in poi, altre assai più piccole in oro.

675. Ultimo triste privilegio dei rappresentanti della nazione è quello consacrato dall'uso costante delle due Assemblee, che la loro morte sia annunciata in pubblica tornata; annunzio che viene accompagnato per ordinario da parole di compianto del presidente, a cui il pietoso ufficio è commesso, ed anche di quei colleghi che credano di associarsi alla commemorazione del defunto.

Però varie sono a questo proposito le consuetudini nelle due Assemblee non solo, ma anche in ciascuna di esse secondo i varii tempi. E forse non sarà privo d'interesse il tenerne parola alquanto distesamente.

Nei primi tempi nel Senato del Regno il presidente si limitava a dare un annunzio puro e semplice della morte dei senatori, e nulla più. Infatti nel 1° maggio 1854, dopo che il presidente ebbe annunziato, deplorandola, la morte dei senatori Maffei e Bava, soggiunse:

Non essendo stile del Senato di allargare oltre ad un semplice cenno queste partecipazioni, io debbo limitarmi ad annunziare che, a cagione di questa perdita, il numero legale delle nostre adunanze è ora ridotto a 51.

E così si continuò per lunga pezza. Bisogna arrivare al 1863 (6 maggio) e in occasione della morte del presidente stesso del Senato, Ruggiero Settimo, per trovare la prima commemorazione funebre, fatta esclusivamente dal vice-presidente Sclopis; il quale, a nome della Presidenza, propose che fosse deliberato: di coprir di gramaglie il banco della Presidenza e la bandiera per nove giorni, un ufficio solenne nella basilica dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ed una deputazione per assistere ai funerali in Palermo. Il Senato approvò senza dir motto.

Identico lutto il Senato deliberò il 5 dicembre 1874 per il defunto suo presidente Des Ambrois: cui fu inoltre decretato un busto da esser collocato nelle sale del Senato. Questa stessa suprema onoranza del busto il Senato decretò pure ai senatori Massimo d'Azeglio, Alessandro Manzoni, Gino Capponi e Federico Sclopis; ed ai deputati Camillo di Cavour, Quintino Sella e Marco Minghetti.

676. Sino al 1864 non si trova esempio di rappresentanze del Senato alle esequie dei senatori defunti; fu in occasione della morte del senatore Plana (21 gennaio 1864) che il presidente, dopo il consueto annunzio, soggiunse:

Il Senato, io credo, vorrà dare all'illustre nostro collega estinto una particolarissima dimostrazione di onoranza, di rispetto e di affetto nominando una deputazione, che sia incaricata d'intervenire domani alle di lui esequie. Questo esempio è nuovo in Senato; ma l'eccellenza della persona giustificherà la novità della decisione.

Tuttavia il precedente non passò punto come regola; e, salvo qualche rara eccezione in occasione della morte di taluno dei più eminenti personaggi, appartenenti all'Alto Consesso, si continuò nell'antica consuetudine. Tanto che nella tornata 15 marzo 1880, essendo stato proposto di delegare una Commissione per rappresentare il Senato nell'accompagnamento funebre del senatore Mazzoleni, il presidente disse:

Per me sono agli ordini del Senato. Avverto però che riguardo agli altri nostri colleghi che morirono in Roma non è stata mai nominata alcuna Commissione per assistere ai funerali, ma solamente fu dato a tutti i signori senatori l'annunzio dell'ora e del luogo degli esequii funebri, affinchè potessero dare pubblicamente alla salma degli estinti l'estremo saluto.

Intorno a quell'epoca però incomincia a prevalere una consuetudine diversa; ed il Senato non solo si fa rappresentare da speciali deputazioni alle esequie dei senatori morti nella capitale, ma, per reciprocità di cortesia, adotta egual norma anche per i deputati morti in Roma.

Ai funerali dei senatori morti fuori la capitale del regno, il Senato si suol far rappresentare dai senatori della città o provincia in cui essi han luogo.

677. Grandissima parsimonia di discorsi e possiam dire anche di parole si riscontra pure nelle commemorazioni in

Senato; anzi per lunghissimo tempo nessun altro senatore usò aggiunger parole a quelle di compianto, che quasi per obbligo di ufficio pronunziava il presidente. Ci volle niente meno che la morte di Massimo d'Azeglio (22 gennaio 1866), perchè il senatore Gino Capponi si fosse indotto a derogare alla consuetudine, appunto per proporre che fosse decretato un busto nelle sale del Senato all'illustre estinto. Di poi quel primo esempio non trovò imitatori che nelle occasioni straordinarie di lutto nel Senato: ma non furono mai più di due o tre i senatori che parlarono in simili commemorazioni. Ed i ministri anche essi incominciarono ad associarvisi, a nome del Governo, assai tardi; tanto che, prima del 1876, non si trovano che due soli discorsi di commemorazione fatti da ministri in Senato: quello del ministro Minghetti per il conte di Cavour e quello del presidente del Consiglio per il presidente del Senato, Des Ambrois.

Ora non manca mai di associarsi a simili commemorazioni quello dei membri del Governo che si trova presente.

È anche passato in consuetudine che si dia partecipazione della morte dei senatori, la cui nomina non era stata ancora convalidata: così si fece il 30 maggio 1860 per il senatore Taddei; il 17 dicembre 1866 per i senatori De Conciliis e Varo, ed il 12 giugno 1886 per il senatore Scotti.

678. Anche dell'invio di condoglianze alle famiglie dei senatori defunti si fece un uso molto parco in Senato. Diceva a questo proposito il presidente nella tornata 19 novembre 1873:

« È un precedente stabilito che per i senatori che ci vengono mancando non si mandino condoglianze alle famiglie; ed un'eccezione si fa solo per quelli che hanno esercitato l'ufficio di presidente. Così si è fatto per il conte Casati, come si fece per il barone Manno e per il marchese Cesare Alfieri, ex presidenti del Senato, pei quali si inviarono lettere di condoglianze particolari. »

Per altro si derogò in seguito a questa norma, in occasione della morte dei senatori Boncompagni, Pepoli, Prati e Mezzacapo.

679. Non è nelle consuetudini del Senato di dare pubblicamente partecipazione della morte dei deputati. Le rare

eccezioni che s'incontrano sono giustificate dai meriti eminenti degli estinti: la prima nel 1861 (6 giugno) per la morte del conte di Cavour, per cui furon decretati tre giorni di sospensione delle sedute, e 20 giorni di lutto al banco presidenziale ed alla bandiera. Dipoi del deputato Carlo Poerio fanno la commemorazione (29 aprile 1867) il presidente ed i senatori Scialoja e Cantelli; per la morte del deputato Rattazzi (5 giugno 1873) si delegano rappresentanze ai funerali in Roma e in Alessandria; per il deputato Ricasoli si delibera di intervenire ai funerali che si faranno in Firenze, ed un lutto di 20 giorni (15 novembre 1880); per il deputato Lanza 20 giorni di lutto ed invito a tutti i senatori d'intervenire ai funerali (10 marzo 1882); per il deputato Garibaldi lutto di due mesi, sospensione delle sedute per otto giorni, una deputazione a Caprera di otto senatori, e partecipazione dell'intero Senato alle onoranze funebri in Roma; per il deputato Sella, si tolse la seduta del Senato delegandosi alla Presidenza di provvedere per la rappresentanza alle funebri cerimonie, si decretò un lutto di 15 giorni nell'Aula ed alla bandiera, ed un busto in marmo (17 marzo 1884); in fine per la morte del deputato Minghetti fu decretato: la sospensione delle sedute per tre giorni, il lutto alla bandiera ed al banco della Presidenza per 15 giorni, un busto in marmo nelle aule del palazzo senatorio, e condoglianze alla famiglia ed alla città natale (11 dicembre 1886).

Ricorderemo anche che il Senato, nella tornata 6 maggio 1882, deliberava di esprimere le sue condoglianze al presidente della Camera per la perdita da lui fatta della madre.

680. Ed ora passeremo rapidamente in rassegna le consuetudini della Camera dei deputati a questo proposito.

Nei primi anni del Parlamento subalpino a mala pena si dava dal presidente un semplice annunzio della morte di qualche deputato. E dello stesso Pier Dionigi Pinelli, presidente della Camera dei deputati, non si trova nei resoconti parlamentari altra commemorazione, che quella che risulta, nella tornata 26 aprile 1852, dalla lettura di un verbale di un comitato privato, tenuto due giorni innanzi, nel quale era stata appunto annunziata la morte del Pinelli. Non si rileva però da detto laconico verbale il nome degli oratori; nè vi si parla di altra deliberazione

di speciali onoranze; tranne quella di far celebrare una solenne messa di requiem.

Della morte poi di Vincenzo Gioberti, che sebbene non più deputato, era stato però il primo presidente dell'Assemblea elettiva, non si credè di fare neppure una breve commemorazione: anzi, avendo nella tornata 23 novembre 1852 il generale Durando proposto di togliere la seduta in attestato di cordoglio per la di lui morte, il deputato Brofferio si oppose; e se la seduta fu tolta poi effettivamente, si fu perchè la Camera non era in numero legale per deliberare intorno a questa proposta.

La prima commemorazione funebre che si fece alla Camera fu quella del deputato Balbo. Alle brevi parole del presidente, brevissime ne aggiunse il deputato Mantelli, per proporre solenni esequie con intervento della Camera; proposta che venne accettata all'unanimità (4 giugno 1853).

E per un lunghissimo periodo si continuò in questa consuetudine di dar semplice partecipazione alla Camera della morte dei deputati; delegando, alcune volte sì ed altre no, una deputazione alle esequie di quelli che morivano nella capitale. Qualche volta anzi neppure questa semplice partecipazione fu fatta dal presidente: infatti fu il deputato Mordini che annunciò alla Camera la morte di Giuseppe Montanelli e il presidente Tecchio si limitò ad associarsi alle sue parole (23 giugno 1862). Un'eccezione si fece solamente per la morte del presidente decano, generale Quaglia, colpito da fiero malore, che lo spense dopo tre giorni, mentre presiedeva la Camera: il suo elogio funebre fu fatto con brevissime parole dal presidente; e la Camera deliberò d'intervenire in corpo ai funerali (7 aprile 1860). Ed un'altra eccezione fu fatta per la morte del conte di Cavour, di cui fecero un brevissimo elogio il presidente della Camera, il ministro dell'interno Minghetti ed il deputato Lanza; elogi che occupano in tutto una colonna dei resoconti parlamentari. Si adottarono in quella luttuosa occasione le seguenti proposte: sospensione delle sedute per tre giorni; lutto per venti giorni; busto nel palazzo della Camera; pubblicazione dei discorsi (6 giugno 1861).

681. Nel 1864 incominciò qualche altro deputato ad associarsi alla commemorazione che il presidente faceva dei deputati defunti; però, salvo per la commemorazione dei deputati Carlo Poerio, Matteo Raeli ed Urbano Rattazzi,

fino al 1876, non furon quasi mai più di due gli oratori che presero parte a simili commemorazioni. Per il Rattazzi parlarono il presidente della Camera, il presidente del Consiglio, Lanza, ed i deputati Pisanelli, Depretis e Crispi. La Camera deliberò in segno di lutto di sospendere la tornata, di coprire a gramaglie per quindici giorni la bandiera ed il banco della Presidenza, e di farsi rappresentare ai funerali (6 giugno 1873).

Il 1° maggio 1876, dopo la commemorazione funebre del deputato Asproni, fatta da varii oratori, il guardasigilli Mancini propose che in segno di lutto fosse coperto per tre giorni di gramaglia il banco della Presidenza. Intorno, a questa proposta s'impegnò una vivace discussione, che terminò con una votazione di carattere politico. Il deputato Bonfadini, richiamandosi alle tradizioni della Camera, aveva avvertito che in due soli casi, dal 1848 in poi, si erano decretate onoranze straordinarie; cioè in occasione della morte di Cavour e di Rattazzi. Nel caso speciale doveva bastare il generale rimpianto della Camera per la morte dell'Asproni. Ma i ministri Mancini e Nicotera insistettero sulla proposta, facendo appello al patriottismo di tutta la Camera. Al che il deputato Sella rispose, che importava moltissimo non discostarsi dalle tradizioni antiche ormai di ventisei anni, perchè vi è un grave pericolo nella mutabilità di queste manifestazioni di cordoglio, cioè che si prendano a pretesto di sfoghi politici. Ed il deputato Minghetti aggiunse le seguenti considerazioni:

Non credo che appartenga agli uomini che siedono al Governo il proporre onoranze per quei colleghi di cui si abbia a deplorare la perdita. Tanto per il conte di Cavour, quanto per l'onorevole Rattazzi la proposta è partita dal seno della Camera; e non è mai stato il Governo che sia venuto a proporre delle dimostrazioni.... Del resto, o signori, che cosa vi è di più nobile che l'unanime compianto, sopra una tomba? La modestia degli onori è la principale virtù dei Parlamenti e delle nazioni, come l'abuso di essi è il principio della decadenza.

La Camera approvò la proposta del guardasigilli, e delegò una Commissione di 12 membri a rappresentarla alle esequie del deputato Asproni. Ma ci par quasi debito di onore di notar qui, come a questa austera semplicità di sentimenti, il Minghetti abbia tenuto fede in vita e in morte; sì che all'annuncio tristissimo della sua perdita,

nel giorno 11 dicembre 1886, il presidente della Camera fece seguire queste parole:

Non sono che pochi giorni che, intervenendo alle nostre sedute, mi recò a questo seggio, come suoleva far di frequente, i suoi graditi saluti; nel vario discorrere accennò al male da cui sentivasi afflitto, e, come se una voce arcana gli favellasse nel cuore, od un intimo presentimento gli rivelasse la sua fine imminente, mi rammentò una raccomandazione che fin dal decorso giugno m'aveva consegnata in iscritto: ricordati, mi disse in tuono imperioso, ch'io non voglio funebri elogi. La protesta che istantanea mi sgorgò dall'animo contro sì infausta previsione, doveva fatalmente esser ben presto dal doloroso fatto smentita; alla sua volontà, al desiderio che replicatamente mi espresse, mi è torza oggi obbedire.

E in ossequio a questo volere del defunto, nessun altro oratore parlò nella Camera e nel Senato, tranne che il presidente del Consiglio, per associarsi in nome del Governo al lutto del Parlamento.

682. Dal tempo cui si riferisce l'incidente ricordato sulle onoranze al deputato Asproni, incominciano le commemorazioni a coro, in cui non di rado gli oratori arrivano alla diecina; e fioccano gl'indirizzi di condoglianza, di cui fino allora si era fatto un uso così parco; tanto che in un semplice indirizzo della Camera all'erede del generale La Marmora consistè tutta la commemorazione che la Camera fece del generale stesso. Invece nell'8 luglio 1878 si votano ben tre di questi indirizzi, uno alla vedova del deputato defunto, uno al Consiglio provinciale di cui faceva parte, ed uno al sindaco del capoluogo del collegio; e per commemorarne le virtù parlarono ben dodici oratori!

La consuetudine dura tuttora, ed ormai non sarà agevole cosa ritornare alle primitive più severe tradizioni del Parlamento italiano (1).

(1) Crediamo non senza qualche interesse ricordare qui le onoranze speciali dalla Camera decretate in alcune occasioni straordinarie.

Per il deputato Pisanelli: di coprire per un mese di gramaglia il banco della Presidenza, e di mandare una deputazione a Napoli per assistere ai funerali (6 aprile 1879).

Per il deputato Ricasoli: di prendere il lutto per 20 giorni; e di mandare una Commissione di otto deputati che, insieme alla Presidenza, rappresentassero la Camera ai funerali in Santa Croce (15 novembre 1880).

Per il deputato Corbetta, caduto infermo e morto nel palazzo

683. Nella Camera dei deputati si suol dare partecipazione sempre in pubblica tornata della morte dei senatori con qualche parola di compianto e di condoglianza da parte del presidente. Qualche volta vi si associano anche altri deputati; ed in caso di eminenti personaggi, che abbiano reso importanti servigi al paese, si suol decretare qualche speciale onoranza.

Così per la morte del presidente del Senato, Des Ambrois, la Camera tolse la seduta in segno di lutto, e deliberò di coprir di gramaglia per quattro giorni la bandiera ed il banco della Presidenza, e di assistere con una sua deputazione ai funerali. Per la morte di Alessandro Manzoni fu approvata all'unanimità questa risoluzione:

La Camera, interpretando i sentimenti della nazione, esprime il suo cordoglio per la morte di Alessandro Manzoni e passa all'ordine del giorno.

E delegò una Commissione di cinque membri ed una

stesso del Parlamento, il presidente sospende la tornata della Camera il giorno della sua morte (31 gennaio 1880).

Per il deputato Lanza: lutto per 15 giorni, facendo velare a bruno la bandiera ed i banchi della Presidenza e del Ministero; intervento in massa alle esequie; deputazione ai funerali in Casale (10 marzo 1882).

Per il deputato Garibaldi: sospensione delle sedute per 9 giorni; lutto per due mesi, coprendo di gramaglia la bandiera e l'Aula; deputazione della Camera con una rappresentanza della Presidenza alle esequie in Caprera; intervento di tutta la Camera alle onoranze funebri nella capitale del Regno; ed una iscrizione sopra targa di metallo che ricordi il banco da lui occupato nell'Aula. (Fu poi tolto anche il sedile, sì che lo stallo rimanga perpetuamente vuoto). Nella stessa tornata, ad iniziativa del Governo, furon pure approvati: un disegno di legge per differire la festa dello Statuto; ed uno che ordinava, in attestato di nazionale riconoscenza, che i funerali fossero fatti a spese dello Stato; una pensione alla vedova ed ai figli di 10 mila lire annue per ciascuno, ed un monumento nazionale col concorso del Governo. Il disegno di legge per il monumento fu poi votato nell'anno successivo, il giorno anniversario della morte del generale, e subito dopo fu tolta la seduta in segno di lutto (3 giugno 1882).

Per il deputato Massari: condoglianze alla famiglia ed alla città di Bari; funerali a spese dello Stato; lutto al banco della Presidenza ed alla bandiera per tre giorni; sospensione della seduta il giorno dei funerali.

Per il deputato Sella: sospensione della tornata per quattro giorni; gramaglia per 15 giorni al banco della Presidenza e dei ministri, e la bandiera a mezz'asta per lo stesso tempo; un busto nel pa-

rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza col presidente a capo per assistere ai funerali. Per la morte del senatore Medici si sospese la tornata in segno di lutto; e per quella del senatore Tecchio si deliberò di coprire per otto giorni il seggio della Presidenza di gramaglia; di farsi rappresentare da una Commissione ai funerali in Venezia, e di mandar condoglianze alla città nativa.

Dal 1864 si è introdotto l'uso di delegare una rappresentanza della Camera, da sei a dodici membri, per rappresentarla ai funerali dei senatori che muoiono nella capitale del Regno. In alcuni rari casi furono inviate rappresentanze anche alle esequie di senatori morti in altri paesi: ciò si fece per i senatori Alessandro Manzoni, duca di Galliera, e Tecchio.

Le rappresentanze della Camera ai funerali dei deputati morti nella capitale sogliono esser composte di 12 membri, con un vicepresidente, e per i deputati morti fuori di Roma, si suole affidare la rappresentanza della Camera ai deputati del collegio.

lazzo del Parlamento; invio di una rappresentanza per deporre una corona di bronzo sulla tomba; ristampa di tutti i suoi discorsi parlamentari. Nella stessa tornata fu presentato d'iniziativa del Governo, discusso ed approvato un disegno di legge per elevare al Sella un monumento in Roma (15 marzo 1881).

Per il deputato Varé: lutto di otto giorni con la bandiera a mezz'asta ed il banco della Presidenza abbrunato; sospensione della seduta; intervento di tutta la Camera ai funerali; condoglianze alla famiglia ed a Venezia; invio di una deputazione in quest'ultima città per assistere ai funerali (21 aprile 1884).

Per il deputato Fabrizi: lutto di 15 giorni, abbrunando i banchi della Presidenza e del Ministero, e la bandiera a mezz'asta; invito al Governo di concorrere al monumento da erigersi in Modena; busto in marmo nelle sale della Presidenza; sospensione della seduta in segno di lutto; indirizzo di condoglianza alla famiglia (27 aprile 1885).

Per il deputato Minghetti: lutto di 15 giorni, abbrunando i banchi della Presidenza, del Ministero e delle Commissioni, insieme con la bandiera, messa a mezz'asta; sospensione delle sedute per tre giorni; un busto marmoreo nelle sale della Presidenza; ristampa di tutti i suoi discorsi parlamentari: e una corona di bronzo da deporsi sulla tomba, da speciale Commissione. Inoltre molti deputati proposero e la Camera approvò di inviare lettere di condoglianze alla vedova ed alla città nativa. Nella stessa tornata fu presentato, a nome del Governo, un disegno di legge per elevare al Minghetti un monumento in Roma (11 dicembre 1886). Ai funerali la Camera intervenne in massa.

684. Si è ammesso per consuetudine che possono farsi alla Camera commemorazioni anche di ex deputati; ciò avvenne nel 21 luglio 1867 per Liborio Romano; il 26 gennaio 1872 per il generale Govone; il 2 giugno 1882 per il Ricciardi; ed il 23 e 24 aprile 1884 per il Salomone.

L'11 marzo 1872 la Camera poi votava all'unanimità la seguente risoluzione:

La Camera, commossa all'annuncio della morte di Giuseppe Mazzini, memore del lungo ed efficace apostolato da lui sostenuto in pro della causa e della unità nazionale, esprime il suo dolore e passa all'ordine del giorno.

E nella tornata 22 novembre 1873 il presidente Biancheri, a proposito della morte di F. D. Guerrazzi diceva:

Mi è avviso che ogni sentimento nazionale debba avere un'eco in quest'Aula nella quale siedono i rappresentanti della nazione; e perciò stimo essere mio dovere di esprimere un sentimento di vivo rimpianto per la morte di Francesco Domenico Guerrazzi.

Noteremo infine che speciali onoranze furono deliberate dalla Camera dei deputati per associarsi al lutto dei suoi presidenti Farini e Biancheri in occasione della morte delle rispettive madri.

685. A completare il malinconico argomento ci conviene ricordare che il paragrafo 139 del *Regolamento per il servizio territoriale* prescrive, che ai funerali dei senatori e deputati intervenga un battaglione di fanteria con musica e bandiera, sempre quando la forza del presidio lo permetta, e ne sia fatta regolare richiesta al comando del presidio stesso.

E poichè i funerali dei rappresentanti della nazione finiscono con l'aver sempre un carattere pubblico ed ufficiale, ad evitare che in qualche occasione al lusso dei discorsi commemorativi non corrisponda, per angustia di mezzi, la meschinità delle esequie; e per far sì che gli ultimi onori sieno resi sempre con dignità a tutti i rappresentanti della nazione, potrebbe forse parere imitabile la disposizione che è in vigore in Francia⁽¹⁾, per la quale le spese dei funerali dei deputati sono a carico del bilancio della Camera⁽²⁾.

(1) « Une indemnité de 200 francs pour frais funéraires est allouée aux familles des députés décédés, lorsque ces familles en font la demande. » (Risoluzione votata il 19 marzo 1878).

(2) Pare che il Congresso degli Stati Uniti d'America abbia voluto

686. Il Parlamento italiano, come non fu estraneo alle gioie della Famiglia Reale, così non fu neppure estraneo ai suoi dolori, e sempre prese parte ai lutti della Corte. È a notare a questo proposito, che il prefetto di Palazzo suole comunicare direttamente ai presidenti delle due Assemblee le disposizioni date dal Re, circa la durata dei lutti di Corte; e ciò in certo modo serve di norma alle determinazioni delle Assemblee stesse. Per altro le comunicazioni relative alla morte di principi reali, sogliono esser fatte alle Camere dal ministro dell'interno.

Per la morte di re Carlo Alberto il Senato sospese indefinitivamente le sue tornate (si riconvocò poi dopo quattro giorni), inviò una deputazione a recare le sue condoglianze al Re ed alla Regina Vedova, deliberò: un servizio funebre, da ordinarsi d'accordo con la Camera dei deputati; che ciascun senatore vestisse a lutto per un tempo da determinare; che al nome di Carlo Alberto si accoppiasse in seguito l'appellazione di *magnanimo*; e che nell'aula, sotto il suo ritratto, fossero scolpite in lettere d'oro le parole dal defunto re rivolte alla Commissione del Senato, che si era recata in Oporto (8 agosto 1849).

La Camera dei deputati, alla sua volta, approvò alla unanimità le seguenti proposte del deputato Ravina: che la Camera prenda il lutto per quindici giorni, (ed il presidente stabilì che il segno di lutto da portarsi dai signori deputati fosse un velo nero al braccio sinistro); che sospenda le sue tornate per giorni tre; che, in seguito ad opportuni concerti con gli altri poteri dello Stato, sieno ordinate al defunto Re pubbliche e solenni esequie (8 agosto 1849).

Per la morte della regina Maria Terèsa vedova di Carlo Alberto la Camera dei deputati sospese le sue tornate dal 12 al 21 gennaio 1855, e deliberò d'inviare una deputa-

prolungare l'impero della sua disciplina anche al di là della vita. Vi è infatti a Vashington un cimitero del Congresso (*Congressional cemetery*), ove tutti hanno parità di trattamento. Con una legge del 22 maggio 1876, fu stabilito che quando un senatore ed un rappresentante sia stato sepolto in questo cimitero comune, spetti al *sergente d'armi* dell'una o dell'altra Camera di provvedere a che sulla tomba sia eretto un monumento in granito, con un'iscrizione appropriata. Le spese relative sono a carico delle casse del Senato e della Camera, secondo che il defunto abbia appartenuto all'una od altra Camera (REYNAERT: *Histoire de la discipline parlementaire*, vol. 1^o, cap. VII, sez. 2^a).

zione per fare le condoglianze al Re (12 gennaio 1855). Il Senato non prese deliberazioni al riguardo, essendo in quel tempo sospese le sue tornate.

Per la morte della regina Maria Adelaide, il Senato sospese le sue adunanze per 10 giorni, e diede mandato di fiducia alla Presidenza per le altre onoranze. La Camera deliberò: un indirizzo al Re; un lutto di 15 giorni; e sospensione delle tornate per 10 giorni « salvo però il caso (sono parole del presidente) che venga fatta dal Governo l'istanza per una più vicina convocazione al fine di fare comunicazioni urgenti ed importanti alla Camera. » Infatti essa venne poi riconvocata cinque giorni dopo per udire la partecipazione del trattato di alleanza con l'Inghilterra e la Francia per la guerra di Crimea (21 gennaio 1855).

Per la morte del duca di Genova il Senato autorizzò la Presidenza « a rappresentare la Camera in tutti quei mesti uffici ai quali sarà chiamata. » La Camera dei deputati sospese le sue tornate per tre giorni (12 febbraio 1855).

Per la morte del principe Oddone il Senato sospese per un giorno le tornate, e deliberò di inviare una deputazione ai funerali ed una per fare le condoglianze al Re. La Camera sospese anch'essa la tornata successiva, e deliberò d'inviare una Commissione di dodici deputati a fare le condoglianze al Re (22 gennaio 1866).

Per la morte della duchessa di Aosta, il Senato prese il lutto per 45 giorni, e si fece rappresentare ai funerali (1 dicembre 1876). La Camera dei deputati prese pure il lutto per 45 giorni, coprendo di gramaglie la tribuna e la bandiera, e si fece rappresentare ai funerali da una Commissione di cinque membri (23 novembre 1876).

Per la morte del re Vittorio Emanuele il Senato deliberò di prendere il lutto per sei mesi; e di sospendere le sedute indefinitivamente. La Camera deliberò un lutto di sei mesi, e la sospensione delle tornate sino al 1° febbraio (16 gennaio 1878).

Infine non crediamo inutile ricordare, che il presidente Farini, nella tornata 13 giugno 1882, avvertiva che la deliberazione della Camera di sospendere in segno di lutto le tornate, importava anche la sospensione dei lavori delle varie Commissioni parlamentari. Ed egual norma fu poi anche seguita in prosieguo per casi simili.
